

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI, VALENSISE e FILOCAMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se sia al corrente che la strada statale 106 jonica, nel tratto compreso tra Ferruzzane scalo ed Africo Nuovo, in provincia di Reggio Calabria, è a tutt'oggi interrotta a causa della presenza di una frana, provocata dal maltempo del marzo 1996 che ha interessato la Calabria, ed in particolare la zona jonica della provincia di Reggio;

se non si ritenga di dovere tempestivamente intervenire per sollecitare la rimozione della frana, eliminando l'inconveniente, al fine di consentire il ripristino della sede statale di un'arteria oltremodo importante, quale è la 106, che attende da tempo un intervento definitivo e globale, di modo che i collegamenti tra i vari centri della fascia jonica della provincia di Reggio e di altre località della Calabria possano effettuarsi in maniera normale e funzionale senza andare incontro a notevoli difficoltà, non esclusa quella riguardante l'incolumità degli utenti dell'arteria medesima. (4-00170)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto citata riguardante il movimento franoso che ha interessato la Statale 106 Jonica, il Compartimento ANAS per la Calabria, con nota n. 13074/96, ha comunicato che i lavori appaltati nel mese di maggio per il disgaggio dei massi, bonifica delle pendici e riparazione delle reti, sono stati ultimati nel mese di giugno u.s.*

Relativamente al completamento degli interventi necessari per il risanamento del vasto dissesto idrogeologico del territorio sono stati esaminati dalla Commissione Consultiva dello stesso Compartimento nel mese di maggio u.s ed appaltati il 07/06/96.

La realizzazione dei suddetti interventi è stata prevista in due diverse fasi: la prima, che prevedeva il completamento dei lavori di demolizione di tutte le pareti pericolanti, la stesa delle reti di protezione e la riapertura al transito dell'arteria, si è conclusa il 06/08/96; l'altra, in via di ultimazione, prevede lavori di rivestimento e bloccaggio delle mantellate paramassi.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

ANEDDA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in un procedimento penale contro il dottor Antonangelo Liori, in corso presso la Procura della Repubblica di Cagliari, nella fase delle indagini preliminari, l'indagato, al quale non era stata notificata l'informazione di garanzia, è venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico dalle dichiarazioni divulgate alla stampa locale (*La Nuova Sardegna* del 28 maggio 1996), con dovizia di particolari, dal sostituto procuratore della Repubblica che cura le indagini —:

se ritenga che tale divulgazione alla stampa, resa dal sostituto procuratore della Repubblica, integri violazione del segreto sancito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, con riferimento agli articoli 114 e 335 dello stesso codice, e, in caso positivo, quali iniziative di sua competenza intenda assumere. (4-00731)

RISPOSTA. — *In relazione al contenuto dell'interrogazione in oggetto sono state chieste informazioni al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari.*

Dalle notizie fornite risulta quanto segue:

1) il procedimento n. 2114/95 R.N.R., della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di LIORI Angelo ed altri, è stato iscritto in data 13.11.1995 e riguarda una ipotesi di truffa ex articolo 640 bis c.p. in danno dell'Unione Europea;

2) in data 9.5.1996 il P.M. ha chiesto al G.I.P. la proroga del termine semestrale di indagine, che è stata notificata all'indagato Liori in data 17.5.1996;

3) già prima della notifica dell'atto suddetto, il Liori aveva avuto conoscenza dell'esistenza delle indagini a suo carico il 29.3.1996, allorché la P.G. ebbe ad eseguire nei suoi confronti il sequestro di documentazione contabile disposto dal P.M. con decreto in data 27.3.1996;

4) pochi giorni dopo quel sequestro, ossia l'1.4.1996, lo stesso Liori aveva provveduto a nominare quale difensore di fiducia l'Avv. Gianfranco Anedda del Foro di Cagliari.

Dalle notizie acquisite non sembrano emergere elementi di rilievo disciplinare a carico di alcun magistrato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ANGELICI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

tra le varie problematiche che penalizzano il sistema portuale tarantino, determinandone il mancato adeguato allineamento agli *standard* di efficienza che contraddistinguono i porti nazionali ed internazionali di pari importanza, vi è sicuramente quello relativo all'operatività del Genio civile opere marittime;

l'organico dell'ufficio è costituito, attualmente, da un addetto di livello esecutivo, avente qualifica di « assistente », dipendente gerarchicamente dalla sede di Bari, che ha giurisdizione su tutta la Puglia;

in un tale contesto di « macrospazialità » si può facilmente arguire come, a fronte di una sempre più pressante esigenza di concretizzare una sinergica azione di programmazione di futuri interventi di sviluppo del comparto portuale nonché di coordinare e sorvegliare la fase realizzativa di opere già cantierizzate, l'organico dell'ufficio in parola è del tutto

insufficiente a fronteggiare le variegata esigenze di natura operativa e, per di più, « monco » di potere decisionale, che, allo stato, promana dalla sede di Bari;

è manifesta l'insostenibilità di tale situazione, anche alla luce delle peculiarità operative e strutturali del porto di Taranto, che è uno scalo di carattere internazionale, rispetto a Bari, di rilievo solo nazionale —:

se il Ministro interrogato non ritenga di disporre urgentemente l'attivazione *in loco* di una sede completamente autonoma, con proprio organico, del Genio civile OO.MM., per la quale, per altro, sono da tempo disponibili i relativi locali per uffici. (4-00781)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto sono state richieste informazioni all'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Bari.

Tale Ufficio ha fornito quanto richiesto con nota del 10 settembre 1996, a disposizione della S.V. Onorevole.

In merito al quesito posto con l'atto ispettivo se il Ministro dei LL.PP. non ritenga di disporre urgentemente l'attivazione a Taranto di una sede completamente autonoma con proprio organico del Genio Civile per le OO.MM., la nota sopra indicata evidenzia l'inopportunità di dare corpo a tale richiesta.

Quanto sopra poiché nel porto di Taranto con legge n. 84/94 è stata istituita l'autorità portuale e che quindi l'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Bari non ha più le competenze del passato, che richiedevano la presenza e l'impegno costanti nel porto in questione.

Questo Ministro ha comunque ravveduto l'opportunità di conferire al Provveditorato alle OO.PP. di Bari l'incarico di procedere ad un accertamento inteso a verificare la fondatezza o meno delle esigenze di pubblico interesse evidenziate con il presente atto ispettivo.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di
Pietro.

ANGELICI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel 1982, 144 cittadini parteciparono ad un bando di concorso dell'istituto autonomo case popolari di Taranto per vedersi assegnare « in proprietà » uno dei 144 alloggi facenti parte di un complesso abitativo di due costruzioni-torre di 18 piani ciascuno, alla via Galilei 20/1 e 20/2 in Taranto (Torri Ania), edificati senza nessun contributo regionale e/o dello Stato;

divenuti *ex lege* assegnatari, nel 1985, dopo aver stipulato con l'ente un preliminare all'atto di cessione ed ottenuto gli appartamenti, iniziarono a corrispondere allo Iacp le quote semestrali di mutuo;

pur continuando regolarmente gli assegnatari a pagare allo Iacp le rate semestrali di mutuo, a distanza di tanti anni non riuscendo ad ottenere il passaggio di proprietà, promossero alla fine del 1993 un giudizio civile (non ancora nel vivo) contro lo Iacp per il mancato adempimento relativo alla stipula del contratto definitivo di vendita, previsto nel bando e nello stesso preliminare;

si è quindi appreso con meraviglia e preoccupazione che le somme versate allo Iacp a titolo semestralità rate mutuo e da tanti alti promittenti acquirenti non erano state puntualmente girate alla banca mutuante, tanto che questa, a causa del mancato pagamento delle rate di mutuo addirittura « per svariati miliardi », aveva avviato le procedure di espropriazione forzata per la vendita all'asta degli appartamenti;

ciò provoca gravissimo ed irreparabile danno per gli assegnatari e per numerose decine di famiglie nella identica situazione, per colpa dello Iacp;

in conseguenza di ciò, gli assegnatari pensarono con regolare atto di significazione indirizzato allo Iacp/Ta ed alla Cariplo/Roma, di sospendere i pagamenti, « ma solo dal 1995 » dichiarando però di non volersi sottrarre all'adempimento;

sussiste viva preoccupazione sulla sorte degli appartamenti e sulle somme finora versate, ma non girate alla banca mutuante, stante il notevole inadempimento e perdurando lo stato di insolvenza dell'istituto autonomo case popolari di Taranto, fonte di danni incalcolabili, economici, morali e sociali per gli assegnatari e per l'intera collettività; il mutuo erogato dalla Cariplo allo Iacp sarebbe assistito da garanzia dello Stato e viaggerebbe al tasso moratorio del 17,50 per cento, così come è reso noto dal rappresentante legale della banca in un incontro prefettizio in Taranto del 15 maggio 1996 —:

se non ritenga di intervenire nei confronti dello Iacp di Taranto al fine di far sanare tale incresciosa situazione così penalizzante per i cittadini assegnatari che pur avendo adempiuto ai propri doveri rischiano adesso di essere espropriati delle case, con le immaginabili conseguenze umane e sociali per i cittadini assegnatari.
(4-01993)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, sulla base dell'istruttoria esperita, si comunica che il potere di vigilanza e controllo relativo all'operato degli I.A.C.P. spetta, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.6.6.77, alla Regione Puglia, alla quale l'atto ispettivo viene trasmesso per competenza.*

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

BAMPO. — *Ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il Comitato di coordinamento delle 24 associazioni nazionali d'Arma, che raggruppano un milione di iscritti, è stato informato circa i molti soci a cui è stato riconosciuto il diritto di computo nell'indennità di buonuscita dell'indennità operativa, a seguito dell'accoglimento del ricorso da parte del TAR della Toscana;

il Comitato è stato successivamente informato che la VI sezione del Consiglio di Stato, su appelli proposti dall'Indap, ha sospeso il giudizio in attesa che sia decisa analoga questione da parte dell'adunanza plenaria, e che contestualmente, lo stesso Indap ha iniziato a dare esecuzione ad alcune analoghe sentenze di primo grado, provvedendo al pagamento del dovuto a ricorrenti per i quali la causa, innanzi alla stessa VI sezione, si era favorevolmente conclusa il 26 maggio 1995, ma era stata poi parimenti sospesa con decisione del 22 febbraio 1996;

la procedura da ultimo richiamata è conforme al dettato dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 549/1995, secondo il quale il divieto di cui al comma 45 (di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali) non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia già deciso questioni identiche a quelli da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti;

il Comitato di coordinamento, avendo riscontrato che la VI sezione ha in altre circostanze accolto le istanze di migliaia di altri soci ricorrenti sulla medesima questione, in data 15 maggio 1996, ha presentato un atto di intimidazione e diffida all'Indap per ottenere il perfezionamento della procedura di esecuzione delle sentenze di primo grado in sospeso, ai sensi del citato articolo 1, comma 46 della legge n. 549/1995 —:

se i Ministri competenti intendano verificare la veridicità di quanto accaduto;

qualora corrispondesse al vero, quali provvedimenti intendano adottare per sanare in tempi brevi la grave ed ingiustificata sperequazione di trattamento creatasi di fatto all'interno del personale appartenente alle categorie del pubblico impiego, in identica posizione di diritto e di fatto.
(4-00644)

RISPOSTA. — *Il problema rappresentato dall'On.le interrogante, riguardante la va-*

lutazione, ai fini della buonuscita, dell'indennità di impiego operativo percepita dal personale militare, rientra nella specifica competenza dell'I.N.P.D.A.P..

Ad ogni buon fine si rappresenta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 in data 27.6.1995, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale (sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione — dal TAR Sardegna) degli artt. 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1032 e della legge 23.3.1983, n. 78, nella parte in cui non prevedono l'inclusione della predetta indennità operativa nella base di computo della buonuscita.

Recentemente, poi, anche l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con sentenza n. 6 in data 25.3.1996) a modifica di un precedente orientamento favorevole dello stesso Alto Consesso — VI Sezione — si è espressa negativamente in merito alla cenata « inclusione », accogliendo l'appello proposto dall'INPDAP avverso la decisione del TAR Lombardia che aveva invece riconosciuto il diritto alla predetta valutazione.

Per quanto sopra rappresentato, sono venuti meno, ad avviso di questo Ministero, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1 — comma 46 — della legge 28.12.1995, n. 549, secondo cui il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia già deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

BENEDETTI VALENTINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

perdura e si aggrava lo stato di emergenza in cui versa il Lago Trasimeno, i cui fenomeni di degrado e di impoverimento idrico, a fronte dell'eccezionale valore ambientale, culturale e turistico di questo

straordinario bene naturale, sono oggetto di interminabili disquisizioni e sovrapposte iniziative propagandistiche, ma fino ad oggi di nessun vero e concreto intervento ed efficace segno di attenzione a livello governativo, regionale, provinciale e di enti locali;

tra il 1978 ed il 1993, seguendo uno studio impostato dall'ing. Filippo Arredi negli anni sessanta, sono state realizzate due dighe: una sul fiume Tevere in Toscana a Montedoglio, il cui invaso è destinato a contenere 145 milioni di metri cubi utilizzabili; ed una in Umbria sul fiume Chiascio a Valfabbrica, con un invaso di 165 milioni di metri cubi utilizzabili;

tali due laghi, insieme ad una serie di altri invasi minori, possono permettere — non appena completate le relative condotte — l'irrigazione per gravità di ben 150.000 ettari circa, suddivisi tra le province di Siena, Arezzo, Perugia e Terni;

l'irrigazione, se ben programmata, può anche triplicare la redditività dei terreni, con rilevanti conseguenze economiche e sociali, tra cui quella di trattenere in loco la popolazione rurale ed anzi di incrementarla in virtù dell'indotto;

raggiungere con le condotte il territorio agricolo circostante al Lago Trasimeno (obbiettivo previsto dal piano irriguo umbro-toscano) significherebbe abolire l'attinimento dell'acqua dal lago stesso per uso irriguo, con un risparmio per l'economia del lago calcolabile in almeno sette-otto milioni di metri cubi l'anno;

tale risparmio della risorsa idrica lacustre potrebbe, nell'arco di dieci anni, contribuire a stabilizzare il livello del lago, anche a prescindere dai rilevanti investimenti richiesti dal progettato ampliamento del bacino imbrifero, i quali rischiano di risultare scarsamente paganti se la piovosità (come negli ultimi anni) si mantenesse scarsa, con l'effetto-assorbimento nel terreno del bacino imbrifero dell'acqua che arriverebbe al lago in misura insufficiente;

sempre più ingiustificabili appaiono sul piano tecnico i ritardi, se si pensa che

le imprese italiane specializzate in questo tipo di lavori hanno costruito in tempi assai brevi opere grandiose anche in continenti avversi (oleodotti, gasdotti, elettrodotti o dighe gigantesche come quella di Kariba nel Centro-Africa sullo Zambesi);

pertanto si pone essenzialmente un problema di volontà politica per il completamento del piano irriguo umbro-toscano, iniziato 18 anni or sono e che per ora tiene inutilizzati centinaia di miliardi che oggettivamente non danno i frutti per cui fu varato il progetto stesso —:

se non ritengano di dover dare impulso alle prove di invaso per velocizzare il riempimento dei due laghi, con le dovute garanzie di sicurezza;

se non ritengano di sollecitare lo spostamento delle opere che ancora si utilizzano all'interno degli invasi e la realizzazione di quelle sostitutive necessarie, conformemente alle esigenze delle popolazioni insediate;

se non ritengano di appaltare in termini ravvicinati i lavori per la posa in opera delle condotte, anche in sezioni contemporanee;

quali impegni ritengano di poter assumere circa le opere e gli interventi di cui sopra, sia quanto ai tempi sia quanto alla copertura finanziaria;

quale chiara e coerente strategia, comunque, il Governo ritenga di scegliere e praticare — di concerto con la regione Umbria e gli enti locali — per il salvataggio del Lago Trasimeno, al fine di evitarne il degrado e l'impoverimento idrico, nonché i gravissimi effetti socio-economici indotti su tutto il comprensorio lacustre, fenomeni fino ad oggi lasciati incancrenire in maniera davvero assurda e poco responsabile.

(4-02148)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione in oggetto, l'autorità di bacino del fiume Tevere, con nota n. 1760/sg.27.3 del 5 agosto 1996 comunica che, il Comitato istituzionale della stessa autorità nella seduta*

del gennaio 1996 ha deliberato un programma di interventi urgenti di salvaguardia idraulico-ambientale con un primo finanziamento urgente di L. 1 miliardo.

L'articolo 9-bis della legge di conversione 26/02/96 n. 74 del decreto-legge 29/12/95 n. 560 ha disposto, a favore dell'autorità di bacino in questione, uno stanziamento di L. 2 miliardi per il 1996, per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonché per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

Successivamente il Comitato istituzionale del mese di luglio 1996 da me presieduto, ha preso atto del programma complessivo per la salvaguardia del lago, predisposto dal Comitato tecnico di concerto con la Regione Umbria e Provincia di Perugia, finanziando un intervento straordinario dell'Autorità stessa di L. 3 miliardi.

Per una più dettagliata informazione sul programma complessivo degli interventi strutturali e non, è a disposizione, della 8.V.On.Le, il verbale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, del 17 luglio 1996, che si allega.



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Il Segretario Generale

Comitato Istituzionale del 17 Luglio 1996

Punto 1) dell'O.d.G.

Attuazione dell'art.9- bis della legge di conversione 26 febbraio 1996 n.74 del D.L. 29 dicembre 1995 n.560.

“ Provvidenze per opere di prevenzione - (Bacino idrico del Lago Trasimeno)-

1. A favore dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere è disposto uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e per le opere di sistemazione del Bacino idrico del Lago Trasimeno nonché per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede - omissis - .”

1. Premesse

La disposizione di legge riportata assegna all'Autorità di Bacino del Tevere un compito che inizialmente non era previsto dalla legislazione istitutiva e pertanto si tratta di ottemperare ad un obbligo di legge avviando una fase realizzativa che trova la sua disciplina nella recente normativa sui lavori pubblici (legge 109/94 - legge 216/95).

Con riferimento proprio a tale normativa la disposizione di legge riportata sembra dare per scontato che la fase relativa alle indagini preliminari per la definizione delle condizioni al contorno dell'ambiente dove si deve operare sia stata superata con gli elaborati già a suo tempo redatti e che sono ricompresi nei seguenti studi:

Studio n.1.

(Studio di fattibilità per l'ampliamento del bacino idrico del lago Trasimeno);
Autorità di Bacino per il Tevere- Istituto di Idraulica dell'Università di Perugia

Studio n.2.

(Piano per la gestione ed il controllo del bacino del lago Trasimeno finalizzato al contenimento dell'eutrofizzazione)
Ministero dell'Ambiente - Regione dell'Umbria - Provincia di Perugia -

In effetti nello studio n.1 vengono analizzate le situazioni quantitative dello stato del lago con particolare riguardo alle fasi di alternanza dei livelli massimo e minimo attraverso l'utilizzo di un modello matematico di bilancio idrologico che tiene in conto i diversi fattori che generano i diversi fenomeni e vengono esaminate nel dettaglio le possibili soluzioni alternative di ampliamento del bacino

con particolare riguardo alla fattibilità degli interventi di collegamento in relazione a condizioni ambientali in senso lato (copertura urbanistica, carichi inquinanti trasporto solido, eccessiva onerosità delle opere etc.).

Lo studio ha permesso di formulare una ipotesi preliminare per un ulteriore ampliamento del bacino imbrifero del lago Trasimeno.

In una fase iniziale sono stati identificati i bacini che presentano le migliori condizioni per poter essere allacciati al lago e precisamente: Torrente Esse, Torrente Vallaccia e Torrente Formanuova.

In una seconda fase si sono esaminati gli effetti che la connessione dei tre bacini produrrebbe sul lago: Tramite il modello di simulazione dei livelli del lago è stato possibile verificare un sensibile incremento del livello minimo, circa 60 cm nell'ipotesi di connettere tutti i bacini per una superficie di 75 Km² e soprattutto un notevole aumento del tempo di ritorno associato all'evento, che passa da circa 40 anni a 250 anni.

Quest'ultimo dato, che risulta essere il più significativo, si riduce a 200 anni nell'ipotesi di connettere solo due bacini per una superficie di circa 41 Km², mentre diminuisce ancora a 150 anni nell'ipotesi minima di connettere solo il bacino più piccolo (15 Km²). Una più approfondita analisi va fatta per la verifica di eventuali inconvenienti dovuti ad onda di piena, al fine di gestire opportunamente la quota di scarico dell'emissario.

Infine nella terza fase si è fatta una valutazione preliminare sulla fattibilità tecnica delle opere necessarie per collegare i bacini dei torrenti Esse, Vallaccia e Formanuova al lago. In tutti tre i casi si deve ricorrere ad opere in galleria che incidono notevolmente sui costi.

Di contro il percorso in galleria riduce notevolmente l'impatto ambientale in una zona vocata al turismo.

Il modello afflussi-deflussi ha permesso di valutare il diametro delle gallerie in 5 metri che consente di stimare il costo a 118 mld..

In particolare:

●bacino del torrente Esse

importo netto dei lavori	60 mld
incidenza per Km ² di bacino allacciato	2.308 mld/Km ² ,

●bacino torrente Vallaccia

importo netto dei lavori	35 mld
incidenza per Km ² di bacino allacciato	1,03 mld/Km ² ,

●bacino torrente Formanuova

importo netto dei lavori	23 mld
incidenza per Km ² di bacino allacciato	1,533 mld/Km ² ,

Ciò consente di fare una prima valutazione distinta dei costi-benefici per ciascuna ipotesi nell'ottica di una esecuzione per lotti separati delle opere, che per ubicazione e caratteristiche non risultano minimamente interconnesse tra bacino e bacino.

Sulla base di tale studio Il Comitato istituzionale nella Seduta del 27 luglio 1994 ha disposto di procedere alla redazione di un apposito Piano stralcio di bacino.

Nello studio n.2 è stata fatta una approfondita indagine per verificare la qualità delle acque per definire il livello trofico attuale del Lago al fine della messa a punto di un programma di interventi tesi a migliorare lo stato ambientale dell'ecosistema lacustre e, per quanto possibile, diminuire gli apporti di sostanze

nutrienti dal bacino scolante e contenere i fenomeni interni di rilascio, in modo da riportare il livello trofico del lago il più vicino possibile ai livelli di naturalità.

Tali interventi per un importo stimato di circa 24 miliardi sono così sintetizzabili:

1. Interventi manutentivi e gestionali

- raccolta delle idrofite,
- asportazione dei sedimenti di fondo
- manutenzione del fragmiteto
- gestione unitaria degli impianti di depurazione dei reflui civili da parte di un unico soggetto gestore

2. Interventi per il contenimento del carico esterno:

- realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui suinicoli;
- realizzazione di un impianto per la produzione di ammendante organico che utilizza i materiali provenienti dalle attività manutentive e gestionali;
- individuazione di particolari aree nelle quali condizionare le attività antropiche.

3. Ulteriori ricerche da effettuare.

2. Programma di lavoro

In relazione a quanto sopra esposto la Segreteria Tecnica con l'applicazione combinata della legge 183, della legge 74/96 e della legge 109 ha formulato un programma di attività che prevede la realizzazione del Piano stralcio per il lago Trasimeno e la progettazione degli interventi previsti nel Piano stesso che è stato esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico.

In estrema sintesi il piano di lavoro complessivo si articola nei seguenti capitoli:

A) Normativa di uso del territorio:

Verranno individuate particolari aree nelle quali condizionare le attività antropiche attraverso uno specifico studio che dopo aver valutato opportunamente le condizioni socio economiche attuali e di sviluppo delle aree lacuali e dei bacini che si andranno a collegare esaminerà nel dettaglio gli strumenti di pianificazione esistenti al fine di progettare gli adeguamenti necessari.

B) Normative gestionali

1) Modello di gestione integrata del lago per la regolazione degli afflussi e dei deflussi.

Verrà progettato un sistema di monitoraggio in telemisura per la gestione dei sistemi artificiali di adduzione e scarico del Lago in relazione al contenimento di eccezionali eventi meteorologici.

2) Modello di gestione unitaria degli impianti di depurazione dei reflui civili da parte di un unico soggetto gestore nelle more dell'attuazione della legge 36/94 nella Regione Umbria.

C) Piano interventi

In merito al complesso degli interventi previsti sia di carattere più spiccatamente idraulico (collegamenti idraulici, reti di monitoraggio e sistema di controllo a distanza) che di carattere ambientale ci troviamo di fronte a categorie di lavori di rilevante complessità tecnica e di notevole contenuto tecnologico ai sensi degli art.13, comma 7, e 28, comma 7 della legge 109 in quanto trattasi certamente di lavori per i quali sono necessari progetti integrati che richiedono apporti di competenze specialistiche e che ammettono soluzioni tecniche differenziate.

Come è noto ai sensi dell'art.17 commi 1 e 2 della legge 109 i progetti degli interventi preventivati dovrebbero essere redatti prioritariamente dagli uffici tecnici dell'Amministrazione però, in relazione alle note carenze di organico, di recente aggravatesi, ed ai necessari apporti di professionalità specialistiche non presenti all'interno dell'ufficio, la Segreteria intende avvalersi di collaborazioni esterne per la redazione di parti staccate dei singoli progetti e per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (art.17 comma 5).

Per la redazione dei progetti delle opere previste dal programma si prevede quindi di sviluppare una serie di attività così articolate:

Attività 1) : progettazione preliminare del complesso degli interventi previsti nel programma,

Attività 2): Impatto ambientale:

- a) aspetti idrobiologici - fisico chimici - vegetazionali
- b) aspetti ambientali e paesaggistici di inserimento delle opere

Attività 3) : Rilievi topografici

Attività 4): Rilievi geofisici


Attività 5): Assistenza e consulenza al responsabile del procedimento per la progettazione definitiva ed esecutiva del 1°lotto di opere idrauliche

Ai sensi dell'art.12 della legge 183/89 è necessario che, al fine di operare sulla legge 74/96 in oggetto, il Comitato istituzionale deleghi il Segretario Generale agli adempimenti esecutivi connessi richiamando tutto il sistema di deleghe già vigente sui fondi ordinari della legge 183/89.

Le delibere assunte in adempimento a tale delega saranno portate, come di consueto a consuntivo all'esame del Comitato stesso.

Roma li 15 luglio 1996

Il Segretario Generale
(Ing. Mario Goretti)



Il Ministro dei lavori pubblici: Di
Pietro.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

lo Snals, il più rappresentativo sindacato della scuola, ha promosso un referendum « personale » e « diretto » fra tutti gli operatori scolastici in ordine al contratto;

stanno affluendo, nonostante i tentativi di intralciare e fuorviare il corretto svolgimento della consultazione da parte delle organizzazioni confederali e, in casi che si stanno individuando, da parte dell'amministrazione periferica, risposte che verranno rigorosamente vagliate e ufficializzate —:

quali risposte il Governo si riservi di dare, quando il risultato referendario risultasse ampiamente negativo per il contratto sottoscritto, in forme che vengono stimate illegittime, dai sindacati confederali. (4-00082)

RISPOSTA. — *Per quanto riguarda l'interrogazione in oggetto, si deve far presente che l'unica vicenda referendaria di cui l'ARAN ha avuto notizia riguarda un'iniziativa assunta dallo SNALS nel settembre 1995. Si tratta pertanto di una vicenda ormai non più attuale.*

È comunque da precisare che l'efficacia dei contratti collettivi nazionali di lavoro va valutata alla stregua delle apposite disposizioni per essi dettate dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Da tali norme risulta che gli effetti dei contratti si producono con la sottoscrizione definitiva del testo concordato, cui si può procedere una volta intervenuta la relativa autorizzazione da parte del Governo.

Perfezionato il predetto iter, non appare possibile procedere né alla modifica delle clausole contrattuali né al rinnovo di esse, se non alla scadenza che lo stesso contratto si è dato. In effetti, come si può evincere dall'articolo 2, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto per il comparto del personale della scuola il 4 agosto 1995, il contratto stesso viene addi-

rittura tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora, alla sua scadenza, non vi sia formale disdetta da una delle parti firmatarie.

La sola possibilità di intervenire, nel corso della vigenza contrattuale, è data dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 29, che prevede l'eventualità di un accordo di interpretazione autentica sul significato di clausole che risultino controverse, accordo che può essere peraltro promosso esclusivamente dalle parti che hanno sottoscritto il contratto stesso.

Quanto sopra non esclude ovviamente l'ipotesi della rimozione di clausole per le quali pronunce giurisdizionali abbiano dichiarato illegittima l'autorizzazione governativa per la parte che le concerne.

In proposito l'unica sentenza sinora intervenuta — quella del 20 marzo 1996 n. 1172 della Sezione III bis del TAR del Lazio — ha ritenuto nulle le sole clausole contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 38 e quelle contenute nell'articolo 39 del predetto contratto, riconoscendo invece la piena legittimità di tutte le altre.

Chiarito siffatto quadro giuridico e normativo, appare evidente che non risulta praticabile l'ipotesi di un rinnovo contrattuale prima della scadenza prevista sulla base dei risultati di un referendum organizzato da un sindacato che, fra l'altro, non ha ritenuto di sottoscrivere il contratto e che, quindi, è privo persino della potestà di disdetta, la quale può essere esercitata, in ogni caso, come si è già visto soltanto alla scadenza dell'attuale quadriennio 1994-97.

Il Ministro per la funzione pubblica: Bassanini.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

gli imprenditori di Bologna da alcuni mesi a questa parte si trovano in estremo disagio a causa della mancata omologazione di molti atti societari presentati al locale tribunale-IV sezione civile;

tale sezione respinge, con motivazioni spesso di « dubbio gusto giuridico », gli atti costitutivi e quant'altro le venga presentato;

l'atteggiamento dei magistrati di tale sezione causa naturalmente un danno ai soggetti economici, con conseguente rallentamento dell'attività produttiva tutta;

corre voce secondo cui tale atteggiamento sarebbe da interpretarsi alla guisa di uno sciopero bianco posto in essere per richiamare l'attenzione sulle gravi disfunzioni del tribunale di Bologna, anche per l'eccessivo carico di lavoro che la struttura deve sopportare;

molti dottori commercialisti e ragionieri liberi professionisti stanno pensando di costituire (e molti in verità lo stanno già facendo) le società presso altri tribunali (Modena, Forlì, Ravenna), con doppi costi per il trasferimento della sede poi in Bologna;

i suddetti professionisti non pretendono che il tribunale di Bologna omologhi tutto ciò che viene allo stesso presentato, ma non è neppure pensabile che semplici atti costitutivi debbano spesso essere bocciati sulla base di personali convincimenti dei giudici sull'omologazione;

è dunque evidente, a parere dell'interrogante, che presso il Tribunale di Bologna l'omologazione degli atti societari non avviene alle stesse condizioni in essere presso tutti gli altri Tribunali italiani;

tale situazione, unitamente allo stato di « sciopero bianco » ad essa connesso, integra, ad avviso dell'interrogante, gli estremi di gravi violazioni degli obblighi imposti dalla legge in proposito —:

se non ritenga opportuno disporre al riguardo apposita ispezione presso il Tribunale di Bologna e di assumere, ove necessario, le conseguenti iniziative sul piano disciplinare. (4-00533)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Dalle informazioni assunte presso la Corte d'Appello di Bologna emerge che la quarta sezione civile del Tribunale di Bologna ha comunicato agli ordini professionali interessati i propri orientamenti in materia di omologazione di atti societari, seguendo una prassi introdotta in altri uffici giudiziari come Milano, Roma e Genova.

Tali indicazioni si ispirano a specifici precedenti giudiziari e costituiscono il punto di arrivo di uno studio compiuto in collaborazione con il Consiglio dell'ordine dei Notai di Bologna, nell'ambito di un'apposita commissione.

L'iniziativa ha perseguito il fine di fornire un riferimento sicuro a tutte le categorie professionali interessate alle procedure in questione.

I pochi reclami avverso i provvedimenti di rigetto adottati ai sensi dell'articolo 739 c.p.p. sono stati oggetto di finali provvedimenti di rigetto.

In tale situazione, non sono ravvisabili fatti di rilievo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

VINCENZO BIANCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della difesa e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la presente interrogazione fa seguito ad altra di analogo contenuto presentata nella passata legislatura, cui non è stata data alcuna risposta;

nel luglio 1991 sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri in Aprilia, via Tiberio (angolo via Giustiniana);

a tutt'oggi è stato realizzato solo il 30 per cento dell'opera e i lavori sono stati addirittura sospesi —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile porre in atto tutte le misure amministrative e finanziarie per arrivare al completamento della predetta caserma, che rappresenta uno strumento importante per il miglioramento e la tutela dell'ordine pubblico, in un'area come quella di Aprilia pesantemente interessata dal fenomeno

della malavita organizzata e da problemi complessivi di tutela dell'ordine pubblico;

per quali motivi siano stati sospesi i lavori;

in quali tempi si conti di completare la struttura predetta. (4-00935)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto sono state richieste informazioni alla Direzione Generale dell'Edilizia Statale e SS.SS. con lettere del 26.6.96, del 16.7.96 e del 30.8.96.*

Tale Direzione Generale ha fornito le informazioni richieste con lettera del 16 settembre 1996 prot. n. 1464, a disposizione della S.V. Onorevole.

Al fine di accertare le cause del ritardo o di dar corso ad eventuali possibili interventi, nel senso avanzato con l'interrogazione cui si risponde, è stato da questo ministro conferito all'autorità competente l'incarico di procedere ad una ispezione dando termine giorni 15 per relazionare in ordine a quanto accertato.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

VINCENZO BIANCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

sembra che, nell'ambito della redazione del piano triennale Anas stiano per essere assegnate a società private consulenze esterne per la realizzazione del predetto piano;

ciò comporta un notevole aggravio di costi e non risponde ai criteri di buona amministrazione che deve tenere necessariamente conto della trasparenza, della correttezza, dell'economicità e dell'efficienza,

il compito della redazione del piano triennale dell'Anas potrebbe, invece, essere assolto nel modo migliore e secondo i principi sopra citati dai funzionari tecnici dello stesso ente, nel normale svolgimento delle loro funzioni —:

se non intenda accertare quanto esposto in premessa;

se non sia necessario verificare i criteri di affidamento a società private di consulenze esterne;

se non sia opportuno che la redazione del piano triennale dell'Anas sia eseguite, per evidenti ragioni di economicità di gestione e di trasparenza amministrativa dagli stessi funzionari dell'Anas. (4-01692)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto sono state richieste informazioni all'A.N.A.S. con nota del 12.7.96.*

L'A.N.A.S. ha risposto con lettera del 6 agosto 1996 prot. n. 581 a disposizione della S.V. Onorevole.

Tenuto conto dell'importanza e della delicatezza della materia in relazione al rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza che devono ispirare l'operato dell'Ente pubblico, questo Ministro con lettera del 3 ottobre 1996 ha ritenuto di disporre un accertamento sulle consulenze ed incarichi esterni affidati dall'Ente nazionale per le strade dalla data di costituzione (decreto-legge 26.2.1994) ad oggi.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

VINCENZO BIANCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dai quotidiani nazionali, nei giorni scorsi al ministero dei lavori pubblici e principalmente all'Anas alcuni dipendenti, benché fossero stati sottoposti a misure cautelari e rinviati a giudizio per reati di corruzione, sono stati reintegrati in servizio e svolgono, a tutt'oggi, alte funzioni;

sembra, tra l'altro, che a breve tempo verranno effettuate, dal Ministro dei lavori pubblici, alcune nomine per le direzioni dello stesso ministero:

è necessario che le predette nomine avvengano nel pieno rispetto della legalità e della correttezza;

è indispensabile, inoltre, indicare, nel rispetto del principio di trasparenza amministrativa, per ogni nomina: i titoli, le esperienze lavorative ed i risultati ottenuti dagli aspiranti dirigenti nella loro attività lavorativa; proprio, perché le cariche vengano ricoperte da persone con effettiva professionalità e non sulla logica di spartizioni partitocratiche —:

quali siano le intenzioni del Ministro nei confronti dei dipendenti accusati di reati contro la pubblica amministrazione;

quali criteri intenda adottare nella nomina dei dirigenti e se non sia indispensabile assicurare il rispetto delle capacità professionali e delle attitudini dimostrate dagli stessi funzionari. (4-01779)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto sono state richieste informazioni all'ANAS con lettera 17 luglio 96.*

L'ANAS ha risposto con nota del 2 agosto 96, a disposizione del parlamentare interrogante informando che a tale data:

il personale indagato per reati contro la pubblica amministrazione ammontava a 17 unità, di cui una sola sottoposta a misura restrittiva;

a causa della lunghezza dei procedimenti penali aveva ritenuto necessario, consultata l'Avvocatura Generale dello Stato, disporre la riammissione in servizio, scaduti i termini definiti secondo criteri uniformi, del personale già soggetto a sospensione obbligatoria;

il personale così riammesso è stato destinato ad altra sede ed incarico;

un solo dirigente, a seguito di condanna, è stato destituito. L'inchiesta della magistratura sull'operato dell'ANAS di Catanzaro, ampiamente riportata dalla stampa, ha indotto questo ministro oltreché a riconfermare la disposizione che tutte le nomine e assegnazioni dirigenziali venissero congelate, impartita al momento del suo insediamento, ad intensificare l'attività di vigilanza sull'ANAS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21.4.95 n. 242. Si informa, inoltre, che questo ministro con lettera del 12 luglio 1996 ha impartito direttive all'ANAS intese a garantire carattere

di trasparenza, legalità, efficienza ed efficacia alle nomine proposte per le direzioni.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

BIELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 giugno 1996 è pervenuta al sindaco del comune di Predappio (FO) una comunicazione inviata dal direttore dell'Agenzia di coordinamento delle poste — filiale di Forlì, nella quale si informava, che nell'ambito del processo di ristrutturazione dell'ente poste, si erano individuati tra gli uffici postali di minore entità da sopprimere o da ridimensionare quelli di Predappio Alta e di Tontola;

le due località in questione riguardano zone in cui alta è la popolazione anziana, in cui c'è assenza di sportelli bancari e carenza di mezzi di trasporto;

la comunicazione fatta al sindaco è avvenuta senza alcuna informazione e confronto preventivo —:

se sia possibile attuare provvedimenti di questo tipo senza l'autorizzazione o il consenso del sindaco;

se non ritenga si debbano salvaguardare soprattutto in zone di montagna e collina servizi come quelli rappresentati dall'ufficio postale;

se sia possibile sospendere il provvedimento di ristrutturazione, almeno fino a quando non si sia avviato un confronto tra amministrazione comunale e poste, indispensabile per chiarire le ragioni di questa scelta e trovare soluzioni che non creino conflitto con la popolazione. (4-01216)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'Ente Poste Italiane ha precisato che, stante la necessità di assicurare il graduale contenimento del proprio disavanzo economico — finanziario, per arrivare al pareggio del bilancio entro il corrente anno, è stato attuato un processo*

di riorganizzazione dell'azienda accompagnato dall'accertamento del livello di redditività dei vari uffici periferici.

A tale scopo è stato disposto un costante monitoraggio della situazione del servizio postale da parte delle Aree di programmazione e controllo di gestione delle varie sedi alle quali è stato affidato il compito di relazionare trimestralmente il competente organo centrale sul livello di redditività e di produttività delle dipendenti agenzie postali.

L'Area programmazione e controllo di gestione dell'Emilia Romagna, nel diramare istruzioni alle varie filiali circa la compilazione della predetta relazione, ha invitato le filiali medesime a segnalare le agenzie postali dove l'esiguo traffico consiglierebbe l'apertura a giorni alterni o l'orario ridotto, e a quantificare il risparmio che deriverebbe dall'operazione in termini economici.

In applicazione delle direttive impartite il direttore della competente Agenzia di coordinamento ha ipotizzato il ridimensionamento dell'agenzia di Predappio Alta, e non di quella di Tontola, ed ha sottoposto tale eventualità all'attenzione del Sindaco affinché fornisca valutazioni e suggerimenti al riguardo.

L'Ente Poste Italiane, nell'assicurare che tale iniziativa è ancora nella fase di studio, ha precisato che qualsiasi provvedimento di modifica dell'attuale organizzazione dell'agenzia di Predappio Alto sarà preceduta da una attenta valutazione delle problematiche conseguenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BOLOGNESI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

al palazzo di giustizia di Genova, da anni, per poter assolvere ai propri compiti, i capi degli uffici giudiziari, attraverso l'applicazione del decreto-legge 17 settembre 1993 n. 364, convertito nella legge n. 458 del 15 novembre 1993, assumono personale con contratto a tempo determinato per espletamento di mansioni appartenenti ai profili professionali di operatore ammi-

nistrativo, stenodattilografo, registratore dati, operatore di sala macchine, addetto al personal computer ed operatore Unep;

questo ricorso continuo alle assunzioni a termine, circa 3000 unità, oltre a porre in evidenza l'enorme ed effettiva carenza di organico di personale, da un lato aumenta lo sviluppo del fenomeno del precariato, e dall'altro determina l'inserimento in servizio di personale sempre diverso, applicato alle stesse mansioni, che termina il proprio periodo lavorativo nel momento in cui ha completamente acquisito la necessaria professionalità —:

se non ritenga opportuno, per limitare l'espandersi del fenomeno, formare una graduatoria unica, inserendo il personale assunto come trimestrale, prevedendo al suo interno sottogradienti di qualifica di aggiornamento costante ed un concorso per titoli riservato solamente ai precari, che garantirebbe all'amministrazione giudiziaria l'assunzione di personale inserito e qualificato;

se non ritenga inoltre opportuno e necessario determinare un piano che consenta una definitiva soluzione del problema relativo alle variegate realtà, di ieri e di oggi, del precariato dell'amministrazione giudiziaria. (4-02642)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, è possibile procedere all'assunzione di personale appartenente alla V qualifica funzionale esclusivamente mediante concorso pubblico e di quello appartenente alla IV qualifica funzionale soltanto a seguito di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli Uffici circoscrizionali del lavoro.

Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.

BONO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

quali siano i motivi della mancata liquidazione alla ditta Rag. Oddo Concetta

con sede in Noto, Via Vespucci, 30, della somma di lire 45.038.684, quale corrispettivo residuo per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari della provincia di Siracusa, giusto contratto rep. N.3/80, stipulato in forma pubblica il 29 febbraio 1980;

se sia a conoscenza che la direzione della casa di reclusione di Augusta, con nota n. 5495 del 10 giugno 1994, confermava il credito vantato dalla ditta Rag. Oddo Concetta per i trasporti carcerari della provincia di Siracusa per gli anni 1983/1984, invitando la predetta ditta ad emettere regolare fattura per l'importo di lire 45.038.684;

se sia a conoscenza che le fatture chieste erano state già da tempo emesse dalla ditta Oddo Concetta, e precisamente in data 28 ottobre 1992 e regolarmente inoltrate per i provvedimenti conseguenti;

se sia a conoscenza che, in palese contrasto con quanto più volte ufficialmente affermato, i competenti uffici del ministero, in pendenza di contenzioso per altri e distinti crediti vantati dalla citata ditta, hanno inserito anche le somme di che trattasi nel giudizio in corso;

se non ritenga che ciò comporti un evidente danno all'erario, connesso alla liquidazione di ulteriori e ingiustificabili interessi maturandi su crediti già esplicitamente e formalmente riconosciuti alla citata ditta;

quali iniziative intenda adottare con la necessaria sollecitudine affinché non si ritardi ulteriormente, in maniera iniqua e ingiustificabile, la liquidazione delle somme dovute alla ditta interessata, atteso la riconosciuta esigibilità del credito e l'avvenuta emissione delle relative fatture.

(4-02161)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

La Ditta Oddo Concetta, in quanto appaltatrice del servizio dei trasporti carcerari nella provincia di Siracusa, giusto contratto stipulato in forma pubblica il 29

febbraio 1980, risulta creditrice della somma residua di L. 45.038.684.

A seguito di controllo effettuato dal direttore della Casa Circondariale di Siracusa sui fogli di contabilità, sui coupons allegati e sulla corrispondenza epistolare intercorsa con la Ditta, tale credito vantato è risultato inattendibile.

Gli atti sono stati pertanto inviati alla Procura della Repubblica di Siracusa che ha instaurato procedimento penale a carico di Oddo Concetta e Lo Presti Giovanni per il reato di cui agli artt. 110-640c.p..

Tutti gli atti contabili sono stati sottoposti a sequestro ed il Tribunale penale di Siracusa ha disposto una perizia contabile dalla quale sono emerse differenze chilometriche fatturate in eccesso e duplicazioni di documenti di diversa natura.

Con sentenza istruttoria in data 19-24 aprile 1991 il Giudice Istruttore ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della Oddo e del Lo Presti in ordine al reato loro in concorso ascritto perché estinto per intervenuta amnistia.

Con decreto ingiuntivo notificato in data 6 giugno 1993 la ditta Oddo Concetta ha richiesto il pagamento dei crediti vantati.

Pende, al riguardo, opposizione a decreto ingiuntivo della ditta e la vertenza sarà trattata all'udienza collegiale del 4 ottobre p.v..

L'Avvocatura Generale dello Stato ha poi comunicato che con ordinanza del 17 maggio 1996 il Giudice ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti.

Si attende pertanto l'esito dell'udienza del 4.10.1996 per potere regolarizzare le pendenze in argomento.

Per quanto concerne i crediti vantati dalla stessa ditta per il servizio mantenimento detenuti riferito all'esercizio 1984 e relativi alla Casa Circondariale di Ragusa (L.6.088.400) e alla Casa Circondariale di Siracusa (L.4.731.215) si è regolarmente provveduto, con decreto ministeriale prot. n. 633963 datato 9 ottobre 1995, alla liquidazione dei relativi saldi nonché al pagamento degli interessi legali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

BRUNALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il carcere di Volterra ospita 173 detenuti a fronte di una capienza massima di 125;

l'organico di 130 unità di agenti di polizia penitenziaria è oggi ridotto a 115 di cui otto unità distaccate e in missione;

i recenti ulteriori ridimensionamenti delle ore di lavoro straordinario hanno di fatto contribuito ad evidenziare le carenze strutturali di detto organico;

la particolare struttura fisica del carcere e le importanti direttive impartite dalla legge n. 369 del 1990, che attribuiscono al personale di polizia penitenziaria, oltre ai compiti di custodia, traduzione e piantonamento, impegni specifici nelle attività di trattamento, richiedono il rispetto sostanziale delle piante organiche previste, pena l'insorgenza di problemi inerenti la sicurezza e l'armonia che deve governare la vita di ogni istituto penale;

recenti decisioni sindacali inerenti lo stato di agitazione del personale, appaiono ampiamente giustificate a tutela della professionalità degli agenti;

in attesa degli esiti inerenti il rafforzamento del corpo di Polizia penitenziaria a mezzo dei provvedimenti generali in atto, appare necessario nell'immediato richiamare in forza all'Istituto penale di Volterra le otto unità distaccate e in missione —:

se sia a conoscenza dello stato di disagio presente nel personale di polizia penitenziaria del carcere di Volterra;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere in attesa degli esiti inerenti il generale rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria. (4-01913)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che presso la Casa di Reclusione di Volterra risultano in forza n. 113 unità di polizia penitenziaria maschile e n. 3 unità del ruolo femminile a fronte di un organico previsto rispettivamente in n. 118 e 2 unità.*

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in seguito ad una valutazione delle effettive esigenze dell'istituto, agli inizi del mese di agosto scorso, ha provveduto a revocare tutti i provvedimenti di distacco e di missione emessi nei confronti del personale ivi in forza e ha disposto l'invio, per lo svolgimento del periodo di servizio tutelato (dal 21 luglio all'8 settembre 1996), di 9 agenti in prova vincitori del concorso a 1.220 posti di agente di Polizia penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARDIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la filiale di Salerno è alla ricerca di nuovi locali ove accogliere l'agenzia postale di Matinella nel comune di Albanella (SA);

i residenti sollecitano una più celere definizione della scelta dei locali per la normale erogazione dei servizi postali, ora sofferente —:

quali siano oggi i risultati ottenuti nella ricerca dei nuovi locali;

quali siano i criteri di scelta e quando si preveda l'attivazione dei servizi offerti dall'agenzia di Matinella (SA). (4-01414)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare di cui trattasi — ha comunicato che dopo aver esaminato varie offerte di locali in cui trasferire l'ufficio postale di Matinella (SA) ed aver effettuato dei sopralluoghi volti ad accertarne l'idoneità ad ospitare i servizi postali, la scelta è caduta sui locali siti in corso Europa, n. 168, distanti circa 150 metri dalla sede attuale.*

Tali ambienti sono stati, infatti, ritenuti soddisfacenti sia per la posizione centrale,

sia per l'ampiezza e sia per la configurazione planimetrica che consente una razionale sistemazione dei servizi; anche da un punto di vista economico, la scelta si è rivelata opportuna in quanto il canone mensile di un milione, ritenuto congruo dall'Ente, è stato accettato dal proprietario, il quale si è altresì dichiarato disponibile ad eseguire alcuni lavori di adattamento di sua competenza.

Nell'assicurare, infine, che tale sede verrà adeguata alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alle norme urbanistiche comprese quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, il citato Ente ha significato di non poter indicare, allo stato attuale, una data certa per il trasferimento dell'ufficio in parola nei nuovi locali, in quanto è necessario dar corso alle opere suddette per le quali, peraltro, è già stato predisposto il relativo progetto tecnico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

CENTO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta scritta n. 4-00779 del 5 giugno 1996, l'interrogante ha chiesto notizie in merito alla intenzione dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica) di acquistare uno stabile, allo stato struttura in cemento armato, ubicato sulla via Tuscolana in Roma;

con una relazione dal titolo « Le risorse logistiche dell'ISTAT — problemi e prospettive di soluzione » sottoposta al consiglio di amministrazione dell'Ente il 24 giugno scorso, il presidente, professor Alberto Zuliani, avrebbe chiesto l'autorizzazione ad avviare la trattativa di acquisto con società COEM (costruzioni ecologiche moderne), previa deroga al piano regolatore generale del comune di Roma, trattandosi di stabile industriale, da ottenere,

secondo l'ISTAT, con il ricorso all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

tale relazione prevederebbe, tra l'altro, oltre all'acquisto dell'attuale « rustico » che ospiterebbe circa 1.900 dipendenti, il mantenimento della sede centrale di via Balbo n. 16, di proprietà demaniale, ove attualmente sono ospitati circa 750 impiegati, che sarebbero ridotti a circa 300;

a seguito del trasloco nella nuova sede, la sede centrale, avendo una superficie lorda di circa 20.000 metri quadrati e netta di oltre 7.500 metri quadrati, presenterebbe un indice di affollamento davvero anomalo per la pubblica amministrazione, pari a 25 metri quadrati netti per impiegato;

a pagina 18 della predetta relazione, l'ISTAT, contraddicendo i dati a suo tempo trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento delle aree urbane - ufficio del programma per Roma Capitale — indica in 3.207 metri quadrati la superficie utile per la sede di via Balbo, facendo così ridurre l'indice di affollamento a 10,7 metri quadrati *pro capite* —:

se i Ministri interrogati siano al corrente di tale ulteriore sviluppo della vicenda relativa all'acquisto da parte dell'ISTAT del manufatto di via Tuscolana;

quali provvedimenti intendano sollecitare, ciascuno per le rispettive competenze, per scongiurare, ove il progetto di acquisto dell'immobile « industriale » fosse realizzato, eventuali danni all'erario rappresentati dall'utilizzo di una sede di proprietà demaniale, quale è quella di via Balbo 16, con una superficie lorda di circa 20.000 metri quadrati destinata ad ospitare circa 300 impiegati. (4-01424)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata in oggetto il Dirigente Generale Coordinatore dell'Ufficio del Programma per Roma Capitale con nota n. 1987 del 26.9.96 ha comunicato quanto segue: « All'Ufficio del Programma per Roma Capitale è stata formulata da parte

dell'ISTAT, unicamente una richiesta di ampliamento delle sedi di Via Tuscolana n. 1788 per mq. 4080, estendendo a tale ampliamento il regime di locazione passiva.

L'Ufficio del Programma per Roma Capitale ha predisposto la relazione e la scheda riassuntiva relative all'immobile richiesto e le ha trasmesse al Comitato interdipartimentale per la localizzazione e il riuso delle sedi della P.A. operante presso l'Ufficio medesimo.

Il Comitato nella riunione del 6 luglio 1994 ha espresso parere favorevole alla richiesta dell'ISTAT rilevando che « si tratta di un ampliamento delle sedi di via Tuscolana n.1788 e che l'immobile risulta localizzato fuori del centro storico in prossimità del raccordo anulare ».

Il Comitato medesimo ha rilevato, inoltre, che « l'ISTAT ha dichiarato che intende restituire una sede all'interno del centro storico (indica con probabilità via Gaeta n.8) e che potranno essere accorpati alcuni uffici con un evidente miglioramento della funzionalità ».

Tanto premesso, si precisa che non risulta pervenuta alcuna richiesta di acquisto di un immobile sito in Roma Via Tuscolana allo stato di « struttura in cemento armato » e di non essere a conoscenza della relazione dal titolo « le risorse logistiche dell'ISTAT — problemi e prospettive di soluzione » sottoposta al Consiglio di amministrazione dell'Ente il 24 giugno scorso, e citata dalla interrogazione parlamentare sopra indicata.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

CENTO. — Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane. — Per sapere — premesso che:

a Roma è ripresa in maniera massiccia la vendita di fabbricati immobiliari da parte di enti soggetti al controllo pubblico;

anche l'Istituto opere religiose (Ior) ha già provveduto alla vendita di gran parte del proprio patrimonio immobiliare;

circa quindici famiglie non hanno potuto acquistare;

nonostante l'impegno preso dallo Ior a non vendere o a vendere solo ad esterni che non fossero in condizioni di necessità, si sono verificate invece proprio vendite a persone esterne con lo sfratto in corso, privilegiando così la necessità « esterna » rispetto ai diritti degli « interni » più bisognosi;

non si è potuto accedere alla concessione di mutui agevolati alle famiglie meno abbienti per l'acquisto degli appartamenti, per il mancato rifinanziamento specifico da parte del Governo dovuto in base alla legge n. 457 del 1978 —:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere un incontro con lo Ior affinché mantenga gli impegni assunti nei confronti delle famiglie meno abbienti nel senso di non vendere all'esterno dei loro appartamenti e promuovere altresì le procedure per un tempestivo rifinanziamento specifico, che assicuri l'erogazione di mutui agevolati in base alla legge n. 457 del 1978. (4-01820)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, corre l'obbligo di precisare che questa Amministrazione non può intraprendere alcuna iniziativa per quanto concerne le modalità di alienazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto Opere Religiose (IOR).

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

CICU, MARRAS, CUCCU e ALEFFI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'attuazione del programma governativo, nei fatti, non sta mantenendo le promesse fatte agli italiani residenti all'estero in quanto non si ha notizia dell'attivazione delle procedure per l'espressione del diritto di voto fuori dei confini nazionali mentre si minano i presupposti fondamentali per la diffusione della lingua, della cultura e dell'informazione per gli emigrati;

nel 1992 la Rai Corporation iniziò le trasmissioni dirette dei suoi programmi, verso il continente americano, per mezzo del satellite Intelsat K.: una penetrante azione pubblicitaria consentì l'acquisizione di oltre 20.000 famiglie utenti-residenti in America (Canada e Venezuela in particolare), che acquistarono il sistema di ricezione Europlus;

nel mese di giugno di questo anno la stessa Rai Corporation ha annunciato la cessazione delle trasmissioni con il sistema Intelsat K ed antenna Europlus e l'attivazione del nuovo satellite Echostar e antenna Dish-Network, sistema incompatibile con gli impianti precedenti, disattivando, peraltro, il precedente sistema di trasmissione;

appena quattro anni fa le famiglie all'estero ebbero a sopportare un costo di 1.500 dollari per l'acquisto del sistema di ricezione satellitare ed oggi dovrebbero spendere altri 700 dollari per adeguare l'impianto;

in Canada, inoltre, il sistema di ricezione Echostar risulta illegale in quanto i programmi trasmessi dalla Rai, non avendo alcun contenuto locale, sono illegittimi per la legge canadese;

in occasione del lancio del nuovo sistema di ricezione Echostar la Rai ha pubblicizzato l'evento assumendo come *testimonial* Renzo Arbore e l'orchestra italiana, che per questo effettuò in Canada due concerti a Toronto e Montreal in cui si sarebbe annunciato l'entrata in funzione del nuovo sistema di trasmissione, cosa che non è avvenuta --;

se le trasmissioni della Rai continuino ad essere diffuse all'estero, ed in particolare nelle Americhe, anche con il sistema Intelsat K, ovvero se gli impianti già funzionanti con questo sistema siano perfettamente compatibili con qualsiasi altro sistema di trasmissione scelto;

quali costi abbia comportato la campagna pubblicitaria predisposta dalla Rai Corporation e a quanto ammonti l'onere a carico della collettività per effetto dell'im-

possibilità di trasmettere in Canada, le trasmissioni Rai in virtù di specifica normativa di legge locale, che doveva essere preventivamente nota. (4-01155)

RISPOSTA. — Al riguardo nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che la concessionaria RAI è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, nonché a predisporre, mediante apposita convenzione, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere per la diffusione della conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo.

La precedente convenzione, scaduta nel 1994 e non ancora rinnovata non essendo terminato l'iter amministrativo, è stata rinegoziata e arricchita dall'offerta di 700 ore di programmazione televisiva e di 1.380 ore di programmazione radiofonica all'anno.

Allo stato attuale, ha riferito la concessionaria, risulta avviato il nuovo progetto per il Nord America con l'inserimento dei programmi in un « bouquet » satellitare di grande diffusione. Per il Sud America sono pronti gli accordi con i due consorzi satellitari che coprono i Paesi latino-americani e con sistemi via cavo presenti in quelle nazioni. È stato firmato un accordo per la diffusione dei programmi della RAI in Asia e sono state avviate trattative per la diffusione di programmi in Australia, mentre è in via di definizione il piano di distribuzione nel Continente africano.

Per quanto attiene al progetto Rai-America, la Rai ha comunicato di aver iniziato, nel 1992, a seguito di un accordo con la società Kayfourcast e la società Telespazio, le trasmissioni dirette dei programmi per il continente americano attraverso il satellite Intelsat K. I territori interessati erano quelli degli Stati Uniti, esclusa la costa occidentale, e del Sud America, mentre in Canada l'utilizzo delle antenne per ricevere il segnale del satellite in questione non è mai stato consentito a causa delle norme in vigore in quello Stato.

In base all'accordo citato, la concessionaria ha riferito di aver fornito i pro

grammi, senza però mai occuparsi della commercializzazione dei supporti tecnici per riceverli e, pertanto, ha dichiarato di non essere informata in proposito.

Quanto al numero effettivo delle antenne acquistate per la ricezione del segnale Intelsat K, la medesima Rai nel precisare che, secondo i dati inviati dai Comitati degli Italiani all'estero, risulterebbero 300 utenti in Brasile, 500 in Argentina, 100 in Uruguay e alcune migliaia in Venezuela, ha comunicato che il vecchio sistema di trasmissione via satellite Intelsat K verrà completamente sostituito entro il 1996: tale sistema, infatti, non consente di raggiungere tutti i territori del continente americano, ed invero, gli italiani residenti nella West Coast degli Stati Uniti non hanno mai potuto ricevere il segnale Rai proveniente da Roma.

Il nuovo sistema di diffusione dei programmi, ha dichiarato la RAI, verrà applicato gradualmente nel continente americano, partendo dagli Stati Uniti: dal 19 aprile 1996 i programmi di Rai International sono diffusi da Echostar, che è il terzo gestore statunitense di programmi TV DTH (direct to home) ricevibili direttamente a casa; il segnale copre tutta l'area degli Stati Uniti (dalla East alla West Coast) ed è trasmesso insieme con i più importanti network americani e internazionali. Echostar offre circa 150 canali con la presenza di grandi società americane (Walt Disney, CNN, TBS, MBC, Discovery Channel).

Con le stesse modalità, ha proseguito la concessionaria, si sta procedendo alla ridefinizione del sistema di trasmissione in Canada e nei Paesi dell'America Latina. Per quanto riguarda questi ultimi, ha riferito che sono già state avviate trattative con i due principali operatori sudamericani di satelliti DTH in grado di coprire il territorio dai Caraibi alla terra del Fuoco e che sono state avviate trattative anche con gli operatori delle reti cavo di Argentina, Brasile, Cile, Venezuela e altri Paesi nei quali risiedono importanti comunità italiane; entro l'autunno 1996 sarà possibile realizzare un sistema di diffusione misto (satellite/cavo) del canale RAI per consentire la più ampia possibilità di scelta delle modalità di ricezione.

Rai International ha preso inoltre una serie di contatti con le competenti strutture canadesi per ottenere l'autorizzazione a diffondere in quel territorio i programmi RAI con il sistema DTH, ma la trattativa non appare facile.

Per quanto riguarda i costi, Rai International ha comunicato ufficialmente in più occasioni che sarà posta particolare attenzione per favorire il passaggio al nuovo sistema degli utenti di Rai America.

La ripetuta concessionaria, nel significare che nessun onere è previsto per la Rai International per campagne pubblicitarie, ha precisato che la medesima Società non ha organizzato alcun concerto di Renzo Arbore, sottolineando che l'interesse dell'artista è legato esclusivamente al suo entusiasmo per il progetto di Rai International e alla sua personale attenzione ai problemi delle comunità lontane dalla madrepatria.

In merito, infine, ai rapporti con partner internazionali relativamente alla ricerca di canali di distribuzione per la diffusione all'estero dei propri programmi radiotelevisivi, la Rai ha comunicato che Rai International dà attuazione all'accordo con il gruppo Dallah Albaraka, deliberato dal proprio Consiglio di amministrazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

COLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel novembre del 1995, contestualmente al trasferimento di quasi tutto il settore penale, sono state trasferite nel centro direzionale di Napoli anche le cancellerie di quella corte di appello;

il personale è stato collocato in locali già destinati all'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale penale di Napoli, e da questo mai occupati per esserne stata denunciata in quella sede la inidoneità peraltro accertata e dichiarata dalla azienda sanitaria locale ancor prima del trasferimento;

nonostante reiterati esposti inviati a tutte le autorità competenti, non si è provveduto a rimuovere le carenze denunciate, né a trasferire il personale in altra sede;

con la stagione estiva le condizioni di vivibilità sono ai limiti del sopportabile, in quanto alla mancanza di luce naturale si aggiunge la totale assenza di areazione, per la inidoneità delle apparecchiature;

in alcuni casi è stato necessario l'intervento dei medici dell'azienda sanitaria locale a causa di improvvisi malori che hanno colpito non solo il personale ma anche il pubblico —:

quali provvedimenti intenda adottare o iniziative assumere affinché, dopo una opportuna e sollecita verifica della fondatezza di quanto esposto, siano rimosse le cause che hanno determinato la situazione ed i disagi in atto. (4-01188)

RISPOSTA. — Dalle notizie assunte presso l'Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli in merito al contenuto dell'interrogazione in oggetto, risulta quanto segue.

L'attuale collocazione degli uffici della Corte di Appello penale è da ritenersi temporanea, in quanto essi verranno trasferiti, nell'autunno del corrente anno, nella Torre « C » dell'edificio.

I problemi evidenziati in relazione all'aerazione dei locali sono da riferirsi unicamente ad un arco temporale di 48 ore, durante il quale si sono verificati inconvenienti tecnici alla centrale termica, gravosamente impegnata.

Attualmente gli impianti sono regolarmente funzionanti in tutti i locali oltre che nella cosiddetta « piazza coperta », dove di recente è stata realizzata un'efficace struttura di aerazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

DE CESARIS. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

nel 1988 vennero assegnati alloggi di proprietà comunale nella zona di Tor Bella Monaca a Roma, in via A. Aspertini, dal numero civico 278 al n. 286, denominato lotto R 7;

risulta che tale assegnazione sia avvenuta senza aver completato il cantiere sia per le parti comuni dell'edificio, sia per le medesime abitazioni;

le condizioni igienico sanitarie dei fabbricati sono assai precarie a causa dell'infestazione dei sotterranei, pieni di ogni genere di masserizie e sporcizie, cui è possibile accedere senza limitazioni;

gli operatori Usl, più volte chiamati dai cittadini, si sono limitati alla disinfezione del solo ingresso civico, rifiutandosi di operare nei sotterranei;

nei sotterranei medesimi risultano esservi le fognature aperte;

la strada per entrare nei portoni è ancora non asfaltata e ciò determina allagamenti che impediscono l'accesso e si creano voragini;

ancora non sono state completate le recinzioni e tale situazione mette in pericolo la sicurezza degli inquilini;

nel verbale di consegna, risulta oggetto di assegnazione un posto d'auto scoperto, assolutamente inesistente nella realtà;

molti degli alloggi risultano essere in condizioni assai precarie, con macchie di umidità che risalgono dai muri e che rendono invivibile la situazione, in special modo per gli anziani e i malati;

confinante ai complessi medesimi, è situato un edificio aperto, semicostruito, in pieno abbandono, ricettacolo di immondizie e luogo di occasionale ricovero, in modo tale da determinare gravi conseguenze per l'incolumità dei cittadini e, in particolare, dei bambini;

le autorità competenti, più volte sollecitate, collettivamente e singolarmente, non sono a tutt'oggi intervenute con la dovuta decisione;

la situazione di degrado e disagio abitativo è assai acuta e il protrarsi della situazione è fonte di esasperazione tra i cittadini —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché sia effettuata una ricognizione tesa a chiarire le responsabilità delle competenti autorità nella vicenda, chiarendo le reciproche competenze, in modo da evitare che abbia ulteriormente a protrarsi una situazione di così grave disagio;

quali iniziative si intendano assumere in proposito per la salvaguardia della salute e della stessa incolumità fisica dei cittadini interessati, nonché della salubrità ambientale, gravemente compromessa.

(4-02317)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, il Comitato per l'Edilizia Residenziale (C.E.R.) con nota n. 3331 del 26.9.96, fa presente che ai sensi dell'articolo 28 della legge quadro in materia urbanistica n. 1150/42; la competenza relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è attribuita ai comuni, i quali, nell'esercizio della stessa godono di piena autonomia.

Sono sempre i comuni a dover provvedere alle opere di manutenzione degli alloggi di loro proprietà.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Pretura di Biella si trova, ormai da troppo tempo, in condizioni di organico assolutamente inaccettabili, con gravissime conseguenze in ordine alla funzionalità della giustizia;

la Pretura di Biella è situata — come noto — in una zona ad alta intensità industriale, con le inevitabili conseguenze relative al carico di lavoro civilistico, lavoristico ma anche penalistico (in partico-

lare è pesante il carico di processi per inquinamento e per gravi infortuni sul lavoro);

l'ufficio da anni, e precisamente dal 1989, funziona ad organico ridotto per trasferimenti non seguiti per anni dalla copertura del posto vacante o per maternità;

al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale su cinque magistrati in organico (dirigente e quattro pretori) per dieci mesi rimasero soli il pretore dirigente ed pretore di lavoro;

al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, oltre ai due magistrati di cui al capo che precede, vi era altro pretore, trasferito nell'ottobre dello stesso anno al locale Tribunale per cui per altri otto mesi pretore dirigente ed il pretore del lavoro sono rimasti soli;

nel mese di maggio 1996 è rientrata dalla maternità un quarto magistrato che, peraltro, ha già ottenuto il trasferimento a Brescia, sicché a breve lascerà di fatto l'incarico;

a fine 1996, dovrebbe assumere le funzioni nuovo magistrato proveniente da Reggio Calabria, ma che, fino a quel momento, il pretore dirigente ed il pretore del lavoro continueranno a restare soli;

recentemente, è stato affidato un uditore che, peraltro, si è scoperto essere in maternità e che, presumibilmente, ricoprirà la propria funzione non prima del luglio 1997;

pertanto, la Pretura di Biella vive la kafkiana condizione di un ufficio con la completa copertura di tutti i posti di organico, ma con un organico effettivo che continua paradossalmente ad essere costituito dal solo pretore dirigente e dal pretore del lavoro;

in aggiunta, tale situazione si verifica nel momento in cui è registrata, per effetto dell'entrata in vigore delle norme che modificano la competenza per valore e per materia, una quintuplicazione del ruolo

civile, mentre, sul piano penale la recente pronuncia della Consulta crea, di fatto, una pratica impossibilità di far coincidere la figura del GIP con quella del giudice del dibattimento —:

quali urgentissime misure intenda adottare per por fine ad una condizione di insostenibilità che, oltre a creare un rischio di vera e propria denegata giustizia, pone i due magistrati presenti nelle condizioni di affrontare l'impegnativo lavoro senza la necessaria serenità e senza il tempo sufficiente per organizzare il lavoro;

se non ritenga di dover assumere le iniziative necessarie perché sia pubblicato immediatamente il posto ricoperto dal magistrato già assegnato a Brescia, considerando che la pubblicazione dovrebbe essere imminente;

se, inoltre, in via generale, non si ritenga di dover adottare il criterio di far coincidere l'esecutività del trasferimento di un magistrato con la sua sostituzione al fine di evitare le inevitabili disfunzioni.

(4-00046)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

L'organico del personale di magistratura della Pretura circondariale di Biella è costituito dal Consigliere Pretore Dirigente attualmente presente e da quattro pretori, dei quali due sono presenti, due in entrata ed uno in uscita. Il posto vacante è stato pubblicato, senza esito, con telex del 16 maggio 1996.

L'indice ponderato di lavoro è pari a 4,47.

Per quanto concerne i due pretori in entrata, è da rilevarsi che per uno di essi è stata formulata richiesta di anticipato possesso che non è stata accolta.

Per l'altro, che è un uditore giudiziario e che avrebbe dovuto prendere possesso della sede tra il 31 ottobre ed il 6 novembre p.v., l'assunzione delle funzioni giurisdizionali verrà procrastinata di alcuni mesi in quanto il prescritto periodo di tirocinio non è stato ultimato a causa di aspettativa per maternità.

Per il pretore in uscita è stata formulata richiesta di anticipato possesso dalla Corte di Appello di Brescia ed anche in questo caso la richiesta non è stata accolta.

In data 9 gennaio 1996 questo Ministero ha formulato richiesta al C.S.M. di copertura di due posti vacanti con procedura d'urgenza.

La richiesta in questione è in evidenza al fine dell'inserimento di detti posti tra le sedi che saranno pubblicate dal C.S.M. nel prossimo mese di novembre.

Si rileva infine che nell'ufficio in questione l'organico dei pretori è stato portato da 3 a 4 unità con decreto ministeriale 20.1.1994.

Per quanto concerne un eventuale aumento dell'organico dei magistrati, si rappresenta che la commissione di studio istituita per l'elaborazione dei nuovi indici di lavoro negli uffici giudiziari ha ormai concluso i lavori.

Sulla base dei criteri individuati questo Ministero procederà alla formulazione di nuovi indici di lavoro e quindi di un progetto di revisione delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, nell'ambito del quale saranno valutate anche le esigenze dell'ufficio in questione.

Intanto, al fine di poter dare riscontro alle richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha interessato tutti i Presidenti di Corte di Appello e Procuratori Generali al fine di acquisire le eventuali proposte di revisione delle piante organiche nell'ambito delle dotazioni globali già assegnate ai relativi distretti.

Le esigenze di ampliamento delle piante organiche dell'ufficio in questione saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle ricognizioni in atto.

Naturalmente, resta ferma la possibilità per il Presidente della Corte di Appello di procedere ad applicazioni di magistrati nell'ambito del distretto ovvero di chiedere applicazioni extradistrettuali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

FILOCAMO e SGARBI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza n. 2160 del 1991 il ministro della protezione civile ha assegnato al comune di Caulonia la somma di lire 3.000.000.000 per interventi urgenti, atti a rimuovere le emergenze causate dal fenomeno di dissesto idrogeologico che interessa la rupe, su cui si adagia il centro storico di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria;

il comune, conseguentemente all'attribuzione della somma predetta, ha affidato, con atto deliberativo n. 373 del 20 settembre 1991, l'incarico ad una commissione tecnica, precedentemente costituita con atto deliberativo n. 489 del 10 maggio 1988, di redigere progetto esecutivo, per l'importo di lire 3.000.000.000, per il risanamento della zona Tinari-Maietta, perché fortemente interessate e minacciate da incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

invece, l'appalto esperito dal comune ha riguardato solo ed esclusivamente la zona Tinari per l'intero importo di lire 2.500.000.000 di effettivi lavori, tralasciando la zona Carmine-Maietta e, in data 14 gennaio 1991, sono stati consegnati i lavori alla impresa appaltatrice e, nello stesso giorno, sono stati sospesi per essere addirittura ripresi dopo circa un anno, cioè il 16 dicembre 1992;

durante la fase di espletamento dei lavori in zona Tinari (gennaio 1993), crollava parte di piazza Carmine, fortemente interessata dal fenomeno di dissesto, mentre in via Maietta, con sempre maggiore evidenza, si accentuavano pericolosi segni di cedimento, di fenditure e di avvallamento, quasi all'inverosimile;

nonostante i continui gridi di allarme, più volte lanciati da un comitato cittadino, spontaneamente costituitosi per l'emergenza frana Carmine-Maietta, nulla si è fatto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità di fronte ad un simile pericolo;

la regione Calabria, nella ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 183 del 1989, con provvedimento n. 600/5° piano triennale 1994/1996 di aggiornamento schema programmatico, approvato con deliberazione n. 5313 del 29 ottobre 1990, assegnava con riguardo al fenomeno franoso di piazza Immacolata (piazza Carmine)-Maietta lo stanziamento di lire 1.200.000.000 (somma effettivamente irrisoria a fronte della portata del problema da risolvere) e che, ancora oggi, tale somma risulta inutilizzata, mentre, giorno dopo giorno, i pericoli si aggravano per l'effettiva minaccia di crollo di buona parte del centro storico e, con essa, della perdita di vite umane e delle opere d'arte di quelle zone —:

perché uno studio di fattibilità, redatto su incarico del comune e giacente presso il ministero della protezione civile fin dal 1988, per l'importo di lire 13.000.000.000, sia stato finanziato solo per lire 3.000.000.000, tenuto conto anche e soprattutto dei due sopralluoghi effettuati e verbalizzati (maggio 1988, giugno 1990) dalla commissione grandi rischi che ha evidenziato l'indifferibile necessità di interventi risanatori per l'incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

perché la somma di lire 3.000.000.000 sia stata utilizzata solo per gli interventi in zona Tinari e non destinata, come prescritto dall'ordinanza ministeriale n. 2160 del 1991, a rimuovere le emergenze più incombenti riguardanti le zone Tinari-Maietta-Carmine;

perché la commissione nazionale di collaudo dei lavori zona Tinari non abbia mai evidenziato che la destinazione dei fondi erogati dal ministero per rimuovere le emergenze più incombenti, sono stati tutti investiti e spesi solo in zona Tinari, lasciando irrisolte le emergenze esistenti in altre zone;

perché, di fronte alla gravità del pericolo, il Governo mostri tanta insensibilità e induca, in tal modo, i cittadini cauloniati, a buon ragione, a non sentirsi tutelati dallo Stato nella salvaguardia delle loro vite,

vivendo sotto la continua minaccia di poter esser inghiottiti dall'eventuale, devastante e maleaugurato crollo di parte della rupe, su cui si adagia un centro abitato, peraltro di pregevole valore storico ed artistico che, sotto ogni profilo, è paragonabile al pregio di Gerace;

se intenda attivare tutte le procedure amministrative e di indagini, atte a dimostrare la trasparenza degli interventi effettuati e la responsabilità per i mancati interventi necessari, urgenti ed indifferibili, ed a garantire ai cittadini di Caulonia la certezza della risoluzione del grave e clamoroso pericolo. (4-00787)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata si rende noto che il risanamento del centro storico di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, è di competenza comunale.*

Da notizie assunte dal Provveditorato OO.PP. per la Calabria, con nota n. 7090 del 5/7/1996 e dal Comune di Caulonia, quest'ultimo ha ricevuto dal Ministero della Protezione Civile un primo finanziamento di L. 3 Mld, tutti utilizzati per il risanamento della zona Tinari e S. Biagio con recupero delle condizioni ambientali di parte del centro storico.

Un ulteriore finanziamento di L. 1.185.000.000 è stato erogato dalla Regione a valere sui fondi previsti dalla legge 183/89.

Per tale finanziamento è stato redatto un progetto per il risanamento di piazza Carmine — Maietta di Caulonia, progetto che attualmente è presso la Regione per l'approvazione.

Per dare comunque completezza al risanamento di tutto il centro storico di Caulonia è necessario un ulteriore finanziamento di circa 9 Mld.

L'Amministrazione comunale fa presente che esiste già un progetto di recupero di tutto il centro storico presso la Regione.

Tenuto conto che si tratta di interventi della Protezione Civile, Regione ed amministrazione comunale, questo Ministro ha provveduto con nota di pari data della

presente, a rappresentare e sollecitare l'intervento da parte delle predette Amministrazioni.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

FOTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sulla base di un elenco trasmesso all'Ente poste italiane, sede dell'Emilia-Romagna, dal direttore della filiale di Piacenza, sarebbero stati sottoposti ad accertamento professionale, per la promozione all'area quadri di secondo livello, sindacalisti e coniugi di sindacalisti non in possesso di titoli idonei;

la predetta procedura interna di individuazione dei dipendenti da promuovere ha suscitato, tra il personale in servizio presso l'Ente poste italiane della filiale di Piacenza, legittime, indignate e condivisibili rimostranze, posto che i beneficiati risulterebbero nel numero di otto sindacalisti della Cisl, e nel numero di quattro sindacalisti della Uil;

i requisiti previsti dalla normativa per le valutazioni del personale sarebbero stati del tutto ignorati, per lasciare spazio ad una vera e propria lottizzazione da « prima Repubblica », e ciò in barba alla tanto sbandierata, ma mai considerata, meritocrazia —:

se sia nota al Ministro la situazione in premessa rappresentata, e quali urgenti iniziative intenda assumere affinché l'accertamento professionale per la promozione dei dipendenti dell'Ente poste italiane all'area quadri di secondo livello, per la filiale di Piacenza, si fondi sul rispetto della normativa vigente in materia, e non sia frutto di gentili concessioni di natura chiaramente clientelare. (4-01043)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato di aver proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'inquadramento del personale in quattro aree funzionali; da tale nuovo assetto organizzativo è emersa una carenza di personale appartenente all'area quadri 2° livello (Q2), per cui si è reso necessario provvedere alla copertura dei posti vacanti attraverso una procedura con le seguenti modalità (circolare n. 35 del 7 novembre 1995):*

riserva del 61% dei posti disponibili al personale appartenente all'area operativa (ex VI livello) applicato nella circoscrizione territoriale della sede in cui risulta la carenza di organico alla data del 20 giugno 1995, che svolgeva o aveva svolto funzioni superiori di Q2 formalmente riconosciute e per le quali era stata corrisposta la relativa retribuzione;

riserva del 10% dei posti disponibili al personale appartenente all'area operativa (ex V livello) che aveva svolto, per almeno quattro anni, mansioni superiori riconducibili alle aree quadri, formalmente riconosciute e per le quali era stata corrisposta la relativa retribuzione;

riserva del 9% dei posti disponibili agli altri dipendenti dell'area operativa (ex VI livello) previo accertamento professionale;

riserva dell'11% dei posti disponibili ai dipendenti provvisti del diploma di laurea appartenenti a qualsiasi area previo accertamento professionale;

riserva del 9% dei posti disponibili all'intera area operativa previo accertamento professionale.

Ciò premesso in linea generale, il medesimo Ente ha precisato che, considerato l'elevato numero di partecipanti, è stato necessario procedere ad una preselezione attraverso la valutazione del titolo di studio posseduto dai candidati, del profitto tratto dalla partecipazione a corsi professionali

interni ed esterni, dell'esperienza lavorativa acquisita dagli stessi sia all'interno che all'esterno dell'Ente.

L'inquadramento delle unità selezionate è avvenuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata circolare n. 35/95, successivamente richiamata da note integrative ed esplicative.

Per quanto concerne in particolare la filiale di Piacenza, l'Ente nel sottolineare che lo svolgimento dell'attività sindacale non può rappresentare una discriminante all'accesso ai predetti percorsi informativi né valere quale titolo preferenziale nelle selezioni per il passaggio alle aree funzionali superiori, ha precisato che, stante l'elevato numero di dipendenti che, presso la sede in questione, svolgono attività sindacale, altrettanto consistente è stato, tra di essi, il numero di preselezionati.

L'Ente poste ha sottolineato, comunque, che tra le 14 unità promosse all'area quadri di secondo livello soltanto una svolge attività sindacale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

GASPARRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che risultano all'interrogante i seguenti fatti:*

come già segnalato con interrogazione parlamentare presentata nella dodicesima legislatura (n. 4-16458 del 30 novembre 1995) nel mese di settembre 1995 alleanza nazionale ha denunciato le gravi irregolarità nella gestione della liquidazione e del fallimento della società sportiva denominata Rimini Calcio spa, sponsorizzata da importanti cooperative « rosse » e con una fortissima presenza di irregolarità nei bilanci contabili degli ultimi cinque anni;

risulta dalla stampa che la procura della Repubblica di Firenze, competente per territorio, abbia avviato un'indagine sull'operato del giudice delegato ai fallimenti del tribunale di Rimini, dottor Federico, per avere questi dato incarico di curatore fallimentare al dottor Ferri, as-

assessore del PDS del comune di Rimini, che è un ente creditore della Rimini Calcio spa, e poiché risulta che il medesimo dottor Ferri, nella propria qualità di libero professionista, abbia curato gli interessi di alcuni attori del fallimento nella fase precedente alla messa in liquidazione della società;

una seconda indagine, questa volta avviata dalla procura della Repubblica di Rimini, avrebbe portato l'assessore Ferri, nella sua qualità di curatore fallimentare, ad ammettere che quanto denunciato precedentemente da alleanza nazionale corrisponderebbe al vero, tanto da rendere ipotizzabili gravi reati penali per lo stesso liquidatore, per i contabili, per gli amministratori e revisori della società, oltre che per alcuni *sponsors*;

risulterebbe in particolare dalle indagini in corso e da numerosi tabulati contabili, contenuti nei *computers* della società sportiva fallita e trattenuti dal colosso « rosso » della cooperazione COCIF di Forlì, uno degli attuali proprietari della nuova società Rimini Calcio, che a fronte di sponsorizzazioni in parte fasulle, anche da parte di cooperative rosse operanti nel settore dell'edilizia, venivano attuati finanziamenti e garanzie in « nero » da parte di privati, volte a contenere gli ammanchi di cassa e documentati anche da numerosi spostamenti bancari, contratti, assegni e numeri di conto corrente;

tali finanziamenti occulti, a loro volta, avrebbero generato un giro di sovrapproduzioni e di entrate in nero per la società, al punto tale da esporre numerosi amministratori e soci della società, che tentavano il salvataggio dei colori biancorossi per passione sportiva, a gravi rischi finanziari ed a reati di varia natura —:

se corrisponda al vero il fatto che, come risulta all'interrogante, il curatore fallimentare, dottor Ferri, abbia richiesto ed ottenuto dal giudice Federico la nomina del ragionier Belloni quale assistente al fallimento e che tale ragionier Belloni, nella sua qualità di responsabile amministrativo della Rimini Calcio spa, sia l'esten-

sore dei tabulati di contabilità nera in possesso dei giudici della procura della Repubblica di Firenze, senza che nessuno fino ad oggi gli abbia revocato l'incarico;

se non ritenga che il dottor Ferri, assessore piadese di un ente creditore della società sportiva, curatore degli interessi di alcuni attori del fallimento e socio, con incarichi importanti, in una delle banche attraverso cui sono transitati, secondo quanto risulta all'interrogante, una parte dei fondi neri, non sia incorso nel reato di abuso d'ufficio accettando, dapprima, l'incarico di curatore dopo che il consiglio comunale di Rimini ne aveva discusso l'inopportunità e dopo aver addirittura scritto una lettera al giudice Federico (oggi nel fascicolo riservato) nella quale perorava la propria causa e lo portava a conoscenza della situazione, tacendo poi nella prima relazione fallimentare la presenza della contabilità nera di cui era a conoscenza, nominando in seguito il ragionier Belloni quale suo assistente nel fallimento, tentando d'intimidire ad avviso dell'interrogante con una denuncia ampiamente pubblicizzata dalla stampa (« un miliardo di danni ») il presidente provinciale di alleanza nazionale che aveva denunciato le irregolarità contabili: infine ammettendo, con una successiva relazione richiesta dal pubblico ministero riminese dottor Gengarelli, dopo l'avvio dell'inchiesta della Procura fiorentina, la presenza di tutte le ipotesi di reato denunciate all'inizio di settembre da alleanza nazionale;

se non si ritenga utile ed urgente che siano avviate indagini della Guardia di Finanza sul giro di assegni di sponsorizzazioni della cooperativa « rossa » Sigla, che ha negato l'esistenza di un debito rilevato dal liquidatore, sui responsabili contabili della Sigla e su tutti coloro che, nelle varie banche, hanno cambiato gli assegni circolari;

se non si ritenga di procedere contro il giudice delegato Federico, già al centro, secondo quanto risulta all'interrogante, di un altro affare legato alla vendita di beni provenienti dalle esecuzioni fallimentari ed

immobiliari ad altri giudici riminesi, fatto già noto agli ispettori del Ministero che hanno effettuato la recente ispezione a Rimini, visto che il comportamento di tale giudice, anche nel caso della Rimini Calcio spa, dimostra a giudizio dell'interrogante in modo inequivocabile le attività della lobby politico-affaristico-giudiziaria, dall'interrogante già segnalate e legate all'insabbiamento della « tangentopoli rossa » mai nata e per le cui interrogazioni il sottoscritto resta ancora in attesa di risposta. (4-00488)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue:*

Le questioni segnalate sono state esaminate nell'ambito dell'inchiesta amministrativa disposta presso gli Uffici Giudiziari di Rimini.

All'esito di tale indagine sono state assunte le seguenti iniziative:

1) con note in data 24 gennaio 1996, il Ministro ha proposto azione disciplinare nei confronti dei dottori Concezio Arcadi e Vincenzo Andreucci, giudici del Tribunale di Rimini, ed ha richiesto al C.S.M. il trasferimento d'ufficio di quest'ultimo;

2) con nota in data 17 febbraio 1996, il Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha proposto azione disciplinare nei confronti del dott. Giovanni Rossomandi già Presidente del Tribunale di Rimini;

3) con note in data 30 aprile 1996, il Ministro ha proposto azione disciplinare nei confronti del predetto dott. Rossomandi, nonché dei dottori Ottavio Ferrari Acciajoli e Guido Federico, giudici del Tribunale di Rimini, del dott. Renato Ferraro, G.I.P. presso la Pretura di Rimini, e del dott. Daniele Paci, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;

4) con nota in data 30 maggio 1996, il Ministro ha richiesto al C.S.M. di deliberare il trasferimento d'ufficio del dott. Franco Battaglino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

Il fallimento della Rimini calcio s.p.a. è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Firenze ai sensi dell'articolo 11 c.p.p..

Il procedimento, allo stato a carico di ignoti, prende origine da notizie di stampa inerenti ad asserite irregolarità compiute dal curatore del fallimento nonché ad ipotetiche collusioni con magistrati del Tribunale fallimentare.

Per i medesimi fatti analogo procedimento pende presso la Procura della Repubblica di Rimini.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GASPARRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:*

da molti anni il Tribunale di Rimini e la sua Procura sono al centro di una confusa situazione di lotta interna fra magistrati senza che ciò, incomprensibilmente, abbia portato a seri provvedimenti da parte del Ministro competente volti a modificare la situazione;

il 19 ottobre del 1984 il dottor Eugenio Cetro, allora sostituto procuratore in Rimini ed oggi all'ufficio del GIP, veniva assoggettato alla sanzione disciplinare dell'ammonimento per comportamenti diretti a delegittimare l'allora dirigente dottor Arturo di Crecchio (atti del gennaio 1982), vantando il Cetro un rapporto preferenziale con l'allora giudice istruttore Vincenzo Andreucci, al quale risulta avrebbe trasmesso gli atti formalizzando l'istruttoria;

il 21 settembre 1983 il dottor Vincenzo Andreucci denunciava il Procuratore della Repubblica, dottor Arturo di Crecchio, accusandolo di gravi irregolarità ed abusi in atti d'ufficio e questi, malgrado venisse scagionato da ogni addebito, dopo varie traversie giudiziarie, abbandonò la magistratura per l'amarrezza e l'offesa di tanti attacchi;

parallelamente l'avvocato Antonio Zavoli, attuale esponente di punta del PDS riminese ed allora assessore alla vigilanza urbana, ha attaccato con una serie d'iniziativa amministrative, disciplinari e penali il dottor Carlo Barbera, allora come oggi comandante della polizia municipale e noto amico dell'ex dirigente dottor Di Crecchio, e ha trovato proprio nel giudice dottor Andreucci, che aveva attivato procedimenti legali rilevatisi poi infondati proprio contro il Di Crecchio, un sostegno all'interno della magistratura, con comportamenti discutibili. Basti ricordare, fra l'altro, che il Barbera subì perfino un periodo di carcerazione preventiva disposta dal dottor Andreucci, uomo noto in città per le sue simpatie progressiste, malgrado il comandante dei vigili sarebbe stato poi scagionato da ogni addebito. O basti menzionare il fatto che nei numerosi procedimenti penali a carico ora dello Zavoli ed ora del Barbera, ma soprattutto nel primo, il giudice istruttore Andreucci, che ne trattò larga parte, non si astenne mai, neppure quando fu coinvolto da ben tre procedure di legittima suspizione (due delle quali promosse dal procuratore generale di Bologna). Tutte le procedure del dottor Andreucci furono favorevoli all'avvocato Zavoli;

tali pratiche nei confronti dei superiori organi gerarchici non s'interruppero neppure con la nomina a procuratore della Repubblica del dottor Franco Battaglino, prima, e con la nuova nomina del dottor Giovanni Rossomandi a Presidente del Tribunale, poi, nel settembre del 1992. Anzi con l'emergere dei vari processi contro Vincenzo Muccioli, fondatore di San Patrignano, lo stesso Rossomandi è stato sottoposto ad attacchi inauditi, tanto che nell'aprile del 1994 il Rossomandi ha inviato un rapporto ai suoi superiori gerarchici (fra cui il Ministro di grazia e giustizia), evidenziando come il dottor Vincenzo Andreucci, divenuto nel frattempo, con il nuovo rito, giudice per le indagini preliminari, tentasse d'influenzare la formazione del collegio giudicante del Tribunale di Rimini per il procedimento sulla morte di Roberto Maranzano, « mentre erano an-

cora in corso le udienze per le indagini preliminari e prima ancora dell'udienza conclusiva e della decisione della fase processuale »;

risulterebbe dal rapporto in oggetto che il dottor Andreucci, con documento scritto ed in presenza del giudice Concezio Arcadi, tentò d'imporre la nomina nel collegio giudicante dell'altro GIP, dottor Eugenio Cetro, così come precedentemente aveva cercato di autoproporsi quale designabile presidente del collegio giudicante nel processo a carico del senatore Terzo Pierani (PDS), così come risulta dalla comunicazione del dottor Rossomandi al Presidente della Corte d'appello di Bologna in data 25 maggio 1995, protocollo 14;

già precedentemente il dottor Andreucci avesse istruito il procedimento contro Muccioli, ritenuto autore di metodi terapeutici ammissivi di coercizione fisica, che si concluse però con un giudicato di assoluzione che aveva lasciato una scia di aspri risentimenti negli ambienti giudiziari riminesi;

contro il dottor Rossomandi secondo una regia oramai consolidata nell'affare Di Crecchio, prima, ed in quello Barbera, poi, si è scatenato il solito avvocato Zavoli che, spalleggiato ancora dal dottor Andreucci e dall'ufficio del GIP, ha montato un caso giudiziario legato a sue presunte irregolarità nella gestione di due cause di divorzio, due procedimenti sostanzialmente marginali e privi di rilevanza vera. Quasi tutti i vari procedimenti accusatori intentati dall'avvocato Zavoli in proprio ed a nome delle sue clienti, Stianti Lidia e Filippucci Paola, sono già stati definitivamente archiviati dal competente Tribunale di Firenze. Ma mentre il 27 giugno 1995 il GIP di Firenze si è riservato la decisione sull'ultima ulteriore richiesta del Pubblico ministero di archiviazione, cosa che di fatto rappresenta la premessa all'archiviazione per infondatezza dell'ultima accusa, la prima commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto al *plenum* il trasferimento d'ufficio del Rossomandi per incompatibilità ambientale, con una

precipitosa udienza fissata per il 12 luglio del 1995, cioè in una data per la quale non era ancora presente la formalizzazione della definitiva sentenza di assoluzione presso il Tribunale di Firenze;

da troppo tempo dall'interno della Procura escono documenti coperti da segreto istruttorio ed usati sulla stampa locale quale strumento di lotta politica e giudiziaria, come riassunto nella memoria difensiva del Presidente Rossomandi inviata al dottor Giulio Carlucci, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, da cui risultano alcuni interrogativi drammaticamente inquietanti sull'amministrazione della giustizia a Rimini, che lo scrivente riporta per intero: « Perché e con quali compiacenti appoggi l'avvocato Zavoli produce al Consiglio superiore della magistratura in data 5 aprile 1994 un documento ancora legato al segreto e riservato, qual'è la relazione del curatore fallimentare, che configura ipotesi di reato a carico di terzi? Perché la stampa locale, ed in particolare il "Corriere di Rimini" notoriamente ispirato e controllato dal menzionato raggruppamento politico, promuove contro il Presidente del Tribunale una violenta e faziosa campagna basata solo sull'accusa privata, con anticipazioni di notizie segrete o riservate, e con prognosi di orientamenti punitivi attribuiti a comportamenti degli Organi istituzionali? Perché un parlamentare esponente di quello stesso gruppo politico (il senatore Grassi del PDS, ndr.), si prende cura di depositare presso il Consiglio superiore della magistratura in data maggio 1994 (pochi giorni prima della mia audizione), l'intero dossier dei ritagli di stampa? »;

nei giorni scorsi la stampa locale ha pubblicato una serie di articoli sulla cosiddetta vicenda del « Grand Hotel » di Riccione, che chiamano in causa l'operato della Procura della Repubblica e presunti favoritismi da questa operati a vantaggio di una delle parti in causa —:

se non si ritenga necessario inviare urgentemente un'ispezione straordinaria nel tribunale ed alla procura di Rimini ed

in tutti gli uffici di amministrazione della giustizia in quella provincia;

se non si ritenga urgente e necessario attuarsi perché siano disposti provvedimenti di sospensiva e di trasferimento verso tutti i magistrati coinvolti in questa lunghissima « storia di veleni », al fine di rendere l'amministrazione della giustizia a Rimini più credibile e permettere lo svolgimento d'indagini ispettive senza turbative o inquinamento degli atti. (4-00624)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue:

Le vicende segnalate hanno costituito oggetto di indagine nell'ambito dell'inchiesta amministrativa disposta presso gli Uffici Giudiziari di Rimini.

A seguito di tale indagine sono state assunte le seguenti iniziative:

1) con note in data 24 gennaio 1996, il Ministro ha proposto azione disciplinare nei confronti dei dottori Concezio Arcadi e Vincenzo Andreucci, giudici del Tribunale di Rimini, ed ha richiesto al C.S.M. il trasferimento d'ufficio di quest'ultimo;

2) con nota in data 17 febbraio 1996, il Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha proposto azione disciplinare nei confronti del dott. Giovanni Rossomandi già Presidente del Tribunale di Rimini;

3) con note in data 30 aprile 1996, il Ministro ha proposto azione disciplinare nei confronti del predetto dott. Rossomandi, nonché dei dottori Ottavio Ferrari Acciajoli e Guido Federico, giudici del Tribunale di Rimini, del dott. Renato Ferraro, G.I.P. presso la Pretura di Rimini, e del dott. Daniele Paci, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;

4) con nota in data 30 maggio 1996, il Ministro ha richiesto al C.S.M. di deliberare il trasferimento d'ufficio del dott. Franco Battaglino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.

La Procura della Repubblica di Firenze si è ripetutamente interessata, ai sensi del-

l'articolo 11 c.p.p., di vicende riguardanti magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Rimini.

Tra gli altri, si segnalano i seguenti procedimenti:

Procedimento, originato da esposti presentati da Muccioli Vincenzo, contro il dr. Franco Battaglino, il dr. Vincenzo Andreucci, il dr. Franco Fenganelli, tutti indagati per il reato di cui all'articolo 323 e 326 c.p., pendente con indagini prorogate ancora in corso.

Procedimento pendente, a carico di Barbara Carlo ed altri, indagati per il reato di cui agli artt. 323 e 326 c.p.

Processo pendente nella fase dibattimentale a carico del dr. Giovanni Rosso-mandi, imputato del reato di cui all'articolo 323 c.p..

Procedimento relativo alle vicende del Grand Hotel di Riccione, a carico del dr. Franco Battaglino ed altri, indagati per il reato di cui all'articolo 323 c.p., definito con richiesta di archiviazione in data 27 marzo 1996.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GARRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

negli ambienti del notariato del circondario Calatino è paventata la soppressione dell'archivio notarile avente sede in Caltagirone;

per i cittadini ed operatori del diritto, la perdita della locale struttura periferica del ministero di grazia e giustizia comporterebbe rilevanti aggravii, poiché la sede dell'archivio notarile del capoluogo si trova a Catania, ossia a 70 chilometri —:

se il Ministro sia a conoscenza della notizia;

se non si ritenga di scongiurare la paventata soppressione, provvedendo all'incremento del personale che in atto è

assegnato all'archivio notarile di Caltagirone. (4-00496)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Non esiste, allo stato, alcuna autonoma iniziativa per la soppressione dell'Archivio notarile distrettuale di Caltagirone.*

Si fa rilevare, peraltro, che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'esistenza dell'archivio notarile distrettuale è indispensabile collegata con quella di un autonomo distretto notarile.

Per tale ragione, qualora a seguito della prossima revisione della tabella notarile dovessero risultare assegnati al distretto di Caltagirone meno di 15 notai, esso verrebbe soppresso e riunito ad altro distretto, con la contestuale soppressione del relativo archivio, che continuerebbe a funzionare con la denominazione di sussidiario per le sole operazioni relative agli atti che vi si trovano già depositati e fino al trasferimento al nuovo archivio.

Si comunica, infine, per i motivi avanti rappresentati che la consistenza del personale dell'archivio non ha alcuna relazione con la sua esistenza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risulti che l'azione disciplinare nei confronti del dottor Agostino Abate e del dottor Ottavio D'Agostino, promossa in data 30 luglio 1994 dal Ministro di grazia e giustizia, ai sensi degli articoli 107 della Costituzione e 14 n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione all'articolo 18 regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, con contestuale richiesta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di volerla iniziare ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, stia procedendo al fine di non incorrere nei termini decadenziali di legge;

in merito al procedimento penale avviato a carico del dottor Paolo Caccia — già membro del Parlamento italiano e membro sostituto dell'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa ed altresì membro sostituto dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) — stanti evidenti ragioni di convenienza ed opportunità nel pubblico interesse, se non intenda accertare mediante apposita ispezione se il dottor Abate non avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell'articolo 53 del codice di procedura penale, e, nel caso ciò dovesse risultare confermato, se non intenda assumere le conseguenti iniziative disciplinari;

se il Ministro abbia acquisito e prodotto alla Procura generale presso la Corte suprema di Cassazione, Ufficio procedimenti disciplinari, formali risultanze in merito alle modalità di svolgimento dei fatti nonché alla grave e rilevata negligenza ed inosservanza dei doveri del giudice nel compimento delle proprie funzioni da parte di ambedue i succitati magistrati.

(4-01011)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

L'azione disciplinare nei confronti del dott. Agostino Abate e del dott. Ottavio D'Agostino rispettivamente Sostituto Procuratore della Repubblica e G.I.P. presso il Tribunale di Varese, è stata promossa dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con atto del 15 giugno 1994 e dal Ministro di Grazia e Giustizia con nota del 30 luglio 1994.

La relativa istruttoria (acquisizione di documenti, esami testimoniali, interrogatorio degli incolpati) è stata condotta con rito sommario e si è conclusa con richiesta motivata di proscioglimento del 16 maggio 1995.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha disatteso tale richiesta ed ha fissato per la discussione orale l'udienza del 22 luglio 1995. Alla detta udienza la Sezione, in esito a dibattimento, ha assolto gli incolpati con la formula « per essere risultati esclusi gli addebiti ».

Apparendo la decisione adeguatamente motivata e sottraendosi la stessa a censure sotto il profilo della legittimità, non si è ritenuto di dover proporre impugnativa.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GRILLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

che fine abbia fatto il finanziamento di lire 1.500.000.000 disposto da codesto ministero in data 17 ottobre 1989 per la ricostruzione del primo stralcio funzionale della chiesa della Madonna Maria SS. della Cava di Marsala, danneggiata dagli eventi bellici nel 1943, finanziamento accreditato al provveditorato per le opere pubbliche di Palermo con fondi sul capitolo 9301. La Madonna della Cava è la patrona della città di Marsala e, dopo così lungo tempo dai danni della guerra e dal predetto finanziamento, l'attesa e gli interrogativi dell'intera popolazione sono notevoli, con la preoccupazione di dovere ancora attendere del tempo per vedere almeno l'inizio dei lavori dell'auspicata ricostruzione;

quali iniziative intenda adottare per rendere operante al più presto il predetto finanziamento e per il necessario completamento dell'opera. (4-00661)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto indicata, il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia, con nota n. 12683 del 10/7/1996, e l'Ordinario Diocesano della Curia Vescovile di Mazara del Vallo, con nota in data 24/9/1996, note che sono a disposizione dell'On.le interrogante, hanno fatto presente quanto segue.*

La ricostruzione del Santuario della Madonna della Cava nel centro storico di Marsala ha comportato un lungo iter istruttorio per la approvazione delle relative perizie, iter che, in parte, è attualmente ancora in corso.

Le difficoltà che si sono palesate e che tuttora si riscontrano, sono essenzialmente

da attribuire al tipo di scelta delle fondazioni profonde previste in rapporto ai terreni sottostanti.

L'Ordinario Diocesano ha presentato numerose perizie che sono state oggetto di osservazioni da parte del CTA, osservazioni che si sono basate essenzialmente sulla constatazione che l'area interessata è particolarmente complessa e necessita di adeguate analisi geotecnico-strutturali.

L'Ordinario Diocesano ha fatto altresì presente che è stata di recente elaborata una relazione geologica redatta da uno studio tecnico totalmente estraneo alle vicende dell'appalto in oggetto, incaricato dall'ente concessionario, e riassuntiva di tutte le indagini effettuate.

Il suddetto Ordinario ha fatto, inoltre, presente che l'andamento del rapporto, fra ente concessionario e Provveditorato OO. PP., ha determinato di fatto il prolungamento dei tempi e la impossibilità di usufruire dell'ultimo finanziamento di L. 450.000.000.

Il Provveditorato alle OO.PP. ha, invece, fatto presente che a tutt'oggi è in attesa di ricevere da parte dell'Ente concessionario la perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui trattasi.

Tenuto conto che si rilevano delle difformità tra quanto comunicato dai sopraccitati soggetti, si dispone un accertamento presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia in merito alla questione di cui all'atto ispettivo.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

LECCESE. — Ai Ministri dei lavori pubblici e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

nel 1960 si costituì a Gioia del Colle (Bari) la cooperativa edilizia « impiegati Gioia » a proprietà individuale (ovvero per la costruzione di case destinate a passare in proprietà ai propri soci) che realizzò e consegnò, sin dal 1° gennaio 1968, dodici alloggi in via Carlo Sforza di Gioia del Colle (tanti quanti erano i soci), con il contributo ed il finanziamento dello Stato

ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1460, fruendo di un mutuo erogato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza amministrata dal Ministero del tesoro, che andrà ad estinguersi a dicembre 2002;

nell'arco di tempo che va dal 1968 al 1977 furono approntate, accettate e approvate da tutti i soci e dal collaudatore ministeriale (per adempiere ai dettami degli articoli 81 e seguenti del testo unico 1165/1938 sull'edilizia popolare ed economica) le tabelle millesimali, sia per determinare il valore delle singole assegnazioni sia per determinare la ripartizione delle spese comuni;

nel 1978 l'assemblea dei soci prese in esame lo stato di ripartizione degli oneri sociali conseguente alle tabelle millesimali, e quattro di essi su dodici (signori Tommaso Sati, Francesco Paolo Fasano, Giovanni Posa e Maria Giuseppa Resta in Gaudiomonte), anziché impugnare la relativa deliberazione assembleare davanti alla competente commissione regionale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, la opposero davanti all'incompetente TAR della Puglia (opposizione respinta nel 1993), nonostante la loro precedente sostanziale, incondizionata e formale approvazione accordata alle tabelle millesimali. I soci in questione, anche in assenza di decisioni giudiziali sospensive, si rifiutarono di adempiere ai versamenti sociali richiesti dalla cooperativa in virtù del citato stato di riparto oneri, accumulando così un significativo passivo economico (che creò notevoli difficoltà gestionali al sodalizio), per il quale quei soci vennero regolarmente costituiti in mora; tale circostanza ha prodotto un inarrestabile contenzioso di larghissima portata sotto ogni profilo, amministrativo, civile, penale e contabile. E ciò — per giunta — in presenza, da ormai sei anni circa, del commissario governativo, il quale, anziché risanare in tempi brevi la disastrosa amministrazione della cooperativa per le gravissime omissioni del collegio sindacale (nello spirito dell'articolo 127 del citato testo unico 1165/938) e restituirla alla gestione degli

organi statutari, sostanzialmente ne ha accresciuto i contrasti, dal momento che il medesimo (peraltro pubblico ufficiale ai sensi degli articoli 92, 93, 94 e 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile) opera ad avviso dell'interrogante in stridente contrasto con lo statuto della cooperativa e le leggi vigenti, e dal momento che, anziché operare *super partes*, assume apertamente le difese dei quattro soci di cui prima, impossessandosi così della indebita veste di giudice più che esercitare le funzioni cui è istituzionalmente preposto;

del resto, la gestione commissariale si caratterizza per essere limitata nel tempo, al fine di consentire la ricostituzione dei normali organi di amministrazione, e non è soggetta a *prorogatio sine die* (sentenza 14 aprile 1992 n. 17, in Consiglio di Stato 1992, II, 1350; Corte dei conti 23 giugno 1992, n. 26 ed altre);

peraltro il ministero dei lavori pubblici, con il corollario dei suoi organi periferici, nella precipua qualità di organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 125 del citato testo unico 1165/938 e normativa collegata, risulta aver operato in continua ed inspiegabile omissione, tant'è che risulta coinvolto anch'esso in due controversie risarcitorie (promosse dall'ex presidente della cooperativa) con grave nocimento allo Stato;

l'ex presidente della società cooperativa, signor Filippo Antonicelli, con rituale atto di invito del 20 aprile 1996 di cui attende riscontro (prodotto ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 328 codice penale), ha chiesto al ministero dei lavori pubblici di essere inteso di persona presso la sua sede in Roma e senza assistenza di procuratore legale, onde conseguire, entro il 15 giugno 1996, un atto risolutivo di constatazione, previa ricognizione dell'intera pratica, pena ulteriore azione risarcitoria nei confronti del citato dicastero;

l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 stabilisce il carattere provvisorio di alcune dichiarazioni rese ai sensi del successivo articolo 4 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), talché solo al mo-

mento di procedere all'emanazione dei provvedimenti favorevoli ai cittadini che hanno prodotto le dichiarazioni temporaneamente sostitutive le amministrazioni richiederanno agli interessati la presentazione della normale documentazione. Ciò è inoltre ribadito dal primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, norma attuativa della legge 15/1968;

a tal proposito, è ancora più chiara la circolare del ministero dell'interno dell'8 marzo 1994, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1994, n. 80) in cui — fra l'altro — si afferma che: « Giova ricordare che l'articolo 3 della legge 15/1968 riguarda esclusivamente l'amministrazione cui è diretta l'istanza tesa ad ottenere un determinato provvedimento, ed in tale ambito ammette che una serie di fatti, stati e qualità personali determinati dai regolamenti delle singole amministrazioni possono essere comprovate, in via del tutto temporanea, con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del cittadino che richiede il provvedimento. Nel momento in cui l'amministrazione riterrà di poter provvedere, scatterà l'onere di esibire la documentazione che compri la fondatezza delle dichiarazioni rese in via temporanea » —;

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati per accertare:

1) se tutti i soci della cooperativa in parola abbiano partecipato al sodalizio come d'obbligo con il carattere della mutualità e se abbiano osservato le leggi che favoriscono il raggiungimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione della Repubblica, al fine di poter vantare, ciascuno di essi, il diritto ad usufruire delle leggi speciali che regolano tal tipo di costruzioni alloggi;

2) perché il Provveditore regionale alle opere pubbliche di Bari, con sue note numeri 6031/30 maggio 1994 e 4011/29 marzo 1995 (dirette al ministero del tesoro — DGIP —, e per conoscenza al ministero dei lavori pubblici e alla cooperativa in parola), abbia concesso il nulla osta alla stipulazione del contratto edilizio di mutuo

individuale a undici soci del sodalizio in assenza della irrinunciabile documentazione che dimostri probatoriamente i loro requisiti (a conferma di quanto sostenuto con la semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), onde poter partecipare ai benefici di legge riferiti alla cooperazione a contributo erariale;

3) perché la commissione regionale per la vigilanza sull'edilizia popolare ed economica per la Puglia abbia adottato la decisione, in data 11 giugno 1988, di commissariare la cooperativa in assenza delle controdeduzioni che avrebbe reso il presidente della società (e che effettivamente rese a richiesta del ministero dei lavori pubblici) entro il 24 giugno 1988;

4) perché la commissione regionale citata, anziché prendere in esame il precedente ricorso del presidente della cooperativa del 9 febbraio 1988 (che ha respinto soltanto il 24 gennaio 1996, ovvero dopo otto, immotivati lunghi anni, provocandone il ricorso alla commissione centrale) abbia preferito adottare la citata decisione dell'11 giugno 1988, peraltro su esposto del 22 marzo 1988 dei predetti quattro soci morosi dal 1979;

5) perché la commissione regionale presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, la commissione centrale presso il ministero dei lavori pubblici e, in particolare, il ministero dei lavori pubblici, direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, divisione 1° — Edilizia Statale (pur avendo ricevuto, nel tempo assegnato, in data 27 giugno 1988, a mezzo di raccomandata a.r. n. 3998, spedita da Bari il 24 giugno 1988, contenente le richieste deduzioni del presidente della cooperativa, in cui si evidenziavano gravissime responsabilità — anche di carattere penale — del collegio sindacale della cooperativa e con cui venne richiesta una sollecita adeguata ispezione ministeriale agli atti sociali del sodalizio) abbiano ommesso continuamente i propri compiti istituzionali, cui, principalmente, ad avviso dell'interrogante, debbono essere addebitati gli sviluppi illeciti sia da parte di alcuni soci della coo-

perativa, sia da parte del collegio sindacale della medesima, sia da parte dei commissari governativi che operano dal 10 dicembre 1990 con la complicità dei citati soci e degli ex sindaci della società;

6) perché il ministero dei lavori pubblici, in presenza della decisione commissionale citata 11 giugno 1988 abbia decretato soltanto dopo due anni e mezzo lo scioglimento degli organi statutari della cooperativa, con il decreto ministeriale 4265 del 10 dicembre 1990, con ciò procurando una sorta di lunga *vacatio* in cui si produssero insanabili lacerazioni, litigiosità e contrapposizioni sociali;

7) quali siano le motivazioni giuridiche che non hanno reso riscontrabile il ricorso cautelativo (datato 28 luglio 1995) avverso la prosecuzione della gestione commissariale, prodotto dall'ex presidente della cooperativa signor Filippo Antonicelli ed inviato al ministero dei lavori pubblici, e, per conoscenza, all'onorevole Presidente della Repubblica, alla commissione centrale per l'edilizia popolare ed economica presso il ministero dei lavori pubblici, al ministero del tesoro e al commissario governativo, considerato che il citato ricorso ha per oggetto « La permanente illegalità nella gestione ad opera del commissario governativo » e « L'ingiustificato prolungamento dell'amministrazione straordinaria della cooperativa »;

8) quale sia il fondamento giuridico del compenso corrisposto al commissario governativo, pari ad un milione di lire al mese, al netto di Iva (a parere dell'interrogante in violazione dell'apposito decreto ministeriale 15 febbraio 1993 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1993), e del compenso che, a ciò aggiunto, lo stesso commissario ha stabilito in circa quattrocentomila lire mensili al commercialista, spesa ingiustificata data la natura della cooperativa;

9) perché il commissario governativo si avvalga di documentazione sociale non fornita dal preposto organo statutario (ovverosia il disciolto consiglio di ammini-

strazione della cooperativa), in conformità alle disposizioni del ministro dei lavori pubblici, senza peraltro contestarne le irregolarità, tipo quelle messe in atto, a parere dell'interrogante, dalla ragioniera Rosalia Taranto di Gioia del Colle, che, secondo quanto risulta all'interrogante, avrebbe sostanzialmente arrestato il funzionamento degli organi statutari per ben quarantotto mesi (dal 1° giugno 1987 al 23 giugno 1991), per volere dei più volte citati soci morosi (contro i quali, in quanto appunto morosi, non ha adottato adeguata azione obbligatoria) Tommaso Sati, Francesco Paolo Fasano, Giovanni Posa e Resta Maria Giuseppa, e contrariamente alle valide intimazioni del presidente della società e del consiglio di amministrazione;

10) perché gli ispettori del ministero dei lavori pubblici, dottor Virgilio Rossi e ingegner Roberto Daniele, nella loro ispezione del 24 novembre 1994, abbiano inteso prendere in considerazione soltanto la confusa informazione e documentazione fuorviante del commissario governativo (da cui è scaturita la loro relazione del 5 gennaio 1995) ed abbiano rifiutato, sebbene offerta, quella dell'ex presidente della cooperativa, da cui discende il risultato confuso, non verificato nella formalità e nella sostanza, nonché contraddittorio della loro relazione, in quanto essa non ha tenuto in conto persino due ordinanze del tribunale di Bari ed una del vice pretore di Gioia del Colle a carico dell'attore e soccombente commissario governativo, e, particolarmente, non abbiano inteso verificare la regolarità di due appalti (di cui uno rimasto ignoto nella sua sorte, in quanto seguito dal secondo più dispendioso ed immotivato) di lavori di manutenzione straordinaria, portati comunque a termine dal commissario governativo Di Jeso in assenza dei relativi poteri, il quale, a sua volta venne addirittura sollevato dal mandato;

11) perché i citati ispettori ministeriali non abbiano tenuto conto che, nel 1993, da parte del commissario governativo (tutt'ora operante dal 10 dicembre 1990) vennero espletate due gare di ap-

palto per lavori straordinari alla palazzina sociale, una dovuta e di sopportabile entità (poi inspiegatamente scartata), riferita ai lavori indifferibili ed urgenti di cui all'ordinanza del sindaco di Gioia del Colle n. 93 del 2 marzo 1993, e l'altra, certamente innovativa, gravosa e voluttuaria, che è costata oltre 200 milioni di lire a famiglie non abbienti, nonché notevolmente difettosa nella esecuzione dei lavori, imposta dal commissario governativo in assenza dei poteri di legge. E ciò a carico di famiglie, come l'Antonicelli ex presidente, monoreddito e sicuramente meno abbiente;

12) se e come il commissario governativo, come d'obbligo, abbia adottato adeguato atto deliberativo approvato dal Ministero dei lavori pubblici per citare in giudizio davanti al tribunale di Bari (per ben due volte nel 1993) l'ex presidente della cooperativa, in cui — si torna a ripetere — il medesimo commissario risulta soccombente, con grave danno erariale per effetto dell'articolo 28 della Costituzione, dato — peraltro — che egli rifiuta di esibire qualsiasi tipo di documentazione ritualmente richiesta;

13) se sussistano responsabilità del commissario governativo e dei funzionari del ministero dei lavori pubblici in ordine all'azione risarcitoria promossa dall'ex presidente della società cooperativa, con citazione notificata il 28 e 29 aprile 1996;

14) perché il dottor Marcello Arredi, direttore generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali del ministero dei lavori pubblici (giusta primo comma della sua nota n. 4590/94 — 1857/95 del 19 giugno 1995 e conseguente rituale riscontro, con costituzione in mora dell'Antonicelli in data 5 luglio 1995 — prodotta ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 328 codice penale — rimasto inevaso) ad oggi non abbia ancora fornito all'ex presidente della società i conteggi in base ai quali il medesimo ha più volte richiesto di acclarare la sua posizione economica con la cooperativa, onde conseguire il nulla osta per il contratto edilizio di mutuo individuale;

15) quali siano le motivazioni secondo le quali sia il provveditore alle opere pubbliche di Bari sia la commissione regionale di vigilanza presso detto Provveditorato rifiutino il riesame dei requisiti essenziali di ciascun socio, formalmente segnalati dall'ex presidente della società cooperativa;

16) se il Ministro dei lavori pubblici intenda accordare all'ex presidente della società cooperativa signor Filippo Antonicelli la richiesta ricognizione e risoluzione della pratica entro il prossimo 15 giugno 1996 (oppure entro quale data), spiegandone la motivazione in caso di rifiuto;

17) se il Ministro dei lavori pubblici intenda sanare tutto il contenzioso che è andato sviluppandosi all'interno della « Cooperativa Impiegati Gioia » di Gioia del Colle, dal 1979 ad oggi, i cui soci (o loro eredi, in quanto già quattro di essi sono deceduti) continuano a vivere una condizione di grave contrapposizione e litigiosità;

18) se il Ministro per la funzione pubblica ravvisi eventuali responsabilità dei funzionari a vario livello del ministero


dei lavori pubblici e suoi organi decentrati, compreso il commissario governativo, dal momento che, oltre a quanto riportato nei punti precedenti, sono state prodotte, da parte del disciolto consiglio di amministrazione della cooperativa in epigrafe e particolarmente da parte dell'ex presidente della stessa, direttamente o a mezzo di procuratore legale, decine di richieste dirette a ripristinare la legalità, inviti, diffide, messe in mora e simili, rimaste tutte o quasi prive di riscontro. (4-00573)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto sono state richieste informazioni al Provveditorato alle OO.PP. di Bari.

Tali informazioni sono state fornite con nota del 1.07. 1996 prot. n. 7377 a disposizione del parlamentare interrogante, che si allega.

Dalla comparazione dell'esposizione dei fatti di cui all'interrogazione con quelle della nota soprariportata questo Ministro ha ravveduto l'opportunità di conferire al Servizio Ispettivo l'incarico di procedere ad un accertamento inteso alla verifica della correttezza e della trasparenza dell'operato segnalato nell'atto ispettivo in questione.

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1996



PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA PUGLIA - BARI

ALLEGATO 35

MOD. 714

19
21 LUG. 1996

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO INTERROGAZIONE - R O M A -

ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA
STATALE E DEI SERVIZI SPECIALI

- R O M A -

*Assieme
Prot. n. 7377 Allegati*

*Richiesta al Foglio n. 1
del*

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N°4/00573 ON.
LECCESE.

1) La cooperativa edilizia "Impiegati Gioia" di Gioia del Colle realizzò negli anni 60, 12 alloggi ma gli stessi, sebbene materialmente consegnati, non furono assegnati dall'allora Consiglio di Amministrazione (del quale faceva parte il sig. Filippo Antonicelli nella qualità di presidente della cooperativa), con il prescritto verbale di "assegnazione e consegna", ai sensi dell'art.98 del T.U. sull'edilizia economica e popolare.

Soltanto di recente il commissario governativo pro-tempore, onde perfezionare la pratica tendente ad ottenere il nulla osta alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale da parte di questo Provveditorato, ha provveduto a redigerlo in sanatoria "ora per allora".

2) Per ciò che concerne l'assunta morosità di alcuni soci della cooperativa in argomento a questo Provveditorato risulta, esclusivamente, che all'attualità è in corso la procedura ex art.103/4 comma del T.U. citato nei confronti del socio Antonicelli - tale procedura viene attivata qualora il socio si renda moroso per mancato versamento di almeno due mensilità consecutive per spese generali.

3) Al riguardo, inoltre (morosità degli altri soci), riferisce il Commissario pro-tempore che all'attualità non è stato possibile effettuare un accertamento puntuale e dettagliato, poichè agli atti non risulta allegata la regolare documentazione comprovante le spese sostenute sino a tutto il 1990. Successivamente, con la nomina dei Commissari Governativi - i quali hanno redatto regolarmente i bilanci annuali curandone il deposito presso le autorità competenti, - è stata possibile una ripartizione delle spese societarie in parti uguali fra tutti i soci. All'attualità, infatti pendono diversi contenziosi sulla regolarità o meno delle tabelle millesimali in vigore.

Pronte

(...)

Per quanto sopra il sig. Antonicelli contestando lo operato dei commissari governativi e non riconoscendo nè il metodo di ripartizione nè alcune voci di spese sostenute, ha effettuato versamenti a sua discrezione.

Infatti, a fronte di addebiti pro quote di f.1.758.000 per il 1991, f.2.414.000 per il 1992, f.14.146.000 per il 1993, f.5.348.000 per il 1994 e f.3.648.000 per il 1995, (a parte la quota fissa mensile per il mutuo di f.35.000) ha pagato f.2.313.000 il 29.12.1992, f.1.500.000 il 17.09.1993 e f.888.896 il 22.04.1996, determinando una passività di circa f.22.600.000. Appare chiaro che, per quanto esposto, ha determinato gravissimi problemi gestionali ai Commissari Governativi succedutisi.

4) Per quanto affermato in merito al ricorso al TAR va chiarito che lo stesso non ha dichiarato la propria incompetenza, bensì ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in presenza di un atto di transazione, firmato da tutti i soci, esibito in corso di causa.

5) Con riferimento poi al commissariamento della cooperativa in argomento esso è stato disposto con Decreto Ministeriale su proposta della Commissione Regionale di Vigilanza e pertanto la gestione straordinaria è di competenza della Direzione Generale dell'edilizia Statale e dei Servizi Speciali. A questo Provveditorato risulta purtuttavia che, per il periodo citato nella interrogazione di cui all'oggetto, si sono succeduti 3 commissari nei termini sottoindicati:

- DOTT.SSA ADELAIDE DI JESO	DM 4265	10.12.1990	
proroga	DM 1424	12.06.1992	11.12.1992
prorogatio fino a Dicembre 1994			
- DOTT.SSA ROSALBA ROMANELLI	DM 4652	12.01.1995	31.05.1995
prorogatio fino a novembre 1995			
- DOTT. MICHELE SANTOSTASI	DM 4506	17.11.1995	30.06.1996

5) Circa le considerazioni sulla gestione straordinaria citata non si ritiene di forniré elementi di risposta a quanto espresso nell'interrogazione anche perchè trattasi di opinioni personali non suffragate da elementi probanti.

Appare comunque sintomatico che tre commissari, funzionari presso questa Amministrazione, che hanno sempre dimostrato capacità, voglia di operare e professionalità, si siano trovati nell'impossibilità di ricondurre la cooperativa alla gestione ordinaria.

6) Per quanto riguarda le osservazioni mosse sulla documentazione che questo Provveditorato richiede per il rilascio del nulla osta al mutuo edilizio individuale, si espone quanto segue.

L'art.3 della L.04.01.1968 N°15 stabilisce il carattere provvisorio di alcune "dichiarazioni sostitutive di certificazioni".

Al fine del rilascio del predetto nulla osta vengono invece richieste "dichiarazioni sostitutive di atto notorio" ai sensi dell'art.4 della L.15, nonché in aderenza alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 13.01.1995 N°57.

Va al riguardo chiarito che:

- l'art.4 della l.4 gennaio 1968, N°15 sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme stabilisce che l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la dichiarazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede ad autenticare la sottoscrizione.

La norma ha il suo immediato precedente nell'art.7 del D.P.R. 678/1967, che è stato espressamente abrogato dall'art.28 della citata legge N.15 del 1968.

La sostituzione è giustificata dall'intento di snellire le documentazioni amministrative: l'atto notorio è indubbiamente soggetto a formalità più complesse, che appaiono obiettivamente in contrasto con la funzione precipua che esso ha di evitare le difficoltà di provare altrimenti determinate circostanze.

Quanto al limite di questa dichiarazione sostitutiva, giova avvertire che essa è contenuta entro limiti determinati: essa vale soltanto nel caso che le circostanze dichiarate siano a diretta conoscenza dell'interessato.

A questo proposito così si esprime la circolare illustrativa della predetta legge (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Riforma dell'Amministrazione, in data 21 ottobre 1968): "La disposizione riproduce l'art.7 del D. P.R. 2/08/ 1967, n.678, con la specificazione che, per poter essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato, l'atto notorio deve concernere gli atti ed i requisiti personali, o i fatti, che sono a sua diretta conoscenza. La nuova disposizione risulta, pertanto, più precisa della precedente in quanto consente la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio solo quando ciò che l'interessato dichiara sia a lui direttamente noto. Al di fuori di tali casi, quindi, va prodotto il normale atto di notorietà...".

La stessa circolare ha aggiunto che "è vietato di richiederlo (l'atto notorio), in sostituzione delle forme più agevolate di documentazione o degli accertamenti d'ufficio predisposti dalla legge".

Si ritiene per quanto di competenza di aver fornito i

richiesti elementi di risposta.


La citata interrogazione parlamentare è stata altresì inviata alla competente Commissione Regionale di Vigilanza per quanto di competenza.

7) Attualmente presso la Commissione Centrale di Vigilanza pende un ricorso inoltrato dal sig. Antonicelli avverso una sentenza della Commissione Regionale di Vigilanza che dichiarava inammissibile un ricorso dallo stesso Antonicelli. La pendenza di tale ulteriore ricorso impedisce all'attualità il rilascio del nulla osta alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale per i soci coinvolti.

8) In conclusione, dalla documentazione in atti (tra l'altro costituita di circa n°50 lettere/diffide ed intimazioni dell'Antonicelli inoltrate nell'arco di qualche mese) si può evidenziare che proprio l'atteggiamento ostruzionistico, minaccioso e litigioso del citato socio ha creato, in seno alla cooperativa, un'atmosfera di tensione e di terrore. Le continue minacce di querele, diffide e messe in mora hanno determinato negli altri soci la volontà che la gestione della cooperativa sia effettuata da un pubblico funzionario esterno alla cooperativa e quindi sopra le parti. All'attualità la situazione appare ancora problematica per la sussistenza di una moltitudine di contenziosi instaurati proprio dal sig. Antonicelli non solo avverso gli altri ma anche nei confronti di Commissari Governativi.

In particolare si fa riferimento alla citazione contro il Commissario Governativo dott.ssa Di Jeso al ricorso straordinario avverso la nomina del dott. Santostasi nonché ai numerosi ricorsi avverso atti dei Commissari, oltre alle richieste, con conseguenti minacce di denunce e querele, di azioni legali nei confronti di collaboratori/consulenti della cooperativa stessa.

I L P R O V V E D I T O R E



Il Ministro dei lavori pubblici: Di
Pietro.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il costo di un soldato di leva si aggira a circa dieci milioni l'anno: moltiplicato per centocinquanta mila, si otterrebbe un risparmio considerevole. Se poi si adottasse il sistema giusto di fare svolgere il servizio nelle zone di residenza e permettere ai giovani di tornare a casa la sera, vi sarebbe un altro forte risparmio nella spesa mensa. Le spese di rappresentanza dovrebbero essere drasticamente tagliate così quelle per circoli vari o per gli stabilimenti climatici. Le spese correnti della difesa vanno tagliate con coraggio e con la dovuta severità, poiché il pubblico denaro non può continuare ad essere dissipato — %

quali tagli pensino di apportare sui capitoli della difesa per alleviare la spesa pubblica;

se non ritengano eccessivi 31 mila miliardi per le spese della difesa;

se non ritengano assurdo che l'Italia debba mantenere un mastodontico esercito di ben 410 mila uomini;

se non sia il caso di rivedere il numero dei giovani di leva: appare assurdo il volere mantenere ben 200 mila soldati, sebbene vi sia fortunatamente una situazione internazionale abbastanza calma;

se non sia il caso di risparmiare alcune migliaia di miliardi, diminuendo il numero dei soldati di leva a 50 mila, nonché il numero degli ufficiali e sottufficiali. (4-01374)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente tagli da apportare al bilancio della Difesa per alleviare la spesa pubblica.*

Al riguardo, va innanzitutto precisato che la riduzione a 50.000 unità di militari di leva rispetto alle attuali 200.000 unità, non può essere adottata isolatamente, ma va opportunamente valutata nel contesto di una più ampia revisione della politica del

personale delle Forze armate, anche in considerazione delle possibili esigenze di riabilitazione e di funzionamento della struttura militare.

Va, comunque, precisato che nella passata legislatura il disegno di legge governativo, atto Camera n. 1307, recava talune disposizioni per il riordinamento dello stato giuridico e l'avanzamento dei militari delle Forze armate, comprese altre innovazioni concernenti il reclutamento e le dotazioni organiche dei volontari, nonché per la riforma strutturale del settore, in armonia con i contenuti del noto « Nuovo Modello di Difesa ».

L'approvazione del suddetto provvedimento avrebbe consentito di attuare la radicale ristrutturazione delle Forze armate, realizzando anche riduzioni di personale, tra cui le unità di leva corrispondentemente alla immissione in servizio di determinati contingenti di militari volontari, al fine di mantenere adeguati livelli di efficienza operativa.

Il suddetto disegno di legge, tuttavia, non ha avuto ulteriore corso per l'anticipato scioglimento delle Camere, nè, peraltro, sono state attuate entro i prescritti termini le deleghe previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, per la revisione degli assetti strutturali della Difesa, che avrebbero comportato, successivamente, la predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi per la riduzione del personale militare delle Forze armate.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

LUCCHESI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi estivi, principalmente luglio ed agosto, tutte le autostrade sono intasate ed avvengono gravi incidenti, molti dei quali provocati dagli autotreni —:

se non ritengano di disporre che il traffico pesante (camion, autotreni) sulle autostrade nei mesi di luglio ed agosto avvenga di notte e che le società autostra-

dali applichino in merito uno sconto del trenta per cento. (4-01561)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade fa presente che, sulla base delle sperimentazioni effettuate, è emersa l'inopportunità di incentivare, nel periodo estivo la circolazione dei mezzi pesanti nelle ore notturne mediante la riduzione dei pedaggi autostradali.*

Ciò in quanto un provvedimento del genere già attuato sperimentalmente in passato, non ha conseguito gli obiettivi fissati.

Infatti non solo è stato riscontrato che il volume del traffico pesante di notte è rimasto invariato ma è stato messo in evidenza che la circolazione notturna di tali mezzi aumenta il rischio di incidenti, a causa della ridotta velocità, specie nei tratti in salita, associata alla scarsa visibilità.

Protraendosi il problema evidenziato nell'atto ispettivo per l'estate 1997, questo Ministro ha incaricato l'autorità competente di individuare con l'ANAS e gli Enti territorialmente interessati una soluzione atta ad alleviare o quanto meno attenuare gli intasamenti lamentati.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

MALGIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

se risponde a verità la notizia secondo la quale l'ufficio postale di Matinelle - frazione del comune di Albanella (Salerno), sta per essere trasferita in altro locale di proprietà di tale Picilli Piero, sito al Corso Europa;

tale voce ha già destato forti preoccupazioni nella cittadinanza, atteso che l'immobile presso il quale si trasferirebbero le poste non presenterebbe i requisiti di idoneità soprattutto per la presenza di barriere architettoniche. (4-02863)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare di cui trattasi — ha comunicato che dopo aver esaminato varie offerte di locali in cui trasferire l'ufficio postale di Matinella (SA) ed aver effettuato dei sopralluoghi volti ad accertarne l'idoneità ad ospitare i servizi postali, la scelta è caduta sui locali siti in corso Europa, n. 168, distanti circa 150 metri dalla sede attuale.*

Tali ambienti sono stati, infatti, ritenuti soddisfacenti sia per la posizione centrale, sia per l'ampiezza e sia per la configurazione planimetrica che consente una razionale sistemazione dei servizi; anche da un punto di vista economico, la scelta si è rivelata opportuna in quanto il canone mensile di un milione, ritenuto congruo dall'Ente, è stato accettato dal proprietario, il quale si è altresì dichiarato disponibile ad eseguire alcuni lavori di adattamento di suo competenza.

Nell'assicurare, infine, che tale sede verrà adeguata alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alle norme urbanistiche comprese quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, il citato Ente ha significato di non poter indicare, allo stato attuale, una data certa per il trasferimento dell'ufficio in parola nei nuovi locali, in quanto è necessario dar corso alle opere suddette per le quali, peraltro, è già stato predisposto il relativo progetto tecnico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MAMMOLA, STRADELLA, ARMO-SINO, SCARPA BONAZZA BUORA, BERTUCCI, LANDOLFI, CUSCUNÀ, BOCCHINO e SAVARESE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da molti anni ormai la stampa quotidiana, a carattere locale come di livello nazionale, pubblicano inserzioni a paga-

mento di pseudoestetiste, pseudoaccompagnatrici o di altre fantasiose categorie di erogatrici di servizi, che in realtà rappresentano, in modo per nulla occulto, chiari segni di adescamento e di prostituzione;

di recente analoghe forme di adescamento alla prostituzione vengono effettuate da televisioni locali;

queste forme di « promozione commerciale » sono tacitamente accettate dalla opinione pubblica che, pur dissentendo in larga misura sulla opportunità e sulla liceità etica di tali messaggi, non ha mai ravvisato in essi alcuna violazione della legge; analogo atteggiamento è stato assunto dalla magistratura, che non ha ritenuto di intervenire né con denunce a carico dei direttori responsabili delle pubblicazioni od alle emittenti televisive, né con diffide per far porre fine a questo genere di informazione pubblicitaria;

unica, fino a questo momento, eccezione a tale politica di non intervento della magistratura è stata una denuncia a carico del direttore responsabile del quotidiano romano di opposizione all'attuale Governo « Il Tempo », denunciato e, è notizia del 25 giugno 1996, rinviato a giudizio perchè nella pubblicazione di tali messaggi è stato ravvisato il reato di « favoreggiamento della prostituzione » —:

lascia sorpresi la decisione della procura di Roma di procedere nei confronti del direttore del « Il Tempo » e del Gip di Roma di rinviare a giudizio il giornalista, in rapporto al silenzio di tutte le procure per tutte le analoghe vicende e della stessa procura di Roma per messaggi analoghi su altre testate;

ad avviso dell'interrogante, è preoccupante tale intervento della magistratura, attuato in forme inconsuete, e potendo ravvisarsi nella denuncia e nel rinvio a giudizio un tentativo di chiudere la bocca ad un giornale di opposizione, il cui direttore è stato di recente condannato anche per diffamazione nei confronti di un partito di Governo —:

quali iniziative intenda adottare, pur nel doveroso rispetto della autonomia e della indipendenza della magistratura, per evitare che, sullo stesso fatto vi siano comportamenti difformi fra le varie procure;

se non ritenga debba essere regolamentata per legge la questione dei messaggi pubblicitari concernenti attività più o meno strettamente legate alla prostituzione, sia per salvaguardare la libertà di stampa che le esigenze di carattere morale, tenendo peraltro presente che l'esercizio della prostituzione non è in sé attività penalmente rilevante. (4-01397)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e dal decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Roma che dispone il giudizio, emerge che l'imputazione contestata a Giovanni Mottola in qualità di Direttore del quotidiano Il Tempo e a Paolo Minervini, quale direttore della Società Pubblicità editoriale S.p.A. riguarda il reato di induzione alla prostituzione aggravata in concorso tra loro in quanto, accettando e pubblicando, sul giornale citato, inserzioni pubblicitarie inequivocabilmente destinate a procurare clienti a persone che si prostituiscono, favorivano la prostituzione di più persone, o, comunque, compivano, ai danni di più persone, atti di lenocinio a mezzo della stampa.

Il G.I.P. ha ritenuto che l'accusa meritasse il vaglio dibattimentale anche in considerazione della « rilevanza sociale dell'interesse protetto » dalle norme penali citate e per « la notevole potenzialità lesiva del fatto ».

Lo stesso giudice nel provvedimento richiamato ha pure rilevato che la norma contestata al Mottola e al Minervini « rende punibili tutte le attività che in qualsiasi modo facilitino l'erogazione retribuita di prestazioni sessuali e che, in ordine alla materialità del fatto, gli annunci in questione, secondo regole di comune esperienza, costituiscono un efficace mezzo di pubblicità e di procacciamento di clienti nell'esercizio del meretricio per cui oggettivamente offrono un concreto apporto alla realizza-

zione della prostituzione». D'altro canto « le indagini a campione hanno confermato quanto appartiene al notorio ovvero che gli annunci facevano riferimento a vere e proprie attività di commercio carnale ».

Quanto all'aspetto soggettivo, dal decreto emerge che « gli imputati hanno ammesso (il Mottola esplicitamente e il Minervini per implicito) che trattasi di inserzioni relative alla prostituzione e perciò hanno fornito la prova dell'elemento intenzionale del reato non avendo alcun rilievo il prospettato errore sulla liceità della condotta; e che inoltre il dolo sarebbe, in ogni caso, ravvisabile nella forma eventuale ».

Sulla base di tali argomentazioni si è ritenuto che sulla vicenda dovesse intervenire il vaglio dibattimentale.

Il richiamato atto giudiziario appare congruamente motivato con riguardo ad emergenze fattuali di oggettivo rilievo.

Inoltre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha comunicato che l'indagine ha riguardato anche altri quotidiani e periodici pubblicati in Roma.

In conseguenza, può escludersi che l'iniziativa giudiziaria sia frutto di un atteggiamento negativo nei confronti del direttore di un giornale d'opposizione.

Per quanto attiene all'ultimo punto della interrogazione, è allo studio di questo Ministero la predisposizione di eventuali interventi normativi in materia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MARINACCI, FABRIS, BUTTIGLIONE, BASTIANONI, GIOVANARDI e CARRARA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il Ministro dei lavori pubblici, con decreto ministeriale 4 marzo 1996, ha prorogato fino al 5 giugno 1996 il termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e, con lo stesso decreto, si prevede in via transitoria l'applicazione delle norme di cui al decreto 24 gennaio 1986 per le opere in corso e per le quali sia già stata presentata la denuncia prevista dall'articolo 17 della legge 2 feb-

braio 1974, n. 64, ovvero sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto —:

se non ritenga di intervenire innanzitutto per la proroga urgente di tale termine per ulteriori novanta giorni, al fine di evitare il possibile blocco delle attività edilizie con gravi danni per l'economia e per l'occupazione, e di modificarne i contenuti tecnici, per non penalizzare ulteriormente le attività economiche connesse agli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia. (4-00437)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. in ordine alla interpretazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 4.3.1996, non si è ravvisata l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 16.1.1996.

Infatti non si è ritenuto che sussistesse il pericolo del blocco delle attività edilizie in atto, dato che nella denominazione delle « opere in corso » alle quali si applica la normativa del precedente decreto 24.1.1986, rientrano non solo le costruzioni già iniziate alla data del 5.6.96 e per le quali sia stato regolarmente effettuato il deposito ai sensi dell'articolo 17 della legge 2.2.1974 n. 64 ma anche quelle per le quali, alla stessa data, risulti effettuato il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 17 della legge 64/1974.

Si fa rilevare infine che il prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della nuova normativa avrebbe finito per determinare un lunga « vacatio legis » e quindi una corsa per far approvare progetti, che non rispondono né ad effettive esigenze di urgenza né a quei parametri di sicurezza che la normativa intende introdurre nell'interesse sia pubblico che privato.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di
Pietro.

MARTINAT. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il sindaco di Roma, oltre all'elenco delle opere oggetto di intervento nel programma « Giubileo 2000 », ha preannunciato un ulteriore elenco di opere « di riserva » —:

quale sia l'elenco definitivo delle opere oggetto di finanziamento, individuante sia gli interventi cosiddetti « prioritari » che quelli cosiddetti « di riserva »;

quale sia di ciascuno di detti interventi il livello progettuale e quello conseguentemente approvativo;

se di ciascuno di essi sia stata sviluppata una analisi costi-benefici individuante le priorità;

quale sia il meccanismo di affidamento degli incarichi di progettazione e quale sia l'organismo di gestione degli stessi;

quali siano le previsioni temporali per lo sviluppo ed il completamento delle diverse fasi di approntamento dei progetti, di pubblicazione delle gare di appalto, e di completamento dei lavori per i diversi interventi prioritari;

se per qualcuno di questi interventi, aventi valenza non solo municipale, sia stata attivata una iniziativa di finanziamento o cofinanziamento UE, visto il limitatissimo ricorso che il Governo ha fatto a tale meccanismo di finanziamento.

(4-01077)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Ufficio del Programma per Roma Capitale con nota n. 2170 del 2.10.96 ha comunicato quanto segue.*

In relazione alla richiesta intesa a sapere quale sia l'elenco definitivo delle opere oggetto di finanziamento si fa presente che in data 8.7.96 la Commissione per Roma Capitale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15.12.1990, n.396, recante « Interventi per Roma Capitale della Repubblica » ha

definito — ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3.7.1996, n. 349, recante « Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 » — il Piano degli interventi concernenti la città di Roma e altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo.

In attuazione delle previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 349/1996, il Piano indica per ciascun intervento:

a) — *le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20.5.1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;*

b) — *le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 7, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;*

c) — *i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.*

In attuazione a disposto di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 349/1996 il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad intervenuta conclusione dell'iter amministrativo, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alla richiesta dell'On.le Interrogante volta a sapere quale sia di ciascun intervento il livello progettuale e quello conseguentemente approvativo, si fa presente che gli interventi ricompresi nel piano presentano, secondo le informazioni fornite dai Soggetti proponenti, diversi gradi di definizione, in relazione ai quali sono stati indicati i termini ed i tempi — di cui alle suddette lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 349/1996 — che rientrano nelle scadenze temporali utili in relazione alle celebrazioni giubilari.

In relazione alla richiesta intesa a sapere quali siano le previsioni temporali per le progettazioni e le realizzazioni degli interventi, si fa presente che per ciascun intervento ricompreso nel Piano, il Soggetto proponente ha provveduto ad indicare le pre-

visioni di costo e — giusta disposizione di cui alla suddetta lettera b) del Comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 349/1996 — le risorse finanziarie necessarie (incluse quelle occorrenti per finalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 349/96) e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Contestualmente i soggetti proponenti hanno provveduto ad indicare i benefici attesi dall'intervento stesso.

Per quanto attiene alla richiesta afferente al meccanismo di affidamento degli incarichi di progettazione ed all'organismo di gestione degli stessi si fa presente che, i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno attenersi alle disposizioni di cui alle legge 11.2.1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento alla richiesta attinente alle previsioni temporali per lo sviluppo ed il completamento delle diverse fasi di approntamento dei progetti, di pubblicazione delle gare di appalto e di completamento dei lavori per i diversi interventi prioritari, si fa presente che esse sono in stretta connessione con il diverso stato di avanzamento progettuale dei singoli interventi e che comunque i soggetti proponenti hanno indicato, per ciascun intervento — così come disposto dal comma 3, lettere c) e d), dell'articolo 1 del decreto-legge n.349/1996 — i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti ed i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese funzionali.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta intesa a sapere se per qualcuno degli interventi, aventi valenza non solo municipale, sia stata attivata una iniziativa di finanziamento o cofinanziamento UE, si fa presente che sono in corso iniziative in tal senso e che, allo stato, esse riguardano, nel suo complesso, il Piano degli interventi connessi alla celebrazioni giubilari.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

MARTINAT. — Al Ministro dei lavori pubblici e al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Roma, Francesco Rutelli, ha dichiarato che l'inizio dei lavori della linea « C » della metropolitana di Roma è prevista per il 1997, con l'attivazione operativa della linea per il dicembre 1999;

per la aggiudicazione dell'incarico di progettazione saranno necessari almeno sessanta giorni in base alle normali esperienze;

per la redazione del progetto esecutivo, già del suddetto bando, sono previsti 270 giorni, per cui non prima del marzo 1997 si avrà la disponibilità della prima stesura del progetto esecutivo;

tale progetto esecutivo dovrà essere istruito, riesaminato e sottoposto ai pareri, anche se temporalmente ridotti della « Conferenza dei servizi », richiedenti almeno un ulteriore periodo di 60 giorni;

le procedure di gara di appalto richiederanno per le formalità di legge almeno un periodo di novanta giorni tra pubblicazione, esame delle offerte ed aggiudicazione;

la situazione dei sottoservizi interessati dai lavori non è certamente completamente nota come d'altronde le possibili interferenze di origine « archeologica » —

quali siano i presupposti concreti di tali previsioni, essendo stato pubblicato in data 20 febbraio 1996, il bando per la prequalifica ai fini della gara di progettazione, avente scadenza per la presentazione delle domande il 25 marzo 1996;

se non ritenga che le affermazioni del sindaco di Roma appaiano poco realistiche e superficiali. (4-01084)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Ufficio del Programma per Roma Capitale con nota n. 2167 del 2.10.96 ha comunicato che con D.P.C.M. 4.8.95 concernente « Interrogazioni e modifiche al Programma degli interventi per Roma Capitale » sono stati inseriti in tale Programma alcuni interventi tra i quali quello denominato « Linea metropolitana S.Giovanni - Musei Vaticani », rubricato

con codice d.4.2.8. Con il medesimo D.P.C.M. sono state assegnate a tale intervento risorse finanziarie per un importo pari a L. 18 miliardi, finalizzate ad indagini e progettazioni.

Con Deliberazione della Giunta Comunale di Roma n. 112 del 12.1.96, il Comune di Roma ha provveduto all'affidamento in concessione al Consorzio Trasporti Lazio (CO.TRA.L.) della progettazione esecutiva del tracciato della linea « C » (ex G) della Metropolitana di Roma nella tratta funzionale S. Giovanni - Ottaviano (Musei Vaticani) per un corrispettivo forfettario di L. 18 miliardi, IVA inclusa.

Il progetto è già stato esaminato in sede di Conferenza dei Servizi.

Ciò premesso le previsioni attribuite, con la presente interrogazione, al Sindaco di Roma si riferiscono ad un momento nel quale il Comune di Roma indicava la linea di metropolitana in questione tra gli interventi da realizzare in vista del Giubileo del 2000 e, quindi, da ritenere funzionale entro il 1999.

Tale indicazione, allo stato, non risulta confermata e quindi, al momento, l'intervento resta incluso solo nel Programma degli Interventi per Roma Capitale.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nella struttura carceraria di Reggio Calabria, sono stati riscontrati, e più volte denunciati, gravi ed inumani inconvenienti;

da detta cassa circondariale è pervenuta all'interrogante una missiva con la quale si denunciano, per i detenuti sottoposti al regime previsto dal « 41-bis », trattamenti vessatori e condizioni da « sepolti vivi »;

dalla lettera, in particolare, emerge che a detti detenuti viene imposto di ri-

manere nelle strette celle per ventidue delle ventiquattr'ore del giorno, con porta blindata e spioncino chiusi;

viene, altresì, lamentato che le due ore di « aria » concesse vengono trascorse in quel che è definito un « canile »;

il trattamento cui vengono sottoposti i predetti detenuti è, oltre che disumano, in violazione delle leggi e dei regolamenti italiani, nonché delle direttive europee tant'è che l'Italia per queste situazioni e realtà è stata più volte condannata dagli organi competenti dell'Unione europea;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 349 del 28 luglio 1993, ha dichiarato incostituzionale l'adozione di trattamenti contrari al senso di umanità —:

se non si ritenga opportuno ed urgente disporre l'invio di una visita ispettiva per verificare se nella casa circondariale di Reggio Calabria vengano sistematicamente violati, oltre a leggi e regolamenti, diritti fondamentali ed irrinunciabili dell'uomo;

in caso positivo, quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare abusi e vessazioni e per punire i responsabili. (4-01132)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che la situazione detentiva della sezione dell'istituto di Reggio Calabria destinata ad ospitare soggetti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41 bis 20 comma O.P., è strutturata e concretamente utilizzata in modo da consentirne la vivibilità.

Il rapporto detenuti/stanza è addirittura più favorevole rispetto alle altre sezioni c.d. comuni dell'istituto, notoriamente sovraffollate per l'obiettiva necessità di allocarvi i numerosi detenuti impegnati nei processi per reati di criminalità organizzata che si stanno celebrando davanti a varie autorità giudiziarie di Reggio Calabria e Locri.

Inoltre ogni cella, oltre al normale arredamento, è dotata di un televisore a colori.

Il bagno annesso alla cella è dotato di acqua calda e fredda, water e lavabo con acqua fredda.

Si ritiene, pertanto, che i detenuti sottoposti al regime speciale, così come altri allocati nella sezione di alta sicurezza strumentalizzino disservizi, anche occasionali, e pretestuosamente lamentino condizioni di invivibilità nell'intento di essere assegnati insieme ad altri detenuti e potere così esercitare in pieno il loro carisma delinquenziale e il loro ascendente sugli altri ristretti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MICHELANGELI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 novembre 1994, nello stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano decedeva il carrellista Emilio Vizzaccaro, come riportato dal giornale *L'inchiesta*;

le cause del decesso non furono immediatamente accertate;

contestualmente venne aperta una indagine presso la procura della Repubblica di Cassino;

inizialmente ai familiari della vittima fu data, ufficiosamente, come causa del decesso il fatto che un malore avrebbe colto il lavoratore nell'espletamento delle sue mansioni;

da allora e a tutt'oggi non è stata fatta luce sulle cause del decesso: infatti non risulta all'interrogante che alcuno sia stato iscritto nel registro degli indagati ovvero rinviato a giudizio; a casa della vittima sono giunte telefonate anonime, di cui è stata data notizia alla procura, così come è stata data notizia di una lettera anonima inviata alla vedova del disgraziato operaio, nella quale l'anonimo scrivente indicava il nome ed il modo di identificazione di almeno uno dei testimoni oculari della disgrazia, chiaro sintomo che qualcuno aveva visto e che quindi potrebbe non essersi trattato di malore, né tantomeno di infarto, ma di qualcosa che non si può pubblicamente dire;

i familiari stessi e tutti gli amici del Vizzaccaro che erano andati a portargli l'estremo saluto non avrebbero mai creduto che un infarto potesse ridurre un uomo nello stato in cui lo hanno visto, in quanto mai un malore avrebbe potuto causare una ferita circoscritta e ben delineata, di forma quadrata, come quella evidentsissima sulla fronte della vittima e non avrebbero mai creduto che un malore avrebbe permesso la caduta dal muletto di cui era alla guida, tanto violenta da determinare la rottura di alcuni denti in modo irregolare; da produrre, inoltre, una ferita di una certa profondità a forma di « c » sotto il naso, una serie di escoriazioni sul viso tipiche da « trascinamento » e una ecchimosi al vertice del naso; così come sarebbe assolutamente incredibile volere attribuire ad un infarto lo schiacciamento di un solo testicolo, così come è stato riferito all'interrogante;

amici e familiari ancora sono in attesa dell'esito delle indagini della magistratura di Cassino, che ancora sta facendo luce sul caso: ci si augura non sia di quelle indagini all'italiana... in attesa di prescrizione !!!;

nessuno conosce il contenuto del fascicolo del pubblico ministero così come nessuno conosce la risposta ai quesiti formulati dal pubblico ministero al medico legale incaricato di effettuare l'autopsia, perché tutto ancora coperto da segreto istruttorio;

il rispetto che la stessa Fiat ha dimostrato ai familiari è degno di elogio in quanto le chiavi di casa del Vizzaccaro sono state restituite dopo qualche mese dal decesso, il libretto di lavoro è stato inviato alla vedova in busta intestata senza neppure una nota di accompagnamento o una parola di cordoglio (ed anche questo è stato inviato dopo mesi) così come sul feretro dell'operaio che aveva lavorato per decine di anni in regime di fedeltà e obbedienza al datore di lavoro neppure un fiore dalla Fiat;

non è concepibile che nessuno dica nulla ai familiari, neppure una parola ! Un

uomo muore in una fabbrica e nessuno vede, nessuno sente, nessuno sa! Restano una vedova e due figli nel dolore e nel dubbio;

non essendo concepibile che a distanza di due anni dalla disgrazia giustizia non sia stata fatta, diventa legittimo pensare da parte dei familiari che non verrà più fatta, e se mai si conoscerà la verità sulla morte di un uomo sano —:

se non ritenga il Ministro attivare i canali propri per conoscere a che punto sono le indagini e quali sono gli esiti a cui è giunta la magistratura cassinate, visto che tra l'altro tutto ciò non consente ai familiari della vittima di conoscere la verità e di vedersi riconoscere gli eventuali diritti sanciti dalla legge. (4-01806)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

All'esito delle indagini inerenti alla morte di Emidio Vizzaccaro il Pubblico ministero ha chiesto al Giudice delle indagini preliminari la archiviazione del procedimento.

La pubblica accusa è pervenuta ad escludere che l'evento letale sia stato determinato da malore e, sulla base anche di perizia tecnica, ha ritenuto, invece, vi sia stato un urto tra il carrello guidato dal Vizzaccaro ed un altro veicolo; tuttavia, nonostante le ripetute audizioni dei possibili testimoni dell'incidente, non ha potuto acquisire alcun concreto elemento di prova né sulla dinamica del sinistro, né sull'identità delle altre persone coinvolte.

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di non poter condividere tale esito delle indagini e, con ordinanza del 6 agosto 1996, ha indicato al Pubblico Ministero lo svolgimento di ulteriori indagini nel termine di novanta giorni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MORSELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere —* premezzo che:

la legge n. 281 del 1991 sul randagismo e il decreto legislativo n. 116 del 1992 vietano esplicitamente la vivisezione su gatti e cani randagi;

nel gennaio 1993, la pretura di Palermo aveva condannato un gruppo di sperimentatori dell'istituto di fisiologia umana dell'Università di Palermo per « incauto acquisto », perché i gatti utilizzati per esperimenti erano stati comprati da persone che li avevano trovati per strada;

la terza sezione penale della Cassazione ha annullato questa sentenza, affermando che non fu commesso incauto acquisto perché non può essere considerato un illecito catturare gatti per strada e venderli ad istituti scientifici;

è evidente la incongruità di tale sentenza che si scontra su quanto stabilito dalle leggi vigenti —:

quali urgenti iniziative intendano adottare per il pieno rispetto delle leggi di riferimento e come valutino la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che, a parere dell'interrogante, viola i fondamentali diritti degli animali in spregio alle leggi vigenti e che colloca ancora una volta l'Italia tra i paesi più sottosviluppati in materia di tutela dei diritti degli animali. (4-00442)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione sopra indicata si comunica quanto segue.

La pronunzia della Suprema corte citata nell'interrogazione riguarda una vicenda giudiziaria nella quale erano contestati i reati di maltrattamento di animali (articolo 727 c.p.) ed incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (articolo 712 c.p.) in relazione all'acquisizione di gatti randagi per esigenze di ricerca scientifica.

Con riguardo alla prima violazione il giudice di legittimità ha dovuto dichiarare l'estinzione del reato per l'intervenuta prescrizione, non senza dar atto che il giudice di merito aveva adeguatamente posto in risalto le circostanze fattuali idonee a dimostrare inutili sofferenze in danno degli animali.

In relazione al secondo capo d'imputazione la Corte, con articolata motivazione, ha posto in luce che la fattispecie richiede quanto meno una situazione di oggettivo, qualificato sospetto in ordine alla provenienza illecita del bene acquistato; ha inoltre osservato che nel caso in esame non era ravvisabile una situazione antigiuridica posto che la cattura di bestie randagie non costituisce furto o altra condotta penalmente sanzionale; ha infine rimarcato che le circostanze dell'acquisto degli animali (si trattava di procedure in atto del tutto regolarmente da circa venti anni) portavano ad escludere l'esistenza delle condizioni di sospetto volute dalla norma incriminatrice.

La pronunzia appare conforme ai principi ed a consolidati indirizzi giurisprudenziali.

Essa ha avuto anche commenti consenzienti in ambito dottrinario. Ciò consente di ritenere che, probabilmente, la contravvenzione di cui all'articolo 712 c.p. non è idonea a svolgere un ruolo significativo nell'ambito di fenomeni quali quello in esame.

Pare — invece — che possa assumere più incisivo rilievo la contravvenzione di cui all'articolo 727 c.p. nel testo novellato con la legge 22 novembre 1993 n. 473. Infatti con tale norma il legislatore sembra essersi spostato da una lettura antropocentrica della fattispecie cogliendo che anche gli animali, in quanto esseri viventi, possono ritenersi terminale diretto ed immediato della tutela normativa: si pensi al richiamo alle caratteristiche tipiche delle varie specie animali, all'incriminazione della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e infine alla previsione di un'aggravante nell'ipotesi di fatti commessi con modalità particolarmente dolorose o letali.

Si segnala, infine, che, in relazione al problema del randagismo, il Ministro delle risorse agricole sta studiando la possibilità di istituire una apposita anagrafe che consenta anche per i gatti la identificazione con specifici segni di riconoscimento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MORSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la società di distribuzione libraria Ecolibri di Bologna è stata al centro di indagini svolte dalla procura di Milano per finanziamenti collegati alle cosiddette « tangenti rosse » del conto « gabbietta »;

la federazione del PCI era socia attraverso una società controllata (Punto Radio srl), della Ecolibri, con presidente del consiglio di amministrazione Paola Luisa Occhetto, sorella dell'ex segretario del PCI-PDS;

in un articolo apparso sul n. 37 dell'Italia Settimanale vengono descritti i fatti con particolari inquietanti, che ipotizzano una serie di gravi reati, che vanno dalla bancarotta fraudolenta, alla falsificazione dei titoli, sino al falso in bilancio, a carico della Ecolibri, che fu oggetto di una denuncia-querela da parte della Fineditor di Torino;

sempre nel medesimo articolo si parla di voci nel bilancio del 1990 (versamento capitale infruttifero) che evidenziano il versamento di due miliardi e 22 milioni da parte di un ex cuoco e portinaio PDS, dal nome Giorgio Nerozzi, descrivendo un collegamento con il conto « gabbietta » di Greganti;

se tutto ciò corrisponda al vero e se intenda verificare se la magistratura bolognese abbia avuto modo di acquistare questi nuovi elementi per giungere al più presto all'accertamento delle responsabilità. (4-00767)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che il Procuratore della Repubblica di Milano ha rappresentato che nell'ambito delle indagini svolte nel suo ufficio, non risulta né un versamento di lire due miliardi ad opera di Giorgio Nerozzi, né la riferibilità a costui di alcun versamento.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MUSSOLINI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la eventuale applicazione della legge Helms-Burton da parte del governo statunitense rischia di penalizzare fortemente le imprese europee che investono a Cuba;

i Ministri degli esteri dei paesi membri dell'Unione europea hanno approvato una lista di opzioni che potrebbero essere utilizzate nel caso in cui i tribunali americani dovessero imporre penalità finanziarie alle società europee;

il Ministro in indirizzo ha affermato che se l'Unione europea non dovesse decidere con la necessaria urgenza « agiremo noi » —:

quali siano nel dettaglio le iniziative che il Governo italiano, per il tramite del Ministro in indirizzo, intenda assumere, affermando la possibilità di porre in essere attività autonome dell'Italia dal resto dei paesi dell'Unione europea. (4-02787)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata dall'onorevole Interrogante si fa presente quanto segue.*

L'emanazione da parte del legislatore statunitense di norme destinate a produrre effetti extraterritoriali rappresenta uno dei fenomeni più preoccupanti tra quelli emersi negli ultimi anni nel panorama del commercio internazionale. Il principio secondo il quale il Governo di uno Stato può unilateralmente decidere di sanzionare le azioni compiute in Paesi terzi da soggetti di altri Stati è contrario ad ogni logica giuridica: è una convinzione questa, condivisa dalla Comunità internazionale.

Contro l'applicazione extraterritoriale di norme di diritto interno si erano già pronunciati in passato numerosi Stati, ed alcuni di essi avevano predisposto misure volte a tutelare i propri cittadini dalle conseguenze dell'applicazione di tali norme. Fu durante il governo Thatcher che il Regno Unito, in occasione dell'emanazione di misure extraterritoriali da parte degli Stati Uniti, promulgò il primo esempio di « blocking statute », vale a dire di normativa volta a neutralizzare gli effetti di tali leggi. Ciò non ha impedito la prosecuzione degli

stretti rapporti politici e commerciali tra i due Paesi; allo stesso modo, l'emanazione della legge Helms-Burton non ha pregiudicato il proficuo svolgimento del Dialogo Transatlantico, che si è confermato, nei mesi scorsi, uno dei più interessanti esercizi avviati negli ultimi anni da Unione Europea e Stati Uniti.

La reazione che l'Unione Europea ed altri importanti alleati degli Stati Uniti intendono opporre alla recente emanazione di norme statunitensi caratterizzate da una forte valenza extraterritoriale è dunque in primo luogo intesa a difendere un importante principio giuridico, ed a garantire ai propri cittadini la possibilità di agire sui mercati internazionali in modo libero da indebiti condizionamenti. Lo scopo delle misure attualmente allo studio in ambito comunitario non vuole e non deve essere quello di alimentare frizioni con il principale partner politico e commerciale dell'Unione: non di ritorsione si tratta, ma di mera neutralizzazione degli effetti extraterritoriali di leggi straniere.

È per questo motivo che si intende elaborare un dispositivo di portata generale, che sia suscettibile di essere applicato nei confronti di qualunque legge destinata ad avere effetti al di fuori del territorio dello Stato che l'ha emanata; ed è ancora per questa ragione che non si è mai interrotto il dialogo su questo tema tra Unione Europea e Stati Uniti, nella speranza, ancora oggi viva, di rinvenire sul piano negoziale una soluzione al problema.

Il Consiglio Affari Generali del 15 e 16 luglio 1996 ha individuato quattro diverse categorie di misure volte a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton, affidando al COREPER il compito di verificarne le possibilità concrete di attuazione:

Il ricorso ad una normativa comunitaria o nazionale che consenta di limitare la portata degli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton e di altre eventuali norme di analogo tenore: la Commissione ha presentato al COREPER un primo progetto di regolamento, che pur essendo stato originato dall'emanazione della legge Helms-Burton, è volto alla definizione di uno

strumento di portata generale, per tutti i casi in cui uno stato terzo adotti misure destinate ad esplicitare i propri effetti al di fuori dei propri confini. Esso è fondato sui seguenti principi:

1) non riconoscimento, da parte delle Corti europee, delle sentenze emesse da tribunali di uno Stato terzo in attuazione di una norma implicante effetti extraterritoriali;

2) possibilità, per le società europee che abbiano subito atti di esecuzione sul proprio patrimonio a seguito di tali sentenze, di rivalersi sui beni delle società agenti dello Stato terzo localizzati in territorio comunitario.

Il documento della Commissione è attualmente all'esame delle competenti istanze comunitarie e degli Stati membri: esso richiederà probabilmente alcune modifiche, che ne rafforzino l'efficacia e ne rendano più solida la base giuridica. In ogni caso, la strada intrapresa sembra essere quella che più di ogni altra consente di garantire alle aziende europee un livello di tutela elevato ed omogeneo sull'intero territorio dell'unione;

la redazione e la tenuta di una lista contenente i dati identificativi delle società statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende europee ai sensi della legge Helms-Burton; al riguardo la proposta della Commissione è quella di pubblicare appositi annunci in Gazzetta Ufficiale;

l'assunzione di misure restrittive all'ingresso nel territorio dell'Unione dei dirigenti di società statunitensi che abbiano attivato le procedure previste dalla legge in esame contro società europee. Una misura di tale tenore comporta innegabili difficoltà tecniche; tra le diverse soluzioni proposte quella che più verosimilmente troverà attuazione è l'istituzione di un questionario sull'eventuale coinvolgimento in azioni legali derivanti dalla legge Helms-Burton da compiersi a cura dei dirigenti di aziende americane al momento dell'ingresso in uno Stato membro;

l'attivazione delle procedure OMC di risoluzione delle controversie. Si rammenta che la Comunità Europea ha già attivato le

procedure previste dal sistema di soluzioni delle controversie dell'organizzazione Mondiale del Commercio chiedendo agli americani le consultazioni previste in base all'articolo XXIII del GATT (merci) e all'articolo XXIII del GATS (servizi), e giungendo eventualmente alla costituzione di un panel.

Un'iniziativa comunitaria presenta indubbi vantaggi rispetto ad eventuali azioni nazionali: essa consentirebbe di manifestare concretamente la coesione esistente tra gli Stati membri su un argomento di particolare rilievo come quello dell'applicazione extraterritoriale di norme straniere; permetterebbe il superamento di difficoltà tecniche e politiche di vario genere, che all'interno di alcuni Stati potrebbero impedire l'adozione di misure nazionali; garantirebbe infine, una protezione più omogenea ed ampia degli interessi delle società europee sull'intero territorio dell'Unione. Tuttavia, qualora la strada comunitaria dovesse rivelarsi non percorribile, l'adozione di misure nazionali rappresenterebbe una soluzione di ripiego ma nondimeno opportuna. Da parte italiana, come peraltro accade in numerosi Stati membri, sono allo studio pertanto strumenti legislativi da adottare nel caso in cui le iniziative comunitarie non dovessero essere tradotte in pratica, o richiedessero eventuali integrazioni.

Scopo delle iniziative che l'Unione Europea si accinge ad attuare non è, occorre ribadirlo, un pericoloso logoramento dei rapporti con gli Stati Uniti; col neutralizzare gli effetti extraterritoriali delle leggi statunitensi recentemente entrate in vigore, si sceglie infatti l'unica strada che possa condurre entrambe le parti ad evitare di ricorrere a rivalse che condurrebbero inevitabilmente ad una « escalation », al sorgere di una guerra commerciale che nessuno auspica, e che sarebbe ben più grave delle attuali frizioni.

I rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti restano uno dei più importanti motori del commercio internazionale; insieme, si sono impegnati al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di liberalizzazione degli scambi contenuti nell'Atto Finale dell'Uruguay Round. Iniziative del tenore e del contenuto di quelle recentemente assunte da

parte statunitense, lungi dall'esaurire i loro effetti sul piano dei rapporti bilaterali, rischiano di compromettere il difficile processo di liberalizzazione che è in corso. È anche per questo motivo, che, alla vigilia della Conferenza Ministeriale di Singapore, l'Unione Europea deve opporvisi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

MUZIO — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 28 marzo 1995, i sovrintendenti della polizia penitenziaria Giampaolo Lilliu e Daniele Scalzo in servizio nel carcere di Cuneo, segnalano al direttore che il giorno precedente l'avvocato Gianluca Bonelli, candidato alle elezioni nel comune di Cuneo, aveva tenuto nell'ufficio del comandante di reparto, una riunione elettorale, alla quale avevano partecipato altri appartenenti al corpo della polizia penitenziaria; la direzione dell'istituto non ha proceduto ad aprire una inchiesta su tale violazione ma, al contrario, coloro che avevano segnalato il caso in via ufficiale, sono stati invitati dall'ispettore capo Ortu a ritirare il rapporto: al loro rifiuto è seguito un rapporto disciplinare nei loro confronti —:

quale sia l'esatto svolgimento dei fatti e le iniziative che si intendono intraprendere per ristabilire la corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Analoga interrogazione, presentata nella XII legislatura (n. 4-09192 del 5 aprile 1995), è rimasta priva di riscontro. (4-02222)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base della ricostruzione degli avvenimenti compiuta dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si riferisce quanto segue.

Dalla relazione a suo tempo presentata dal direttore della Casa Circondariale di Cuneo emerge che il 27 marzo 1995 l'avv. Gianluca Bonelli fece ingresso nell'ufficio

del Comandante di reparto del carcere, Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria Antonio Ortu.

Il legale non era in possesso di alcuna autorizzazione ad effettuare colloqui con i detenuti. L'ispettore Ortu ha ammesso di averlo ricevuto a titolo di cortesia, per il solo scambio di informazioni su questioni estranee al servizio, ed ha escluso di aver discusso di questioni politiche, ad eccezione di una accenno marginale ed occasionale alla possibile assegnazione di case popolari ad appartenenti alle forze dell'ordine in relazione all'eventuale elezione del legale a consigliere comunale.

Il Sovrintendente Capo Giampaolo Lilliu ed il Vice Sovrintendente Daniele Scalzo, in data 28 marzo 1995, presentarono al direttore della Casa Circondariale una relazione di servizio dalla quale emerge che nei corso del colloquio sarebbero state affrontate e dibattute questioni squisitamente politiche in relazione ai programmi elettorali del Bonelli.

Il Lilliu, lo Scalzo ed altri Sovrintendenti che ebbero modo di partecipare al colloquio hanno confermato che si parlò di questioni politiche, peraltro solo accennate nei contesti riferiti dall'ispettore Ortu ed incentrate sull'interesse del personale all'eventuale assegnazione di alloggi popolari.

L'accesso dei Bonelli nell'istituto appare illegittimo, in quanto egli non rivestiva le qualità previste dall'articolo 67 della legge 26 luglio 1975 n. 354.

Il competente Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria non ha ritenuto di procedere disciplinarmente nei confronti dell'ispettore Ortu.

I procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei Sovrintendente Lilliu e del Vice Sovrintendente Scalzo si sono conclusi con l'archiviazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MUZIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel maggio 1991 venivano affidate funzioni di titolare interinale della custo-

dia al vice ispettore di polizia penitenziaria Borreca, pur trovandosi presso la Casa circondariale di Cuneo tre marescialli più anziani e di più alto grado;

nel luglio 1993 il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ratificato l'assunzione del comando da parte dell'ispettore Borreca, a seguito del pensionamento del titolare fino a quel tempo assente per malattia;

il 24 gennaio 1995 sono state revocate le funzioni di Comandante di reparto al vice-ispettore di polizia penitenziaria Borreca, che sono state assegnate all'ispettore capo Ortu;

l'Ortu era presente presso la Casa circondariale di Cuneo sia nel maggio 1991 sia nel luglio 1993 e non si capiscono le ragioni del Dipartimento che solo oggi voglia modificare situazioni dallo stesso determinate;

che l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, istitutiva del corpo di polizia penitenziaria prevede espressamente che i rapporti di dipendenza funzionali non siano paralleli ai rapporti di dipendenza gerarchica;

anche recentemente l'ufficio personale ha affidato funzioni di comando a ispettori e vice ispettori, nonostante la presenza nelle sedi di ispettori più alti in grado —:

se il Ministro voglia verificare le motivazioni che hanno determinato le decisioni del dipartimento e se le conseguenti decisioni non contrastino con la norma istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria;

quali misure intenda adottare per garantire a chi, come il vice ispettore Borreca ha dimostrato professionalità e dedizione dell'assunzione delle funzioni di titolare assegnate dal dipartimento pur in presenza *illo tempore* di soggetti più alti in grado, il giusto riconoscimento;

come voglia evitare che simili decisioni frappongano ostacoli al dispiegarsi di

professionalità che hanno determinato e determinano una positiva gestione delle strutture come quella di Cuneo.

Analoga interrogazione, presentata nella XII legislatura (n. 4-06913 del 31 dicembre 1995), è rimasta priva di riscontro. (4-02225)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che l'ispettore Stefano Borreca è stato incaricato del comando del reparto di Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Cuneo con atto ministeriale del 5 luglio 1993, a seguito del collocamento a riposo del precedente comandante.*

Successivamente l'ispettore capo Ortu ha formalmente chiesto di essere chiamato a ricoprire l'incarico in questione in virtù della più elevata qualifica rivestita. Poiché l'istante aveva pieno titolo sotto il profilo gerarchico, si è reso necessario conferirgli il comando in questione, revocando le funzioni conferite al Borreca nonostante le doti personali e professionali da costui dimostrate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NEGRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

numerosi comuni del Vco (Verbania-Cusio-Ossola) del novarese rischiano di vedere « congelate » le cifre che loro spettano di diritto per avere « sacrificato » una quota del proprio territorio all'insediamento di dighe e centrali elettriche;

ciò sarebbe dovuto all'interpretazione che il ministero del tesoro darebbe in merito alla legge n. 559 del 1993, che ha soppresso le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato;

il ministero del tesoro ritiene che, in questa fattispecie, debbano essere compresi anche i sovracanonici dei bilanci im-

briferi montani (Bim), che prima l'Enel girava allo Stato che, a sua volta, li destinava ai comuni;

il decreto-legge n. 499 del 25 novembre 1995, con una interpretazione che definire « arzigogolata » sembrerebbe poco, prevederebbe una nuova procedura, con il congelamento dei fondi esistenti al 1° SD gennaio 1995 sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, per poi essere trasferiti su un altro conto infruttifero acceso presso il ministero del tesoro, che provvederebbe, poi, a riassegnare le somme al ministero dei lavori pubblici, che a sua volta le erogherebbe ai singoli enti considerando le somme come gestioni fuori bilancio del ministero dei lavori pubblici —:

se non si ritenga opportuno chiarire con estrema urgenza, visto l'importanza che hanno questi fondi per i comuni interessati, come debbano essere considerati i sovracanonici per i bacini imbriferi montani, al fine di dare a tutti certezza di diritti ed evitare eventuali sperequazioni tra comuni consorziati ed altri che ancora non lo siano.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo, restato privo di riscontro nella dodicesima legislatura (n. 4-17793 dell'11 gennaio 1996). (4-01381)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione di sovracanonici sui bacini imbriferi montani.*

Al riguardo, va innanzitutto premesso che il decreto legge del 20 settembre 1996 n. 491, sancisce che « Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge del 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del Tesoro, ad

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari ».

La medesima norma dispone l'adozione della stessa procedura per le disponibilità esistenti al 1° gennaio 1995 sul c/c fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della citata legge n.959 del 1953.

Va precisato che tale disposizione si è resa necessaria in quanto la gestione in questione, essendo « fuori bilancio », doveva soggiacere alla disciplina recata dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge n. 65 del 1989, convertito nella legge n. 155/89, con l'apertura di una contabilità speciale infruttifera presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e alla disciplina recata dalla legge n. 559/93 che all'articolo 26 prevede che tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della medesima, con esclusione delle eccezioni in essa previste, sono soppresse e le somme disponibili sulle contabilità speciali versate in entrata del bilancio statale con imputazione al Capo X - Cap. 3518.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, invece ha continuato ad utilizzare il c/c fruttifero per la gestione delle disponibilità dei fondi di cui trattasi, in considerazione della natura particolare della gestione, concernente unicamente versamenti di privati da ripartirsi, poi, tra i Comuni interessati ed i loro Consorzi.

La classificazione di gestione fuori bilancio della gestione « Sovracanonici grandi bacini imbriferi montani » è confermata anche dalla Corte dei Conti che nella propria relazione sul rendiconto generale dello Stato la ricomprende tra quelle che sono state soppresse ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della surrichiamata legge n. 155/89.

Va, peraltro, segnalato che l'esigenza di un riordino della materia delle gestioni fuori bilancio trova fondamento, non solo, nella mera operazione contabile di riconduzione in bilancio di tutte le gestioni che negli anni sono proliferate al di fuori di esso, ma, specialmente, nella necessità di rincodurre nel bilancio dello Stato una notevole entità di risorse sottratte al controllo parlamentare e a quello della Corte.

*Il Ministero dei Lavori Pubblici, interessato sulla questione, ha comunicato di aver provveduto con telegramma del 5 aprile u.s. ad interessare tutti i concessionari, affinché versino per l'anno in corso, in attuazione della nuova normativa, il relativo sovracano-
none sul citato capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato.*

Inoltre, in relazione all'ammontare delle somme versate, il Ministero dei Lavori Pubblici provvederà ad effettuare le relative liquidazioni a favore dei Comuni e Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani.

Per quanto, invece, attiene alle liquidazioni relative all'esercizio 1995, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione a favore dei Consorzi delle somme loro spettanti e dei provvedimenti di trasferimento dei fondi dal c/c in essere presso la Banca d'Italia al predetto capitolo di bilancio, sono stati disposti atti di pignoramento da parte del Pretore di Roma.

Allo stato attuale la Direzione Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici ha interessato il competente Ufficio perchè vengano forniti chiarimenti in ordine alle azioni da intraprendere al fine del recupero delle somme pignorate.

*Per quanto concerne infine l'eliminazione della « disparità di trattamento » tra i consorzi di bacini imbriferi montani che incassano direttamente i sovracano-
ni e i Comuni che li ricevono attraverso il bilancio dello Stato, sulla base della legislazione vigente, i suddetti Comuni valuteranno l'opportunità di costituirsi in consorzio.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

NEGRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

in data 22 dicembre 1995 è giunta risposta scritta all'interrogazione n. 4-11034 che, a parere dell'interrogante, contiene alcune inesattezze che rischiano di aggravare piuttosto che migliorare la situazione negli uffici giudiziari del circondario di Verbania ed in particolare:

quanto al tribunale; non si comprende per quale motivo non si sia tenuto conto delle indicazioni date, dallo stesso ordine degli avvocati e procuratori del tribunale di Verbania, sull'unico modo credibile per coprire le carenze dei livelli apicali, cioè di trasformare i posti in organico da nono (e settimo) livello in ottavo (da uno a tre), con la conseguente copertura degli stessi con l'assegnazione ai vincitori del concorso in via di espletamento, visto che, oltretutto, nella risposta non si fa riferimento al posto vacante di cancelliere dirigente;

per quanto riguarda i quattro posti vacanti di collaboratore di cancelleria, si enuncia la possibilità di copertura tramite trasferimenti a domanda in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale, senza tenere conto che ciò non risulterebbe essere mai accaduto negli ultimi anni;

quanto alla procura; sempre nella risposta all'interrogazione si riferisce che due dei tre posti vacanti di collaboratore di cancelleria sono stati coperti con trasferimenti su domanda, dimenticando però di far presente da dove gli stessi provenissero e cioè: uno è stato trasferito dal tribunale dove svolgeva funzioni di dirigente di tutte le cancellerie e l'altro dalla pretura — sezione di Omegna — la quale è rimasta completamente priva di personale abilitato alla firma, e con esso l'ufficio del giudice di pace, al quale la stessa persona era distaccata un'ora al giorno. Di conseguenza, il problema rimane nella sua interezza, poiché adesso bisogna trovare le sostituzioni nei nuovi posti vacanti;

quanto alla pretura, ufficio questo riconosciuto come il primo in Italia per carenza di organico, nella sede di Verbania sono effettivamente presenti otto unità su quattordici previste, ma, anche in questo caso, se non si effettua la trasformazione in organico dei posti vacanti di direttore di cancelleria in posti di funzionario, i livelli apicali rimarranno del tutto scoperti;

nella sezione distaccata di Omegna delle due unità presenti, il collaboratore è stato trasferito in procura, segnalato in entrata ma non in uscita; di conseguenza, essendo presente il solo operatore, deve essere applicato uno dei due collaboratori di Domodossola, pena la chiusura dell'ufficio;

per quanto riguarda la sezione di Domodossola, sono sì in forza quattro unità, ma dei due collaboratori uno è applicato ad Omegna e dei due operatori uno è applicato a Verbania;

infine nella sezione di Arona, l'unico collaboratore presente è applicato anche all'ufficio del giudice di pace —:

a cosa si debba il fatto che siano stati forniti dati, perlomeno parzialmente, inesatti e se non si ritenga che, ai deputati interroganti, sia necessario dare risposte più aderenti alla realtà, anche se le stesse dimostrano gravi ritardi dell'amministrazione pubblica su questioni estremamente delicate come quelle riguardanti il funzionamento degli uffici giudiziari;

se si intenda riconsiderare, con la dovuta e necessaria urgenza, quanto richiesto, affinché non solo gli uffici funzionino ma sia garantito, a tutti i cittadini, il diritto alla giustizia;

se siano a conoscenza dello stato di agitazione, visto la reale impossibilità di operare, che esiste tra i vice pretori ed i vice procuratori e, di conseguenza, se si intenda tenere conto anche di ciò per accelerare le procedure da mettere in campo per dare funzionalità ed efficienza agli uffici giudiziari.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella dodicesima legislatura, n. 4-18003 del 24 gennaio 1996.

(4-01382)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue: Nonostante le note difficoltà nel reperire personale da destinare alle sedi dell'Italia*

settentrionale, questo Ministero sta compiendo ogni sforzo per tentare di garantire anche agli Uffici di Verbania un dignitoso livello di funzionalità.

A tale proposito si rappresenta che con telefax n. 7390 del 16 luglio 1996 sono stati pubblicati i seguenti posti per trasferimento a domanda:

*Tribunale di Verbania
Direttore di cancelleria posti n. 2
Funzionario di cancelleria posti n. 1
Collaboratore di cancelleria posti n. 4*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania
Direttore di cancelleria posti n. 1
Collaboratore di cancelleria posti n. 2*

*Pretura di Verbania
Direttore di cancelleria posti n. 1
Collaboratore di cancelleria posti n. 1*

Per l'occasione è stato precisato che il personale in servizio presso altri Uffici di Verbania e del relativo Circondario possa ottenere il trasferimento richiesto solo se il suo allontanamento non provochi eccessivi disservizi.

È stata, inoltre, prevista con P.D.G. 17 luglio 1996, mediante l'assegnazione dei vincitori e degli idonei del concorso a 271 posti di operatore amministrativo, bandito con P.D.G. 4 febbraio 1993 (elevati a 1500 con P.D.G. 16 marzo 1995), la copertura dei seguenti posti di operatore amministrativo del Circondario di Verbania:

*Tribunale di Verbania posti n. 2
Pretura di Verbania posti n. 2*

L'assunzione in servizio avverrà nel prossimo mese di dicembre. Fino a tale momento gli Uffici interessati potranno assumere personale straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 n. 276.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NOVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

tra il Ministero di grazia e giustizia e la regione Piemonte è stato firmato il 4 dicembre 1992 un protocollo d'intesa;

1) detto protocollo amplia la necessaria collaborazione e stipula un accordo generale che consenta idonee interazioni tra le attuali competenze legislative delle due istituzioni sul piano:

1) dell'organizzazione all'interno delle strutture penitenziarie di interventi specifici volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono individuati dall'ordinamento penitenziario;

2) della cura e della riabilitazione dei soggetti ristretti che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, alcool dipendenti, malati di mente ed affetti da forme morbose diffuse, i quali hanno diritto ad una idonea assistenza socio-sanitaria;

3) dell'integrazione dei servizi territoriali delle AUSL e dei comuni con i servizi penitenziari per gli interventi a favore dei dimessi e delle famiglie dei detenuti e dei soggetti beneficiari di misure alternative o trattamentali non custodiali;

4) della promozione del benessere del personale penitenziario in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;

per la realizzazione di detti programmi di intervento deve essere assicurata la più ampia intesa tra le singole direzioni degli istituti e dei servizi sociali ministeriali, gli enti locali e le AUSL competenti per territorio;

per tutto quanto sopra, è stata convenuta una precisa intesa sulla: territorialità della pena; edilizia penitenziaria; assistenza sanitaria e salute in carcere; assistenza ai minori figli di donne detenute; formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro; interventi nel settore educativo, culturale, ricreativo e sportivo; stranieri; promozione e preparazione del volontariato penitenziario; formazione degli operatori;

le parti si sono impegnate vicendevolmente per scambi informativi e periodici, con incontri di verifica circa lo stato di attuazione di detto protocollo e con impegno dei rispettivi firmatari all'esame, all'accordo, ed all'esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato;

tutto ciò premesso, la regione Piemonte, sulla base di proprio drp n. 24/1982 e degli indirizzi dell'istituita commissione regionale per la criminalità ed il disadattamento, ha elaborato bozze di programmi di attuazione, schemi di provvedimento legislativo a supporto del lavoro avviato d'intesa con il provveditorato regionale DAP, programmi culturali e sportivi, e tutta una serie di programmazioni, che dopo un buon avvio non hanno potuto ulteriormente svilupparsi, anche per l'assenza di risposta a numerose lettere inviate al ministero di grazia e giustizia in questi tre anni, ciò che di fatto impedisce lo sviluppo delle premesse qui sopra indicate ed attese dalla popolazione detenuta —:

se il Ministro interrogato intenda intervenire per fornire alla regione Piemonte quelle risposte che possono definire le attese dovute al gran lavoro svolto, e proseguire speditamente per la concreta attuazione di quanto previsto dal protocollo stesso in materia di informazione e verifiche. (4-01025)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

La Commissione tecnico consultiva regionale, nel dare attuazione al protocollo d'intesa firmato tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Piemonte il 4.12.1992, ha privilegiato tre problematiche considerate maggiormente emergenti ed importanti: a) l'assistenza sanitaria e la salute in carcere; b) la formazione professionale e il lavoro penitenziario; c) l'edilizia penitenziaria.

Tuttavia la Regione non ha sottovalutato l'attuazione, soprattutto per gli istituti penitenziari di Torino, di interventi a favore dei detenuti nei settori culturali, ricreativi e sportivi compatibilmente con le disponibilità del personale di Polizia penitenziaria.

L'intervento che ha prodotto risultati più tangibili è stato quello relativo alla formazione professionale e al lavoro penitenziario esterno ed interno.

Nel corso degli anni '94 e '95 sono stati organizzati seminari operativi locali finalizzati a sensibilizzare sia gli operatori penitenziari che quelli territoriali allo scopo di favorire l'attuazione di progetti di reinserimento dei detenuti, il loro avvio ad attività formative e presso Centri esterni, la loro frequenza a stages aziendali per il perfezionamento della qualificazione professionale, il collocamento in attività lavorative/formative di pubblica utilità a protezione dell'ambiente, finanziate da apposita legislazione regionale (Legge Regionale 45/95; legge 1/90 a carattere sperimentale e divenuta, poi, ordinaria nell'anno 1995; Legge 28/93; Legge 18/94).

Gli interventi concernenti il settore sanitario hanno incontrato alcune difficoltà di attuazione per l'impossibilità del trasferimento di quote dei finanziamenti per l'assistenza sanitaria penitenziaria al SSN e, quindi, alla Regione Piemonte e tutto ciò non ha permesso l'integrazione negli istituti penitenziari del personale paramedico e sanitario specialistico delle ASL sul territorio.

Tuttavia sono stati garantiti gli interventi dovuti per legge in favore dei tossicodipendenti mediante i convenzionamenti con le ASL e la collaborazione con i SERT che sono presenti nei maggiori istituti piemontesi sulla base dello schema di convenzione e del Protocollo operativo elaborato dalla Commissione Nazionale per i rapporti tra il Ministero di Grazia e Giustizia e le Regioni.

Negli altri istituti penitenziari dell'area piemontese sarà sollecitato quanto prima il perfezionamento delle convenzioni con le ASL competenti.

Per quanto riguarda l'edilizia penitenziaria sono insorte alcune difficoltà nell'attuazione delle proposte avanzate dal gruppo incaricato di esaminarne le problematiche e

tutto ciò perché la materia compete per legge al Ministero dei Lavori Pubblici e a quello di Grazia e Giustizia.

Tuttavia è stato elaborato un progetto per la realizzazione di una Casa di Reclusione femminile presso l'ex Casa Circondariale di Casale Monferrato.

Si ritiene comunque necessario aprire con la Regione Piemonte un momento di verifica del protocollo.

Nell'ambito di una discussione generale si potranno chiarire varie problematiche e sviluppare tutte quelle iniziative che coinvolgono, a vari livelli, gli enti locali e questa Amministrazione e che necessariamente devono essere coordinate e supportate da un indirizzo politico e progettuale che ne garantisca efficacia e operatività.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

OLIVERIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

a seguito di ripetute iniziative sindacali, di sollecitazioni parlamentari e di numerosi enti locali calabresi, lucani, campani, in relazione alla necessità di adeguare e potenziare i lavori di manutenzione ordinaria dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, della strada a scorrimento veloce Paola-Cosenza-Crotone, della viabilità interna, si è pervenuti in data 14 giugno 1996 ad un protocollo d'intesa tra

quali iniziative intenda assumere per richiamare l'Enas al rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 giugno 1996 con le organizzazioni sindacali e procedere immediatamente all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in possesso dei requisiti richiesti. (4-02315)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS con nota del 13 settembre 1996 Prot. 850, comunica che il Compartimento per la Viabilità ANAS di Catanzaro, nel rispetto del protocollo di intesa stilato in data 14.06.1996 tra la Direzione Generale di detto Ente e le OO.SS. che prevede per tale compartimento l'as-

sunzione di n. 81 unità, ha provveduto a redigere apposita graduatoria del personale precario in possesso dei requisiti richiesti dall'accordo.

È attualmente in corso di emissione il provvedimento di assunzione di un primo contingente di n.30 unità.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Nola (Na), Salvatore di Sarno, ha denunciato lo squilibrio dei carichi di lavoro che si sta verificando a causa della disparità di trattamento fra i tribunali di Nola e Caserta;

il citato di Sarno ha segnalato che, da quando è stato istituito, il tribunale di Nola ha avuto in carico tutte le pratiche penali e civili pendenti davanti al tribunale di Napoli, che solo per il penale ammonterebbero a oltre diecimila, mentre lo stesso non sarebbe avvenuto per il tribunale di Caserta, al quale non sarebbero passate le pratiche di competenza territoriale dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

stante questa denuncia, appare chiaro che gli organici del tribunale di Nola non saranno in grado di garantire lo smaltimento rapido ed efficiente dei processi e, tra l'altro, è proprio questa carenza di organico che sta anche determinando lo sciopero degli avvocati di Nola che si protrae ormai da dieci mesi;

analoga interrogazione è stata presentata la scorsa legislatura, senza ottenere risposta —:

se sia a conoscenza dei fatti premessi in premessa e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per scongiurare sia la paralisi degli uffici giudiziari di Nola sia il rischio che lo sciopero degli avvocati possa essere ulteriormente protratto. (4-00272)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva preliminarmente che, contrariamente a quanto sostenuto, la città di Caserta non è sede di Tribunale.

Per quanto riguarda il tribunale di Noia, si comunica che l'organico del personale di magistratura è costituito dal Presidente del tribunale (presente), da 2 Presidenti di sezione (presenti) e da 19 Giudici, tra i quali 18 unità sono presenti ed 1 è in entrata.

L'organico del personale amministrativo è costituito da 58 unità, i presenti sono 49, 1 unità in entrata, 3 sono in uscita ed 11 posti sono vacanti (22,917 % di scopertura).

In particolare risultano vacanti 2 posti di funzionario di cancelleria sui 4 in organico, 7 posti di assistente giudiziario (uno dei quali pubblicato con telex del 26.7.96 e le relative domande sono in corso di esami da parte dell'apposito gruppo di lavoro) sui 16 in organico ed i 2 posti di stenodattilografo.

È da rilevarsi come la situazione delle sedi giudiziarie di Nola è sempre stata all'attenzione di questo Ministero.

Infatti, la pianta organica magistratuale del tribunale anzidetto, è stata aumentata di cinque unità in data 6.4.1995 ed i 22 posti previsti in organico sono tutti coperti.

La pianta organica del personale amministrativo è stata ampliata di due unità di funzionario di cancelleria, di una unità di collaboratore di cancelleria, di due unità di assistente giudiziario, di tre di operatore amministrativo e di una di conducente di automezzi speciali in data 18.9.1995

Con P.D.G. del 28.3.1996 è stata ulteriormente potenziato l'organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie in ragione di un posto di funzionario di cancelleria e di un posto di assistente giudiziario.

Inoltre, in data 18.4.1996, il numero degli assistenti giudiziari è stato aumentato di sei unità.

I posti vacanti conseguenti ai recenti ampliamenti negli organici del personale amministrativo, in particolare nei profili di funzionario di cancelleria e di assistente giudiziario, hanno determinato vacanze che potranno essere coperte mediante trasferi-

menti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente con le esigenze degli altri uffici giudiziari.

Per quanto concerne, infine, i due posti vacanti di stenodattilografo, si rileva che i medesimi sono di prossima copertura in quanto il relativo concorso pubblico a 764 posti è in avanzata fase di espletamento.

È inoltre opportuno tenere presente che i posti vacanti della quinta qualifica funzionale possono essere temporaneamente coperti, ad iniziativa dei Capi degli Uffici, avvalendosi di personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 364/93 convertito in L.458/93, secondo le direttive impartite dalla Direzione generale dell'organizzazione Giudiziaria con le circolari del 29.9.1993, del 5.10.1993 e del 25.10.1994.

Per quanto concerne l'esigenza di potenziamento della pianta organica magistratuale dell'Ufficio in questione, si comunica che, con decreto ministeriale 17.1.1995 è stato istituito un Gruppo di Studio per l'elaborazione dei nuovi indici di lavoro degli uffici giudiziari, la cui attività è ormai giunta nella fase finale.

All'esito, sarà possibile predisporre un progetto di revisione delle attuali dotazioni organiche magistratuali, nell'ambito del quale saranno valutate anche le esigenze dell'ufficio in oggetto.

Al fine di poter dare riscontro alle richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, la citata Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria ha trasmesso in data 28 giugno 1996 una circolare ricognitiva con la quale si chiede a tutti i Presidenti di Corte di Appello e Procuratori generali di comunicare (mediante supporto magnetico e relativo software all'uopo predisposto) le eventuali proposte di revisione delle piante organiche magistratuali ed amministrativa dei rispettivi uffici, nell'ambito delle dotazioni già assegnate ai relativi distretti.

In attesa del completamento di tale opera di revisione, il Presidente della Corte d'Appello può disporre l'applicazione di personale amministrativo del distretto, laddove lo ritenga necessario al fine di fronteggiare le situazioni di assoluta urgenza.

Si assicura, infine, che, nell'ambito delle dette attività di generale riassetto degli uffici giudiziari, verrà conferita prioritaria attenzione alla situazione degli uffici giudiziari di Nola al fine di garantirne la massima funzionalità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nell'anno 1993 il presidente dell'Istituto postelegrafonici (Ipost), Cosimo Catapano, ex segretario nazionale Cisl-Postelegrafonici, fu arrestato per fatti inerenti a tangentopoli;

all'indomani il Governo in carica nominò l'ex direttore generale delle poste e telecomunicazioni, dottor Enrico Veschi, a commissario straordinario dell'Ipost;

nel frattempo si sono susseguite continue lamentele da parte dei pensionati postelegrafonici, formulate più volte all'interrogante, e varie manifestazioni di piazza indette dal sindacato di categoria Failp-Cisal cui hanno partecipato migliaia di pensionati, non ultima nel mese di gennaio davanti alla Camera dei deputati, per protestare contro il mancato pagamento delle pensioni e della liquidazione definitiva degli oltre 25.000 postelegrafonici andati in quiescenza dal 1994 ad oggi;

L'Ipost, tramite il suo commissario straordinario, ha motivato tale situazione ai sindacati per la carenza strutturale di organico e di mezzi che, a suo dire, è dovuta alla nuova regolamentazione del sistema pensionistico e dalla enorme quantità di dipendenti andati in pensione negli ultimi anni;

ciò ha determinato anche l'utilizzo del Consorzio nazionale dell'informatica, al quale è stato affidato il lavoro di digitazione del sistema previdenziale per i postelegrafonici con una spesa di alcuni miliardi, nonostante l'utilizzo di personale

dell'Ente Poste Italiane (Epi) appositamente distaccato per far fronte al lavoro straordinario causato dai massicci pensionamenti del personale dell'Epi;

si è constatata l'incapacità del commissario citato a creare un coordinamento che permettesse in tempi relativamente brevi ai predetti pensionati di entrare in possesso della liquidazione della pensione definitiva;

infine la gestione dell'Ipost non riguarda solo i pensionamenti ma anche altri servizi (mense, gestione immobili, attività sociali) con un bilancio di centinaia di migliaia di miliardi;

il segretario regionale Lazio della Failp Cisal ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Roma circa i fatti suesposti;

analoga interrogazione è stata presentata la scorsa legislatura, senza ottenere risposta —:

se non intenda avviare un'indagine circa i fatti suesposti;

se non ritenga utile la rimozione dall'incarico del commissario straordinario dell'Ipost e provvedere alla riorganizzazione di quest'ultimo, con conseguente nomina di un consiglio d'amministrazione, onde dare certezza di intervento ed eliminare l'attuale stato di precarietà. (4-00273)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 71 — che ha trasformato l'Amministrazione p.t. in Ente pubblico economico — l'organizzazione previdenziale riguardante il personale postelegrafonico era così ripartita: per quanto riguarda il personale dell'ex ruolo U.L. (cioè degli uffici locali corrispondente al 40% del personale totale) la liquidazione e la corresponsione dei ratei di pensione e della buonuscita facevano capo all'Istituto postelegrafonici mentre per il personale dell'ex ruolo UP (cioè degli uffici principali) le pratiche relative alla liquidazione della pensione e della buonuscita erano istruite dall'ex Amministrazione p.t.: la corresponsione*

della buonuscita era a carico dell'INPDAP (ex ENPAS) e la corresponsione dei ratei di pensione era a carico del Tesoro.

Con l'entrata in vigore della legge n. 71/94 la gestione del trattamento di quiescenza relativo a tutto il personale p.t è stato trasferito all'Istituto postelegrafonici.

Di conseguenza tra i mesi di giugno e luglio 1994 sono stati trasferiti all'Istituto circa 100.000 fascicoli relativi ad altrettanti impiegati in servizio, oltre a circa 70.000 fascicoli di pratiche di personale dell'ex ruolo UP da riliquidare il che ha comportato qualche ritardo nella trattazione delle pratiche.

Inoltre, il nuovo contratto collettivo di lavoro dei postelegrafonici — sottoscritto il 26 novembre 1994 — ha previsto, tra l'altro, dei miglioramenti economici, l'eliminazione della possibilità di elevare a 67 anni l'età pensionabile, la riduzione da 40 a 39 anni e 6 mesi del limite massimo di servizio e qualche incentivo per favorire i prepensionamenti.

Ne è conseguito che l'Istituto postelegrafonici, strutturato per far fronte a circa 6.000 pensionamenti annui, si è trovato a dover gestire gli oltre 30.000 postelegrafonici collocati a riposo nel periodo novembre '94 - febbraio '96.

Per fronteggiare tale accumulo di pratiche pensionistiche si è ritenuto opportuno autorizzare l'IPOST — con l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543 in occasione della reiterazione del medesimo — ad attuare progetti finalizzati al recupero dell'arretrato in questione, destinando a tale scopo appositi stanziamenti di bilancio: con tale iniziativa la situazione dovrebbe avviarsi alla normalizzazione.

Il ripetuto Istituto ha, comunque, precisato che al 31 dicembre 1995, tutto il personale, collocato a riposo dal 1° agosto 1994 ha ottenuto la provvisoria riliquidazione sia della pensione sia della buonuscita per gli anni di servizio prestati nell'ex Amministrazione p.t., in attesa della compiuta definizione delle posizioni stesse e che, pertanto, ad oggi tutti percepiscono non meno del 95% di quanto spettante.

Per quanto riguarda, inoltre, l'attività di controllo e di vigilanza sull'IPOST — affidata al Ministero p.t. dall'articolo 3, comma I, del d.P.R. n. 166/1995 — i competenti organi hanno intrapreso una serie di iniziative, tra le quali una verifica ispettiva, peraltro ancora in corso, volta a creare le basi per un costante controllo al fine di indurre i costituendi organi istituzionali dell'IPOST stesso a riportare la gestione su un piano di efficienza e regolarità.

Per quanto attiene alla gestione del patrimonio immobiliare locato si è rappresentata sia la necessità di aggiornare i canoni locativi col riscontro annuale delle anagrafi delle utenze, che l'esigenza di intraprendere le necessarie azioni legali nei confronti degli inquilini inadempienti, al fine di recuperare crediti; in merito alla gestione delle mense-bar, si è rappresentata più volte la necessità di progressivi aggiornamenti dei costi dei servizi medesimi, atteso che i prezzi attualmente in vigore sono ormai fuori mercato sia per l'aumento delle derrate alimentari che per le spese generali di gestione.

Si fa, infine, presente che è in corso la procedura per la nomina, che si ritiene potrà avvenire in tempi brevi, dei previsti organi istituzionali in modo da porre fine alla gestione commissariale del ripetuto Istituto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PISTELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

dal 12 novembre 1996, dovrebbe prendere il via un importante processo contro la mafia;

tale processo dovrebbe svolgersi nell'aula di Santa Verdiana a Firenze, nel pieno centro cittadino, a pochi metri dalla storica piazza di Santa Croce, nel cuore delle attività commerciali e artigianali;

l'avvio di questo dibattito è il frutto dell'attento e puntuale lavoro di indagine della procura della Repubblica

fiorentina e degli organi inquirenti, cui deve andare il plauso e il ringraziamento di tutti i cittadini e delle istituzioni, in primo luogo del Parlamento per l'attività svolta;

il processo durerà almeno un anno;

per garantire la sicurezza dello svolgimento dello stesso, saranno impiegati oltre un centinaio di agenti ogni giorno, cosicché un intero quartiere cittadino verrebbe blindato, con costi economici e sociali particolarmente elevati;

a Firenze è disponibile un altro sito, la palestra del carcere di Sollicciano, altamente sicuro per lo svolgimento di un processo della rilevanza di quello che si apre il 12 novembre 1996 —:

se non ritengano plausibile uno spostamento dell'attività dibattimentale dall'aula di Santa Verdiana alla palestra del carcere di Sollicciano, spostamento che comporterebbe un duplice vantaggio: un consistente risparmio in uomini e mezzi e, al contempo, l'eliminazione di danni economici e sociali a un intero quartiere della città. (4-01836)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base di informazioni acquisite dal Procuratore Generale della Corte d'Appello di Firenze, si comunica quanto segue.*

In una apposita riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato i dirigenti degli uffici giudiziari interessati, è stata esaminata la possibilità di soluzioni alternative all'utilizzazione dell'aula-bunker di Santa Verdiana per la celebrazione del processo di mafia cui fa riferimento l'interrogazione.

Purtroppo tutte le ipotesi prospettate si sono rivelate impraticabili, sicché si è reso necessario confermare la scelta originaria.

In particolare non è possibile adibire ad aula d'udienza la palestra della Casa circondariale di Sollicciano, a causa dei gravi condizionamenti che ne deriverebbero allo svolgimento delle attività penitenziarie.

Peraltro, nel detto processo è prevista l'utilizzazione, nei limiti consentiti dalla

normativa processuale vigente, di strumenti di videocollegamento per gli esami dibattimentali. In tal modo, diminuiranno le traduzioni e le scorte degli imputati detenuti, con benefici non solo per le esigenze di ordine pubblico ma anche per la tranquillità della popolazione locale, comprensibilmente turbata dall'evento di cui si parla.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PISTELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

le competenze sul fiume Arno sono passate dal genio civile al provveditorato delle OO.PP.;

i comuni della Valdelsa fiorentina erano riuniti in un consorzio per la depurazione delle acque reflue di fognatura, ma, nel frattempo molti comuni si sono efficacemente allacciati ad impianti di depurazione che ne hanno risolto i problemi;

alcuni comuni, come quello di Capraia e Limite (FI), devono attraversare l'alveo dell'Arno per connettersi al depuratore;

da oltre un anno, il provveditorato alle OO.PP. rinvia l'approvazione del progetto presentato dall'amministrazione del comune di Capraia e Limite imponendo continui aggiornamenti degli studi e nuove documentazioni che non erano precedentemente richiesti dal genio civile, che anzi aveva collaborato alla stesura del progetto;

nell'ultimo, ennesimo, rinvio, il provveditorato ha richiesto uno scavo in alveo del fiume della profondità di m. 8 e della larghezza di m 30 per la posa di un tubo del diametro di cm 30 (!);

sono molti i professionisti interpellati che sostengono la assoluta sufficienza di scavi ben più piccoli quando non si suggerisca il semplice appoggio del tubo sul fondo dell'alveo;

il provveditorato OO.PP. della Toscana non ha posto alcuna attenzione simile agli interventi di manutenzione e ripulitura mirata delle sponde;

in caso di omessa realizzazione dell'opera per ritardo burocratico della pubblica amministrazione o per eccessiva onerosità dell'opera (come prescritta dal provveditorato OO.PP.) per le esigue casse del piccolo comune di capraia e Limite, la responsabilità civile, penale e amministrativa ricade sul sindaco del comune che è in realtà parte lesa in questo contesto;

altri comuni versano in condizioni simili e, a causa di simili burocraticismi, hanno perduto appositi finanziamenti agevolati —:

se intenda intervenire, con autonomi strumenti, sul provveditorato alle OO.PP. della Toscana per verificarne il grado di collaborazione con le amministrazioni comunali;

se, sull'ultimo parere espresso e richiamato nel testo precedente, non ritenga necessario intervenire direttamente sul provveditorato OO.PP. evitando il ridicolo di tale pronunciamento e consentendo finalmente la realizzazione di un'opera attesa da troppo tempo. (4-01891)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata in oggetto, l'Autorità di Bacino del fiume Arno, con nota n. 1800 del 12/8/1996, ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana, con nota n.3536 del 26/9/1996, note che sono a disposizione dell'On.le interrogante, hanno comunicato quanto segue.*

I Comuni di Capraia e Limite debbono attraversare l'alveo del fiume Arno con la propria tubatura fognaria per collegarsi con quella del Comune di Montelupo Fiorentino e con questa al depuratore consortile di Marcignana presso Empoli. Un apposito impianto di sollevamento, ubicato in destra del fiume Arno, spingerà in pressione i liquami in sponda sinistra per mezzo di una tubatura di modeste dimensioni.

L'autorizzazione all'attraversamento del fiume Arno è di Competenza del Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana, secondo

quanto stabilito dal decreto del Ministro dei LL.PP. del 1.12.1993 che riordina e ripartisce le competenze idrauliche tra Stato e Regione Toscana nel bacino dell'Arno.

A tal proposito si precisa che il progetto di attraversamento risulta redatto nel periodo aprile - maggio 1996 dall'Ing. Salvetti, per conto del Comune di Empoli - Ufficio Stralcio - Gestione ex Conselsa; lo stesso progettista ha presentato al Provveditorato alle OO.PP - Ufficio Territoriale di Firenze istanza di omologazione idraulica in data 14.05.1996. In data 10.06.1996 l'Ingegnere Capo ha chiesto al Comune integrazioni e modifiche al progetto stesso ed il Comune di Empoli ha provveduto in data 9.7.96.

Nell'adunanza del 23.7.96 il progetto, integrato e modificato, è stato favorevolmente esaminato dal C.T.A..

È stato altresì ridisposto il disciplinare di omologazione e di autorizzazione alla esecuzione dei lavori. Detto disciplinare è stato inviato alla fine del mese di settembre u.s. al Comune di Empoli per l'accettazione.

L'opera verrà realizzata con finanziamento dell'Amministrazione richiedente il nulla osta idraulico.

Tenuto conto dell'importanza della problematica, si è disposto un accertamento presso il Provveditorato alle OO.PP; per la Toscana per verificare il grado di collaborazione del suddetto Ufficio con le Amministrazioni comunali.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

REPETTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la Strada Statale 225 della Valfontabuona, nel tratto relativo al territorio della comunità montana, è stata interessata da marginali interventi di miglioria viaria;

nonostante tali interventi, la segnaletica orizzontale e verticale è rimasta immutata e non adeguata alle nuove dimensioni della strada stessa;

il tunnel, già autostrada T3, tra le località Ferriere e Bergagli, prevede un limite di velocità non adeguato (50 chilometri orari) e che detto limite può causare rallentamenti ed intralci alla normale circolazione veicolare —:

quali iniziative intenda promuovere il Ministro interrogato al fine di ridefinire la segnaletica e di provvedere ad un adeguamento dei limiti di velocità, onde evitare le conseguenze dei rallentamenti ed intralci alla circolazione veicolare del percorso di cui sopra, interessato principalmente da traffico commerciale. (4-02091)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto evidenziata, l'ANAS con nota n.916 del 05/09/96 riferisce che: a seguito di esplicite richieste avanzate tanto dalle Amministrazioni locali interessate al tracciato della statale 225, quanto dalla Prefettura di Genova, sono state effettuate recentemente delle riunioni, presenti i Sindaci della zona ed i rappresentanti degli organi di polizia preposti al controllo del traffico veicolare.

In tali riunioni si è concordato stanti le migliorie apportate alla Statale in oggetto, un adeguamento dei limiti di velocità.

I nuovi limiti, per i quali è in corso di ultimazione l'installazione dei relativi cartelli, sono:

50 Km orari in corrispondenza di nuclei abitati;

70 Km. orari nella galleria Bargali Ferriere;

90 Km. orari in tutti gli altri tratti.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

SARACENI. — Al Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane. — Per sapere — premesso che:

il compartimento Anas della Calabria presenta da più anni una carenza di personale che ha, come conseguenze negative,

tanto disfunzioni nella manutenzione e nella sicurezza della regione, quanto una ridotta efficienza dell'azienda stessa;

la Calabria è caratterizzata da una orografia tormentata e da lineamenti climatici particolarmente rigidi nella stagione invernale;

il dramma della disoccupazione ha ormai assunto in Calabria livelli non più tollerabili, come risulta da tutti gli indicatori socio-economici;

è possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori precari che hanno maturato adeguati livelli di professionalità nell'Anas, come è previsto dall'articolo 12, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 18 aprile 1996, e come risulta altresì dall'accordo stipulato il 14 giugno 1996 fra la direzione dell'azienda e le organizzazioni sindacali;

l'accordo citato prevede assunzioni del personale precario a partire dal 1° luglio 1996;

le offerte di occupazione a tempo indeterminato per i lavoratori precari risultano pari a 250 unità per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e a 150 unità per la viabilità gestita dall'Anas, corrispondenti in pratica alle carenze della dotazione organica del compartimento Anas della Calabria —:

se non si intenda procedere all'assunzione dei lavoratori precari dell'Anas secondo le scadenze temporali fissate e tenendo nelle dovute considerazioni le carenze di organico e le difficoltà orografiche e climatiche della Calabria; ciò anche in considerazione di un utilizzo produttivo dei lavoratori precari che può efficacemente concretizzarsi attraverso protocolli di intesa con i comuni montani, in ordine alla manutenzione viaria nel periodo invernale. (4-02509)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS con nota del 13 settembre 1996 Prot. 850, comunica che il Compartimento per la Viabilità ANAS*

di Catanzaro, nel rispetto del protocollo di intesa stilato in data 14.06.1996 tra la Direzione Generale di detto Ente e le OO.SS. che prevede per tale compartimento l'assunzione di n. 81 unità, ha provveduto a redigere apposita graduatoria del personale precario in possesso dei requisiti richiesti dall'accordo.

È attualmente in corso di emissione il provvedimento di assunzione di un primo contingente di n. 30 unità.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

SCOZZARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

nella città di Agrigento la struttura congressuale denominata Palacongressi è chiusa dallo scorso aprile ed abbandonata a se stessa per un intricato balletto di responsabilità tra enti diversi;

dopo la sua chiusura sono state annullate importanti manifestazioni a carattere nazionale, come il congresso dei commercialisti, il premio alla regia televisiva, la quarta edizione della fiera campionaria Viviagrigento, oltre che tante altre manifestazioni che avevano reso la struttura punto di riferimento per qualsiasi manifestazione culturale e di spettacolo di una città a naturale vocazione turistica;

nel frattempo la struttura è rimasta completamente abbandonata, con i magazzini letteralmente allagati per tutto l'inverno, col rischio di subire danni irreparabili;

la struttura è costata più di 34 miliardi ed è stata utilizzata per poco più di un anno e mezzo;

della faccenda è già stata investita la procura della Repubblica di Agrigento, con una relazione redatta dall'assessorato regionale al turismo il 5 maggio 1996, che ricorda tutta la storia del Palacongressi, dalla sua costruzione fino al balletto che vede coinvolti lo stesso assessorato regionale e l'azienda del turismo, passando per

la Sogesco, la società che ebbe in appalto la momentanea gestione della struttura (relazione firmata anche dall'allora assessore regionale al turismo Angelo Errone e dallo stesso inoltrata agli uffici giudiziari). Lavori terminati nel giugno 1989 e collaudati nel dicembre 1990, mentre il progetto degli arredi e delle attrezzature è stato ultimato e collaudato nel giugno del 1992. Intanto la commissione provinciale di vigilanza, nel marzo 1990 evidenzia alcune « difformità delle opere realizzate alla normativa vigente », non rilasciando il nulla osta definitivo all'agibilità dell'opera. Quindi dopo una serie incredibile di passaggi di responsabilità tra enti, tanto che ad oggi non si sa bene chi sia l'effettivo proprietario dell'immobile, il documento del comando dei Vigili del fuoco di Agrigento che ha raccomandato il rispetto del progetto di adeguamento delle prescrizioni, mentre la commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, esaminata la relazione che accompagna il progetto di massima, ha riscontrato « diversi elementi che determinano gravi carenze funzionali agli impianti, che pregiudicano la sicurezza di funzionamento del complesso » esprimendo « parere contrario a qualsiasi utilizzazione della struttura del palacongresso fino a quando non saranno realizzate le opere e gli interventi necessari ad eliminare gli inconvenienti e le disfunzioni » —:

se non ritenga opportuno ed urgente un immediato intervento presso gli enti responsabili di tanto abbandono ed inerzia;

se non sia quanto meno necessario fare luce su chi debba in ultimo luogo prendere in mano e gestire tutta la vicenda, visto che ormai nessuno vuole prendersi la responsabilità della gestione della struttura, che nel frattempo, come sottolineato, sta rischiando di andare definitivamente perduta;

se non sia possibile reperire i fondi necessari per la sua definitiva riapertura con i lavori di adeguamento alle normative comunitarie e di tutte le prescrizioni avanzate dagli enti di tutela della pubblica incolumità.

(4-01294)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si fa presente che la struttura sede del Palacongressi di Agrigento è stata realizzata dalla Regione Siciliana con fondi propri.*

Questa Amministrazione, non essendo in possesso di atti relativi all'opera, non è in grado di fornire le dovute risposte, tuttavia non mancherà di sensibilizzare a tal riguardo gli Enti preposti.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

SOAVE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la signora Rosalba Genovese, assistente giudiziario, vincitrice di concorso interno e nominata in data 3 agosto 1994 presso la procura di Saluzzo, è stata trasferita di ufficio presso la pretura circondariale di Saluzzo;

aveva chiesto il 7 marzo 1994 di rimanere in procura, dove erano vacanti i posti, con parere favorevole del pubblico ministero dott. Caminiti;

il 6 maggio 1995 e il 7 giugno 1995 aveva chiesto al Ministro di grazia e giustizia, ufficio assistenti giudiziari, di rimanere presso la procura e, in subordine, essendo stato soppresso uno dei due posti, essere destinata presso il giudice di pace di Savigliano;

tuttavia, la signora Genovese viene trasferita d'ufficio alla pretura di Saluzzo, che non aveva mai richiesto, e, conseguentemente, ha presentato ricorso gerarchico al consiglio di amministrazione del ministero;

con successiva lettera, L. Trapazzo, direttore dell'ufficio II - cancelleria, in data 7 aprile 1996 ha dato risposta, dichiarando « la non procedibilità di tale ricorso per carenza di interesse » —:

quali siano i motivi per cui, mentre alla signora Genovese è stato negato il trasferimento presso il giudice di pace di

Savigliano, a tale posto sia stato destinato il signor Franco Imperatore, vincitore di concorso successivo ed esterno, residente a Saluzzo, disponibile ad un trasferimento d'ufficio alla pretura di Saluzzo;

su quali basi sia stata dichiarata la « non procedibilità. » (4-01621)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Il Consiglio di Amministrazione di questo Ministero, ha dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, il ricorso gerarchico proposto dall'assistente giudiziario Rosalba GENOVESE avverso il P.D.G. 30.5.1995 con il quale è stato disposto il trasferimento d'ufficio della predetta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo alla Pretura circondariale di Saluzzo ed il contestuale trasferimento a domanda dell'assistente giudiziario Francesco Imperatore dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino all'Ufficio del Giudice di Pace di Savigliano.

Nel corso della discussione, il relatore ha fatto rilevare che sia l'Imperatore (con istanza 11.1.1995) sia la Genovese (con istanza 6.5.1995) hanno proposto istanza di trasferimento per l'ufficio in contestazione, sebbene non ne fosse stato previamente pubblicato il posto vacante: conseguentemente ambedue le istanze sono state considerate inefficaci, ai sensi della circolare ministeriale 10.11.1994 - prot. n. 5385/GA/28/5424/S, e quindi valutabili soltanto come manifestazioni di assenso al richiesto trasferimento.

L'istanza della Genovese, in particolare, non si è potuta valutarla in riferimento al provvedimento contestato essendo pervenuta all'Ufficio competente soltanto in data 1.6.1995; peraltro, in detta istanza la richiedente chiedeva prioritariamente di permanere nella sede di Saluzzo e solo in via subordinata di essere trasferita all'Ufficio del Giudice di Pace di Savigliano.

Va evidenziato che, nella fattispecie, vi è stato un sostanziale accoglimento della richiesta avanzata in via prioritaria dalla Genovese in quanto la medesima è

stata mantenuta nella sede di Saluzzo anche se, essendo in posizione di soprannumerarietà nella Procura della Repubblica presso il Tribunale, a seguito di riduzione di un posto nell'organico disposta con P.D.G. 21.11.1994, è stata destinata alla locale Pretura circondariale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

TARADASH. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la signora Elisabetta Bova è titolare dal 1987 di una società che svolge, presso la località Pinetamare di Castelvoturno (CE), l'attività di trasmissione di programmi satellitari in MMDS (Multipoint Multichannel Distributio Sistem), attraverso una rete di diffusione multicanale via cavo senza fili (Wireless Cable);

dal 1990 la ditta Elisabetta Bova, a causa dell'assenza di una regolamentazione in materia, è in attesa di autorizzazione al Ministero delle poste e telecomunicazioni per lo svolgimento della propria attività;

il giorno 20 dicembre 1995, a seguito di un intervento dell'autorità giudiziaria motivato dall'assenza di autorizzazione alla trasmissione del segnale, sono state messe sotto sequestro tutte le apparecchiature della suddetta ditta —:

se il Ministro non intenda, attraverso gli uffici competenti, adottare, sulla base delle leggi e dei regolamenti in vigore, quei provvedimenti che consentano l'immediata ripresa dell'attività della ditta Elisabetta Bova all'interno del pieno rispetto della legalità. (4-00147)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati alla ripetizione di programmi televisivi esteri, sono assoggettati al rilascio di una preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, come*

stabilito dall'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

La Sig. Bova Elisabetta ha esercitato, senza aver ottenuto la predetta autorizzazione, apparecchiature per la trasmissione in tecnica MMDS di programmi televisivi da satellite e pertanto è stata deferita alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 nel testo modificato dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990 n. 223.

D'altra parte essendo stata investita della questione la Magistratura, manifeste esigenze di doverosa correttezza impongono di lasciare il più ampio spazio all'indagine giudiziaria e di attendere, comunque, l'esito, per i successivi provvedimenti di competenza eventualmente occorrenti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

TORTOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

lo svincolo presso il casello stradale di S. Piero a Grado sull'autostrada A12 Genova - Rosignano è stato aperto quattro anni fa, ma funziona solo in entrata per l'autostrada Firenze - Pisa; chi esce dall'autostrada per andare a Marina di Pisa o Tirrenia deve entrare a Pisa e poi tornare verso il mare sulla viabilità urbana, questo perché lo svincolo attuale attraversa il centro di S. Piero e l'apertura in uscita creerebbe disagi ai residenti;

a questo proposito, è stato predisposto il progetto per una bretella che, aggirando il centro abitato si immette sul vialone della Pisorno;

nonostante le ripetute assicurazioni che il finanziamento fosse già stato disposto e che tutti i pareri necessari fossero positivi, anche quest'anno ai stagioni turistica già iniziata, non c'è traccia di lavori in corso ed il litorale pisano, già in grave crisi economica generale, dovrà rinunciare per il quarto anno allo sbocco diretto della superstrada e dell'autostrada —:

se i finanziamenti siano stati davvero stanziati ed approvati, come si dice, e se i lavori siano stati appaltati e, in questo caso, per quando si preveda l'inizio e di conseguenza la fine degli stessi. (4-01062)

RISPOSTA. — *In risposta all'atto ispettivo di cui all'oggetto, l'ANAS, con nota n. 310/1139 del 27.09.1996, ha comunicato che in data 3.8.1996, è stata esperita la gara per i lavori di costruzione del collegamento tra la vecchia Livornese e la S.P. del Mare.*

Il relativo verbale di gara è stato trasmesso, in data 4.09.1996, alla Direzione Generale dell'ANAS per l'approvazione e l'emissione del relativo provvedimento di finanziamento. I lavori saranno consegnati non appena emesso il suddetto dispositivo di autorizzazione.

Si prevedono come tempo utile per l'esecuzione dei lavori giorni 300 dalla data di consegna.

Il Ministro dei lavori pubblici: Di Pietro.

URSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

il professor Pierino Mereu, ex combattente e già appartenente al corpo delle guardie di pubblica sicurezza da cui venne congedato per invalidità da causa di servizio, venne successivamente assunto dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei posti riservati agli invalidi per causa di servizio, dove fu impiegato agli sportelli aperti al pubblico, lavoro non adatto alla condizione di invalido; dopo circa un anno si ammalò di « episodio ipocondriaco depressivo con spunti fobici », tanto da essere ricoverato in una clinica per un lungo periodo. Dopo la convalescenza, fu trasferito all'archivio della ragioneria provinciale di Roma, in cui erano collocati fascicoli parzialmente sommersi di polvere che si diffondeva nell'ambiente, ed in particolare nei polmoni dei dipendenti. A causa di ciò, dopo alcuni anni si ammalò di « broncopneumopatia

cronica enfisematosa con deficit ventilatorio di notevole entità ». In seguito a questa ultima malattia, il professor Mereu fece più volte domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia e per la concessione della pensione privilegiata. Con decorrenza 1° gennaio 1979, chiese ed ottenne il collocamento a riposo in base alla legge 336 degli ex combattenti;

in data 19 luglio 1990 gli veniva notificato decreto ministeriale in cui si rispettava la richiesta di dipendenza da causa di servizio presentata in data 9 febbraio 1979, successivamente, in data 5 ottobre 1990, presentava ricorso contro tale decisione;

in data 26 maggio 1995 riceveva comunicazione dall'Ente poste italiane, nella quale si dava notizia che la precedente delibera era stata annullata e pertanto gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. Con altra comunicazione del 21 giugno 1996, detta delibera veniva nuovamente revocata, su parere espresso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie —:

se non ritenga contraddittorio il comportamento dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni che dapprima, in data 26 maggio 1995, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della malattia del professor Mereu e successivamente, il 15 aprile 1996, ha negato il riconoscimento;

se non ritenga inoltre che sia stato perpetrato un vero e proprio sopruso nei confronti di un cittadino che ha compiuto *in toto* i suoi doveri nei confronti della Patria;

se non ritenga infine di dover intervenire in difesa della dignità e della giustizia, che non possono essere calpestate impunemente. (4-01730)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che il sig. Mereu Pierino, con istanza del 9 febbraio 1979, ha chiesto il riconoscimento*

della dipendenza da causa di servizio dell'infermità « enfisema polmonare bilaterale diffuso ».

La Commissione medica dell'Ospedale militare di Roma, che il 16 dicembre 1988 ha sottoposto a visita l'interessato, non ha riscontrato tale affezione e, pertanto, con ordinanza direttoriale del 14 maggio 1990 l'istanza di cui sopra è stata respinta.

Avverso tale provvedimento il Mereu ha prodotto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, accolto con d.P.R. 27.9.93 in conformità al parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 3.6.92.

Conseguentemente il Mereu, in data 28 marzo 1994, è stato nuovamente sottoposto a visita presso il collegio medico militare di Roma che lo ha ritenuto affetto dall'infermità: « broncopneumopatia cronica enfisematosa con deficit ventilatorio di notevole entità » giudicandola dipendente da causa di servizio con ascrivibilità alla sesta categoria, misura massima della tabella A, annessa al d.P.R. 834/81.

Con determinazione del 26 maggio 1995 è stata, pertanto, annullata la precedente ordinanza del 14 maggio 1990 ed è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio la suddetta infermità.

Il Mereu l'11 luglio 1995 ha quindi chiesto la corresponsione dell'equo indennizzo, ai sensi del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, nella seduta del 15 novembre 1995, ha espresso parere che l'infermità di cui trattasi: « non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto, nel caso in esame, il servizio è stato reso con mansioni impiegate per cui gli invocati eventi di servizio (strapazzi fisici, disagi ambientali) non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali, determinanti ed efficienti sull'insorgenza e decorso dell'infermità stessa, la cui genesi è da riportare ai comuni fattori morbigeni ubiquitariamente riscontrabili, nonché ad una predisposizione costituzionale del soggetto; che, comunque, ai soli fini della classifica la stessa sarebbe ascrivibile alla sesta categoria nella misura massima ».

L'Ente Poste, uniformandosi a quest'ultimo giudizio, con determinazione del 15 aprile 1996, ha respinto la richiesta di equo indennizzo.

Di conseguenza, del tutto legittimo è da considerare il comportamento dell'Ente che ha recepito, ritenendolo congruamente motivato, il parere dell'organo consultivo più qualificato al quale l'ordinamento affida il compito di esprimere l'avviso conclusivo e definitivo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

VALPIANA. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale il direttore dell'ufficio « Levadife » dr. Di Stefano, con circolare interna inviata all'ufficio che si occupa dei trasferimenti agli enti degli obiettori di coscienza, abbia impartito disposizioni, motivate dalla carenza di personale, affinché tutte le domande di trasferimento presentate da obiettori di coscienza siano archiviate d'ufficio;

quale sia il numero delle domande di trasferimento e quante di queste abbiano ottenuto esito positivo;

quali siano le ragioni dell'esponenziale crescita degli obiettori precettati d'autorità ad enti non richiesti. (4-00110)

RISPOSTA. — *Non esiste agli atti di Levadife alcuna circolare interna e nemmeno un orientamento seppure generico che in qualche modo possa influire sulle normali istruttorie delle pratiche di trasferimento degli obiettori di coscienza.*

Fra l'altro, nel 1995 la Direzione generale della leva ha ricevuto ed esaminato 5320 domande di trasferimento e ben 1428 hanno avuto esito positivo.

Per quanto connesso alle precettazioni d'autorità si osserva che esse hanno subito negli ultimi anni un leggero aumento, certamente non una crescita esponenziale, che si è reso necessario a causa del manifestarsi

di una sempre maggiore preferenza verso Enti che svolgono attività meno impegnative (attività culturali, ambientali) e che offrono minore disponibilità di posti rispetto ad altri che agiscono negli altri settori (handicap, anziani, tossicodipendenti).

Fra l'altro spesso accade che l'Ente richiesto abbia i posti già saturati in questo caso si cerca comunque di tener conto dell'area vocazionale richiesta.

Inoltre, nei casi di avvenuta precettazione, poiché lo sfruttamento ottimale delle esperienze maturate dagli obiettori contribuisce indubbiamente a rendere massimamente efficace il loro lavoro, sono state di recente impartite disposizioni affinché la competente Direzione generale della leva, laddove si manifesti il gradimento delle Organizzazioni interessate e degli obiettori stessi, possa procedere al trasferimento di questi ultimi agli Enti che ne abbiano fatto segnalazione nominativa in relazione a pregresse esperienze di impiego in deroga alle norme che presiedono ai trasferimenti stessi.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

WIDMANN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il tg1 ha mandato in onda nel secondo numero di tv7 un servizio su alcuni orfanotrofi della Cina. Gli operatori dell'emittente britannica *Channel Four* sono riusciti a mostrarci l'immagine più vergognosa del mondo. Ci hanno mostrato bambini legati alle panche, corpicini scheletrici, bambini lasciati morire in un angolo avvolti solo dei loro escrementi. Ci hanno raccontato degli aborti forzati e delle iniezioni letali. Tutto ciò già sapevamo, perché l'avevano già riferito altri giornali sia nazionali, sia internazionali (ad esempio, *Spiegel*, il quale aveva pubblicato un articolo sugli orfanotrofi statali cinesi) —:

come intenda muoversi il Governo contro questa crudeltà;

se i fatti denunciati siano conosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri e

dal Ministro degli affari esteri, e, ove fossero confermati, quali provvedimenti intendano prendere per difendere i diritti dell'uomo, ma ancor di più i diritti dei bambini;

quali proposte e sanzioni presenterà il Governo presso l'ONU nei confronti della Cina. (4-00044)

RISPOSTA. — In relazione a quanto segnalato dall'onorevole Interrogante si fa presente che la denuncia di gravissimi maltrattamenti nei confronti di minori handicappati, che avrebbero avuto luogo in Cina in un orfanotrofio di Shanghal, è stato oggetto di attenta valutazione da parte del Governo italiano, cui è subito seguita una tempestiva azione diplomatica sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale. La denuncia si prestava in effetti, oltre alla richiesta di chiarimento sull'intollerabile caso specifico, a mettere in luce una particolare situazione di disagio esistenti in Cina nel campo dell'assistenza ai minori abbandonati. Fenomeno che in Cina, a causa della politica di controllo delle nascite perseguita dal Governo, assume particolare rilevanza. Le famiglie infatti, spinte da una rigorosa politica fiscale ad avere un solo figlio, spesso non accettano un figlio mino- rato, abbandonandolo alle istituzioni pubbliche. Ciò avverrebbe in non pochi casi soprattutto nelle zone rurali, anche nel caso di nascita di figlie femmine.

Su tale tema specifico, la nostra azione in campo internazionale è stata di particolare rilievo durante la presidenza del semestre comunitario ed è stata condivisa ed appoggiata dai nostri partners. La questione è stata inoltre ripetutamente trattata, a livello esperti, in incontri di concertazione con numerosi altri partners occidentali in materia di diritti dell'uomo. La nostra azione ha infine ricevuto espressi riconoscimenti sul piano internazionale anche da parte di alcune tra le più qualificate organizzazioni non governative, operanti specificamente nel settore dei diritti umani.

La questione è stata sollevata direttamente a Pechino a livello di Governo nell'ambito del dialogo sulla protezione e la

promozione dei diritti dell'uomo, in corso tra l'unione Europea e la Repubblica Popolare Cinese fin dal 1995. Durante la visita a Pechino avvenuta nel gennaio 1996 da parte della Troika europea (presidenza italiana con la partecipazione di Spagna e Irlanda) la questione del trattamento dei minori negli orfanotrofi statali ed in particolare dei minori handicappati è stata posta molto esplicitamente alle autorità cinesi, chiedendo di entrare in possesso dei risultati dell'inchiesta relativi ai fatti denunciati, di conoscere i mezzi e le strutture approntate dal Governo per affrontare il problema e le linee di politica sanitaria e sociale perseguite dalla Cina in questo campo.

Le Autorità cinesi hanno contestato radicalmente la veridicità dei fatti denunciati, che sarebbero artatamente costruiti, secondo quanto appurato da una loro inchiesta, per discreditare all'estero la Repubblica Popolare Cinese. A prova della loro buona fede in questa vicenda, esse si sono tuttavia dimostrate abbastanza disponibili, permettendo alla delegazione dell'unione Europea di visitare alcune strutture esistenti a Pechino e di avere chiarimenti, in un incontro con i diretti responsabili, su politiche ed impegni finanziari destinati alla protezione dei minori abbandonati. Su nostra richiesta è stata inoltre organizzata una visita a Shanghai tanto nell'orfanotrofio incriminato che in un secondo orfanotrofio in cui, secondo denunce della stampa di Hong Kong, si sarebbero verificati analoghi episodi. A tali visite a Shanghai hanno partecipato diplomatici europei di stanza a Shanghai assieme a giornalisti occidentali. Le visite, dai rapporti preparati dai nostri diplomatici, non hanno fatto rilevare, come era prevedibile, nulla di particolare. I bambini ricoverati sono apparsi ben curati ed assiduamente assistiti da numeroso personale medico e paramedico, mentre le strutture, pur non particolarmente moderne, appaiono rispondere alle necessità dei minori assistiti. Si è inoltre appreso dell'esistenza nel Paese di numerose strutture private, adibite allo scopo, su cui le Autorità esercitano una funzione di controllo. È stato proposto alle Autorità cinesi di stu-

diare in comune un programma di cooperazione tecnica nel campo dell'assistenza di minori abbandonati, che potrebbe essere finanziato dall'unione Europea, raccomandando inoltre che, data l'ampiezza del fenomeno, altre forme di assistenza vengano sviluppate in collaborazione con l'UNICEF, con cui il Governo cinese è ora in contatto, ed a cui avrebbe permesso a partire dal 1966 di svolgere alcune attività in Cina.

In sede multilaterale la questione è stata trattata nel corso dei lavori della 52ma sessione della Commissione dei Diritti dell'Uomo, che si è tenuta a Ginevra dal 18 marzo al 26 aprile 1966. In tale sessione l'Italia, nella sua veste di presidente di turno dell'Unione Europea, ha presentato un progetto di risoluzione sulla violazioni dei diritti dell'uomo in Cina in cui la questione del trattamento dei minori veniva evocata. Oltre ai 15 Paesi comunitari il progetto di risoluzione è stato patrocinato da tutti gli altri Paesi occidentali inclusi Stati Uniti e Giappone. Tuttavia ancora una volta la Cina con un espediente procedurale (la presentazione di una mozione di non presa in considerazione, « No action motion », approvata con 27 voti favorevoli, 20 contrari tra cui tutti gli occidentali e 6 astensioni) è riuscita ancora una volta, la quinta dai fatti di Tien A Men del 1989, ad evitare l'approvazione del progetto di risoluzione e con essa la condanna della Commissione dei Diritti dell'uomo.

Al di là del risultato della votazione, dovuto prevalentemente alla composizione (53 membri) della Commissione, si ritiene che con tale iniziativa, che ha avuto una vasta eco sia in ambiente societario che sui mezzi di informazione internazionale, si sia esercitata una forte pressione sulla Cina in materia di trattamento dei minori e più in generale sui numerosi casi di violazioni dei diritti dell'uomo in Cina, che non potrà non avere effetti sulla sensibilità delle Autorità cinesi in questa materia. Nel riconoscere la vastità del problema a cui le Autorità di Pechino si vedono confrontate, in un Paese con una popolazione di un miliardo e trecento milioni di abitanti, si è inoltre instaurato con loro, su basi paritetiche un utile dialogo che avrà frequenza regolare.

Superando almeno sul piano bilaterale, il pervicace rifiuto di principi a dibattere di questi temi, è stato avviato con il Governo di Pechino, per il tramite dell'unione Europea, un franco e costruttivo dialogo nel campo dei diritti umani che, si auspica, possa portare in un prossimo futuro ad un maggiore coinvolgimento della Cina su tali temi ed a reali progressi in quel Paese nel campo della tutela dei diritti dell'uomo ed ancor più in quelli dei diritti del fanciullo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

ZACCHERA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

a Verbania è stata aperta l'anno scorso una nuova scuola per agenti di polizia penitenziaria, che ha comportato l'arrivo di centinaia di persone, molte con autovettura al seguito;

la scuola è stata realizzata in pieno centro cittadino, in area già intasata di traffico e senza un congruo numero di parcheggi;

l'interrogante ha già inoltrato sollecitazioni ed interrogazioni parlamentari perché venga celermente realizzato un posteggio in un'area viciniora alla scuola, ricevendo risposte contraddittorie e che mettevano in dubbio la disponibilità dell'area;

pubblicamente il comune di Verbania ha sostenuto — inviando anche reiterate comunicazioni al Provveditorato opere pubbliche del Piemonte e per conoscenza a tutte le sedi istituzionali competenti — che l'area è disponibile, messa a disposizione dal comune e che per quest'opera — circostanza già confermata dallo stesso ministero cui ancora ora ci si rivolge — è già disponibile adeguato finanziamento;

a questo punto, tutto fa pensare ad un ritardo che ricade come responsabilità sul ministero e sul Provveditorato alle opere pubbliche, che deve procedere al progetto ed alla realizzazione dell'opera —:

se corrisponda al vero che siano disponibili i fondi per la realizzazione del parcheggio e la relativa area, in fregio a via alla Piana e via del Riale a Verbania Palanza;

se risponda al vero che sia il Provveditorato opere pubbliche del Piemonte a dover istituzionalmente procedere a realizzare l'auspicato parcheggio;

perché l'opera non sia stata ancora iniziata e/o costruita, se sia stata almeno progettata, quando e sotto la responsabilità di chi;

quando si ritenga possano iniziare i lavori ed entro quanto tempo potranno terminare, se il finanziamento sia sufficiente o quanto si ritenga ancora necessario dover stanziare per il completamento dell'opera;

se il Ministro non ritenga dover procedere ad un'inchiesta interna, al fine di evidenziare responsabilità per il pluriennale ritardo nella realizzazione del parcheggio, evidente esempio di malfunzionamento delle strutture;

quali siano i funzionari cui compete la responsabilità di procedere, nelle diverse sedi e competenze, al completamento l'opera. (4-00134)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto si comunica che questo Ministero ha stanziato, con atto in data 11 marzo 1995, L. 1.900.000.000 per la realizzazione di un parcheggio a servizio della Scuola agenti di custodia di Verbania.*

Il progetto di massima dell'opera è stato approvato dal competente organo tecnico. Entro due mesi sarà avviata la progettazione dei lavori e ne sarà verificata la conformità agli strumenti urbanistici.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria segue con attenzione l'evolversi della procedura ed ha già rappresentato al Ministero dei Lavori Pubblici l'urgenza dell'avvio delle opere.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

ZACCHERA. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 559 del 1993 ha soppresso le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e quindi anche nei comuni e ministeri;

il Ministero del tesoro avrebbe ritenuto che in questa normativa debbano essere inclusi anche i sovracanonici dei bacini imbriferi montani (BIM), di cui alla legge n. 959 del 1953, per quanto attiene ai fondi destinati ai comuni non consorziati;

tali canonici affluivano alla Banca d'Italia su un conto corrente fruttifero poi intestato al Ministero dei lavori pubblici, che procedeva al riparto tra i comuni aventi diritto;

il decreto-legge n. 499 del 25 novembre 1995, all'articolo 17, comma 3, prevederebbe che la nuova procedura da seguire dovrebbe passare attraverso un congelamento dei fondi esistenti al 1° gennaio 1995 sul predetto conto, per essere trasferiti su altro conto infruttifero acceso presso il Ministero del tesoro, che provvederebbe poi a riassegnare le somme al Ministero dei lavori pubblici, che, a sua volta, l'erogherebbe ai singoli enti, considerando le somme come gestioni fuori bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

da più parti si obietta che tali somme non siano « gestioni fuori bilancio » ministeriali, in quanto semplici « giroconti » dovuti ed estranei al bilancio statale;

di fatto, in questo momento i comuni cui deve essere girato il fondo vengono a trovarsi in situazioni diverse a seconda che siano o meno consorziati —:

se non ritengano indispensabile chiarire in via di assoluta urgenza come debbano essere considerati i sovracanonici per i bacini imbriferi montani, al fine di poter permettere ai comuni ed altri enti territoriali di procedere alla predisposizione di bilanci veritieri;

se non ritengano di evitare sperequazioni tra amministrazioni aderenti o meno a consorzi, in quanto le somme dovute fanno riferimento a criteri e versamenti specifici legati alle situazioni ed utilizzi locali. (4-00223)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione di sovracanononi sui bacini imbriferi montani.

Al riguardo, va innanzitutto premesso che il decreto legge del 20 settembre 1996 n. 491, sancisce che « Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge del 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del Tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari ».

La medesima norma dispone l'adozione della stessa procedura per le disponibilità esistenti al 1° gennaio 1995 sul c/c fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della citata legge n.959 del 1953.

Va precisato che tale disposizione si è resa necessaria in quanto la gestione in questione, essendo « fuori bilancio », doveva soggiacere alla disciplina recata dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge n. 65 del 1989, convertito nella legge n. 155/89, con l'apertura di una contabilità speciale infruttifera presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma e alla disciplina recata dalla legge n. 559/93 che all'articolo 26 prevede che tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della medesima, con esclusione delle eccezioni in essa previste, sono soppresse e le somme disponibili sulle contabilità speciali versate in entrata del bilancio statale con imputazione al Capo X - Cap. 3518.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, invece ha continuato ad utilizzare il c/c fruttifero

per la gestione delle disponibilità dei fondi di cui trattasi, in considerazione della natura particolare della gestione, concernente unicamente versamenti di privati da ripartirsi, poi, tra i Comuni interessati ed i loro Consorzi.

La classificazione di gestione fuori bilancio della gestione « Sovracanononi grandi bacini imbriferi montani » è confermata anche dalla Corte dei Conti che nella propria relazione sul rendiconto generale dello Stato la ricomprende tra quelle che sono state soppresse ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della surrichiamata legge n. 155/89.

Va, peraltro, segnalato che l'esigenza di un riordino della materia delle gestioni fuori bilancio trova fondamento, non solo, nella mera operazione contabile di riconduzione in bilancio di tutte le gestioni che negli anni sono proliferate al di fuori di esso, ma, specialmente, nella necessità di rincodurre nel bilancio dello Stato una notevole entità di risorse sottratte al controllo parlamentare e a quello della Corte.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, interessato sulla questione, ha comunicato di aver provveduto con telegramma del 5 aprile u.s. ad interessare tutti i concessionari, affinché versino per l'anno in corso, in attuazione della nuova normativa, il relativo sovracanone sul citato capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, in relazione all'ammontare delle somme versate, il Ministero dei Lavori Pubblici provvederà ad effettuare le relative liquidazioni a favore dei Comuni e Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani.

Per quanto, invece, attiene alle liquidazioni relative all'esercizio 1995, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione a favore dei Consorzi delle somme loro spettanti e dei provvedimenti di trasferimento dei fondi dal c/c in essere presso la Banca d'Italia al predetto capitolo di bilancio, sono stati disposti atti di pignoramento da parte del Pretore di Roma.

Allo stato attuale la Direzione Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici ha interessato il competente Ufficio perchè vengano forniti chiarimenti in ordine alle azioni da intraprendere al fine del recupero delle somme pignorate.

Per quanto concerne infine l'eliminazione della «disparità di trattamento» tra i consorzi di bacini imbriferi montani che incassano direttamente i sovracani e i Comuni che li ricevono attraverso il bilancio dello Stato, sulla

base della legislazione vigente, i suddetti Comuni valuteranno l'opportunità di costituirsi in consorzio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*